



PTCP 2010

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Regione Emilia-Romagna



ACCORDO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE PAESAGGISTICA
DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Sonia Masini

L'ASSESSORE PIANIFICAZIONE:
CULTURA, PAESAGGIO, AMBIENTE

Roberto Ferrari

IL DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI

Arch. Anna Campeol

Adottato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 92 del 06.11.2008

Approvato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 124 del 17.06.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo E. Di Cagno

Allegato 05 - Appendice A1
**AREE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO SOTTOPOSTE A TUTELA
CON APPOSITO PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
(Dlgs 42/2004, art. 136) :
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI**

005

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

STRUTTURA TECNICA

Area Cultura e Valorizzazione Del Territorio *(in essere fino al 23 Luglio 2009)*

Paolo Gandolfi *(Dirigente in carica fino al 30 Aprile 2007)*

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali

Anna Campeol (Dirigente)

U.O. PTCP, Programmi e Piani di Settore

Renzo Pavignani (Coordinatore), Francesca Ansaloni, Silvia Ascari, Simona Giampellegrini, Andrea Modesti, Lara Petrucci, Serena Pezzoli, Giuseppe Ponz de Leon Pisani *(fino al 31 Marzo 2008)*, Maria Giuseppina Vetrone

U.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile

Federica Manenti, Alessio Campisi, Maria Cristina Cavazzoni, Matteo Guerra, Andrea Marchi

U.O. Attività estrattive

Barbara Casoli, Cristina Baroni, Andrea Chierici, Corrado Re

U.O. Pianificazione Urbanistica

Elena Pastorini, Maria Silvia Boeri, Francesca Cigarini

U.O. Aree protette e Paesaggio

Saverio Cioce, Elena Confortini, Rossana Cornia *(fino al 13 Maggio 2007)*, Alessandra Curotti, Dario Mussini, Federica Oppi, Gabriella Turina

U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Deliberativi

Pietro Oleari, Alessandro Costi, Silvia Selmi

U.O. Amministrativa

Stefano Tagliavini, Mirella Ferrari, Francesco Punzi, Rosa Ruffini, Francesca Caroli, Paolo Arcudi *(fino al 30 Ottobre 2007)*

U.O. Sistema Informativo Territoriale

Stefano Bonaretti, Davide Cavecchi, Emanuele Porcu

U.O. VIA e Politiche Energetiche

Giovanni Ferrari, Aldo Treville, Paolo Ferri, Beatrice Cattini, Alessandro Cervi

U.O. Qualità dell'Aria

Francesca Inverardi, Cecilia Guaitoli, Raffaele Cosimo Scagliosi

U.O. Tutela ed uso risorse idriche

Attilio Giacobbe, Raffaella Geroldi *(fino al 31 Luglio 2009)*, Aimone Landini, Raffaele Scagliosi, Simona Tagliavini, Davide Varini

Consulenti e progettisti esterni

Sistema paesistico-percettivo

Prof. Roberto Gambino, Politecnico di Torino, Arch. Federica Thomasset, Arch. Raffaella Gambino

Sistema storico - archeologico

Arch. Elisabetta Cavazza

Dott. James Tirabassi

Sistema ecologico e VALSAT/VINCA

Prof. Sergio Malcevschi (NQA), Dott. Luca Bisogni (NQA), Dott. Riccardo Vezzani (NQA)

Sistema insediativo

Prof. Federico Oliva, Arch. Piergiorgio Vitillo, Laboratorio labURB, DIAP, Politecnico di Milano
Tecnicoop (insediamenti commerciali)

Sistema ambientale

Dott. geol. Gian Pietro Mazzetti (pericolosità sismica)

Prof. Alessandro Corsini, Dott. Federico Cervi, Univ. Modena e Reggio (frane di superficie)

Ing. Tiziano Binini, Ing. Gianluca Lombardi Studio

Binini Architetti & Ingegneri Associati (fasce fluviali)

Percorso di partecipazione e ascolto

Prof. Alessandro Balducci, Arch. Claudio Calvaresi, Arch. Elena Donaggio, DIAP, Politecnico di Milano

Sistema economico

PEGroup


INDICE

	Pag.
<i>Elenco "aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo"</i>	1
<i>Individuazione "aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo"</i>	2
<i>1 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di boschi di pioppi fiancheggianti il Po</i>	3
<i>2 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pietra di Bismantova</i>	20
<i>3 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Ciano d'Enza dominata dalla rupe di Canossa e dalla rupe di Rossena</i>	30
<i>3 - Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza approvata il 21/12/2006 dalla Commissione provinciale per le Bellezze Naturali di Reggio Emilia</i>	44
<i>4 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle valli di Novellara sita nei Comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico</i>	58
<i>5 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Fontanili e del bosco Golenale sito nel Comune di Gattatico</i>	62
<i>6 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel Comune di Rubiera</i>	68
<i>7 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei Comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella</i>	72
<i>8 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico nel territorio del bacino del Rio Groppo sito nel Comune di Albinea</i>	76
<i>9 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ricadente nei Comuni di Quattro Castella e San Polo d'Enza</i>	82
<i>10 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area pedecollinare di Roncolo-Montecavolo sita nel Comune di Quattro Castella</i>	86
<i>11 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Borzano-le Croci sita nei Comuni di Albinea e Viano</i>	92
<i>12 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadenti nei Comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo</i>	96
<i>13 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comparto paesistico del monte Pilastro sito nel Comune di Viano</i>	100

14 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di monte Duro ricadente nei Comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano	104
15 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della media valle del fiume Enza, riva destra, ricadente nel Comune di Vetto d'Enza	110
16 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di confluenza tra il Rio Maillo e il torrente Tassobbio sita nei Comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza	114
17 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della dorsale di Carpineti sita nel Comune di Carpineti	118
18 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del rio Rocca, nel Comune di Castellarano	122
19 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata crinale di Toano	128
20 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel Comune di Ramiseto	134
21 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel Comune di Ramiseto	138
22 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago Mesca' ricadente nel Comune di Ramiseto	142
23 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero sito nel Comune di Collagna	146

Elenco "Aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo"

N	Denominazione	Comuni interessati	Decreto
1	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di boschi di pioppi fiancheggianti il Po	Boretto	D.M. del 15/11/1941
2	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pietra di Bismantova	Castelnovo ne' Monti	Delib. G.R. del 31/12/1984
3	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Comune di Ciano d'Enza dominata dalla Rupe di Canossa e dalla Rupe di Rossena	Canossa	Delib. G.R. del 12/03/1985
	Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza <i>approvata il 21/12/2006 dalla Commissione provinciale per le Bellezze Naturali di Reggio Emilia</i>	Canossa-S. Polo d'Enza	in regime di salvaguardia
4	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle valli di Novellara sita nei Comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico	Reggiolo - Campagnola Emilia - Novellara - Guastalla - Fabbrico	D.M. del 01/08/1985
5	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Fontanili e del bosco Golenale sito nel Comune di Gattatico	Gattatico	D.M. del 01/08/1985
6	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel Comune di Rubiera	Rubiera	D.M. del 01/08/1985
7	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei Comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella	Albinea - Reggio Emilia - Quattro Castella	D.M. del 01/08/1985
8	Dichiarazione di notevole interesse pubblico nel territorio del bacino del Rio Groppo sito nel Comune di Albinea	Albinea	D.M. del 01/08/1985
9	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ricadente nei Comuni di Quattro Castella e San Polo d'Enza	Quattro Castella - San Polo d'Enza	D.M. del 01/08/1985
10	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell' area pedecollinare di Roncolo-Montecavolo sita nel Comune di Quattro Castella	Quattro Castella	D.M. del 01/08/1985
11	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Borzano-le Croci sita nei Comuni di Albinea e Viano	Albinea - Viano	D.M. del 01/08/1985
12	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Paulo e del rio Fiumicello, ricadenti nei Comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo	Casina - Vezzano sul Crostolo	D.M. del 01/08/1985
13	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comparto paesistico del monte Pilastro sito nel Comune di Viano	Viano	D.M. del 01/08/1985
14	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di monte Duro ricadente nei Comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano	Vezzano sul Crostolo - Casina - Viano	D.M. del 01/08/1985
15	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della media valle del fiume Enza, riva destra, ricadente nel Comune di Vetto d'Enza	Vetto d'Enza	D.M. del 01/08/1985
16	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di confluenza tra il Rio Maillo e il torrente Tassobbio sita nei Comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza	Castelnovo ne' Monti - Vetto - Canossa	D.M. del 01/08/1985
17	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della dorsale di Carpineti sita nel Comune di Carpineti	Carpineti	D.M. del 01/08/1985
18	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del rio Rocca, nel Comune di Castellarano	Castellarano	D.M. del 01/08/1985
19	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata crinale di Toano	Toano	D.M. del 01/08/1985
20	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel Comune di Ramiseto.	Ramiseto	D.M. del 01/08/1985
21	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel Comune di Ramiseto	Ramiseto	D.M. del 01/08/1985
22	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago del Mesca' ricadente nel Comune di Ramiseto	Ramiseto	D.M. del 01/08/1985
23	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero sito nel Comune di Collagna	Collagna	D.M. del 01/08/1985



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
di boschi di pioppi fiancheggianti il Po**

1

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

1

Vista la legge 29 giugno 1939-XVIII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali; Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n.1357 per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione Provinciale di ..Reggio Emilia..... per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, i terreni alberati intestati ai Sigg. Bernazzali Ampelio fu Onorato e .. Bernazzali Oreste Iginio, Enio, Enzo di Ampelio, Bernazzali Emilio fu .. Timoteo e Demania dello Stato, proprietari e usufruttuari

.....

sità nel Comune di ..Boretto..... segnati in catasto ai numeri 153-154.....

confinanti a nord il fiume Po-Est Muggia Giuseppe Sud Argine Po.....

Riconosciuto che gl'immobili predetti costituiti da boschi di pipoppo fiancheggianti il Po, presentano cospicui caratteri di bellezza naturale sia per se stessi, sia perchè elementi integranti di un notevole insieme paesistico

DICHIARA:

Gl'immobili sopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.....

.....

.....

La presente dichiarazione sarà notificata ad uno dei suddetti, anche per conto degli altri, in via amministrativa, a mezzo del meso comunale di Boretto.....

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

ROMA 15-NOV.1941 Anno XX.....

Il MINISTRO
Firmato BOTTAI 4

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver oggi notificato al Sig. Bernazzali Ampelio copia del presente decreto, consegnandola nelle mani del medesimo.

Boretto li. 10 - 1 - 1942 -

Il messo comunale

F° Illg.

Visto il Podestà

F° Illg.

Per copia conforme

Direttore Capo Divisione

F° Illg.

Esigete la trascrizione in conformità al capo

d'uff. il 10-3-42 - Vol. 1389 n° 1303 - Anno 1504

il Conservatore

Al

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali; Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione Provinciale di Reggio Emilia per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta i terreni alberati intestati alla Signora Gabrini Iole fu Sigi-fredo e al Demanio dello Stato, proprietari e usufruttuari;

.....
siti nel Comune di Boretto, segnato in catasto ai numeri 147-148 fogi II e 12
confinanti a nord il fiume Po = Est Zambelli Ida = Sud Argine Po

Riconosciuto che gl'immobili predetti Costituiti da boschi di pioppi fiancheggianti il Po, presentano cospicui caratteri di bellezza naturale sia per se stessi, sia perchè elementi integranti di un notevole insieme paesistico

DICHIARA:

Gl'immobili sopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497; e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
.....
.....

La presente dichiarazione sarà notificata alla Signora Gabrini Iole; in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Boretto

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma 15 Novembre 1911 XX
.....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di avere oggi notifi-
cato alla Sig. Cabrini Iole copia del presente decreto consegnandola nelle
mani della medesima.

Boretto li. 10 - 1 - 1942

Il messo comunale

F° Illg.

Il Podestà

F° Illg.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

F° Illg.

*Esigete la trascrizione in conformità del capo
d'uff. - il 20-3-42 - N° 1382 - R 1509 - dell'art. 56.*

Il Comissario

M

Vista la legge 29 giugno 1939-XVIII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali; Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n.1357 per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione Provinciale di Reggio Emilia per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, i terreni alberati intestati al Sig. Lupi Adamo Massimiliano e Demanio dello Stato, proprietari e usufruttuari.

.....
.....
.....
sità nel Comune di Boretto segnati in catasto ai numeri 162. - 161. - 160. - 158. - 159. - confinanti a Nord col fiume Po. Est. Genio Civile, Sud Argine destro del

Riconosciuto che gl'immobili predetti costituiti da boschi di di pioppi fiancheggianti il Po, presentano cospicui caratteri di bellezza naturale, sia per se stessi, sia perchè elementi integranti un notevole insieme paesistico;

DICHIARA:

Gl'immobilisopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata al suddetto Sig. Lupi Adamo di Massimiliano, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Boretto

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma 15 Nov. 1941 XX

Il sottoscritto messo comunale dichiara di avere oggi notificato al Sig. Lupi Adamo copia del presente decreto, consegnandola nelle mani del medesimo.

Boretto 10 - 1 - 1942 -

Il messo comunale

F° Illg?

Il Podestà

F° Illg.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

F° Illg.

*Esigete la trascrizione in conformità al capo
① Duff - 4 20 - 2.42 - Vol 1382 - N° 1368 - Classe 1562*

Il Comunque

Ill

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

5 (C. Vesole)
R. E. ?

Vista la legge 29 giugno 1939-XVIII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali; Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione Provinciale di Reggio Emilia per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, i terreni alberati intestati al Sig. Muggia Rag. Giuseppe fu Raffaele e Demanio dello Stato, proprietari e usufruttuari.

.....
.....
sità nel Comune di Boretto segnati in catasto ai numeri ..156 - 155 - Foglio II e 12 confinanti a Nord del fiume Po. = a Est Lupi Adamo = Sud Argine Po

Riconosciuto che gli immobili predetti ..Costituiti da boschi di pino= ..ni fiancheggianti il Po, presentano cospicui caratteri di Bellezza naturale; sia per se stessi, sia perchè elementi integrati di un notevole insieme paesistico.

DICHIARA:

Gl'immobili sopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.....

La presente dichiarazione sarà notificata al suddetto Sig. Muggia Rag. Giuseppe, in via amministrativa, a mezzo del mes o comunale di Boretto

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma 15 Novembre 1941 XX

IL MINISTRO
FIRMATO BOTTAI

Il sottoscritto messo comunale dichiara di avere oggi notificato
al Sig. Muggia Rag. Giuseppe copia del presente decreto, consegnandola
nelle mani del Sig. Rag. Muggia Giuseppe.

Boretto li. 13 - 2 - 1942-

Il ricevente
FO Muggia

Il messo comunale
F° Crimi

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione
F° Illg.

*Esiguita la transizione in conformità al d. n. 1
d'uff. il 20-3-42-xy. Val 1382 - P. 1569 - Clon 1568*

*Il Conservatore
Illg.*

1

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali; Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione Provinciale di ...Reggio Emilia..... per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta ...I terreni intestati alla Prebenda Parrocchiale di Boretto e al Demanio dello Stato, proprietari e usu fruttuari......

.....
 siti nel Comune di Boretto....., segnato in catasto ai numeri ...144 - 143 - Foglio II e 12.....
 confinanti a Nord fiume Po - Est Cantoni Serafino - Sud Argine del PO.....

Riconosciuto che gl'immobili predetti Costituiti da boschi di pioppi fiancheggianti il Po, presentano cospicui carattere di Bellezza naturale, sia per se stessi, sia perchè elementi integrati di un notevole insieme paesistico......

DICHIARA:

Gl'immobili sopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497; e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata alla suddetta Prebenda Parrocchiale di Boretto.....; in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Boretto.....

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma 15 Novembre 19 1 XX

IL MINISTRO
FIRMATO BOTTAI

Il sottoscritto messo comunale dichiara di avere oggi notificato
alla Prebenda Parrocchiale di Boretto copia del presente decreto,
consegnandola nelle mani di Don Borteti Pietro

Boretto li. 10 - 1 - 1942

Il messo comunale

F° Illg.

Il Podestà

F° Illg.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

F° Illg.

Assegnata la trascrizione - 29-3-42 - Vol = 1382 ^{N°: 1303} - L. 1562
Tome - ante -

Il Curatore.

Alleg.

1

Vista la legge 29 giugno 1939-XVIII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali; Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n.1357 per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione Provinciale di Reggio Emilia..... per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, i terreni alberati intestati al Sig. Cantoni Serafino, e Demanio dello Stato proprietari e usufruttuari.....

.....
sità nel Comune di Boretto..... segnati in catasto ai numeri 3084-3083..... confinanti a nord col fiume Po Est Gabrini Iole sud Argine del Po.....

Riconosciuto che gl'immobili predetti costituiti da boschi di pioppi fiancheggianti il Po, presentano cospicui caratteri di bellezza naturale sia per se stessi, sia perchè integranti di un notevole insieme paesistico.....

DICHIARA:

Gl'immobilisopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.....

La presente dichiarazione sarà notificata al Sig. Cantoni Serafino... fu Giuseppe....., in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Boretto.....

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.....

ROMA 15-NOV.1941 Anno XX.....

IL MINISTRO

Firmato BOTTAI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato al
Sig. Cantoni Serafino fu Giuseppe copia del presente decreto conse-
gnandola nelle mani di suo figlio Cantoni Ernesto.

Il Messo Comunale

F° Illg.

Visto il Podestà

F° Illg.

Boretto IO-I-1942

Per Copia Conforme il

Direttore Capo Divisione

F° Illg.

*Eseguita la trasmissione in conformità al capo.
di N. 1. 20-3-42. Val 1389 - ^{N. 1384} Benita - 1563
Al Conservatore*

Illg.

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali; Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione Provinciale di Reggio Emilia per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta I terreni intestati ai Sig. Zambelli Ida fu Saraffino, Agolini.. Dino, Giacomo, Ottorino, Virginia Egle, Olga fu Paradiso, Mori Giuseppe di Domenico e Zambelli Ida fu Serafino e Demanio dello Stato, Proprietari e usufruttuari.

siti nel Comune di Boretto, segnato in catasto ai numeri 150 - 149 - Foglio II e 12 confinanti a Nord fiume Po - Est Bernazzali Ampelio - Sud Argine del Po

Riconosciuto che gl'immobili predetti Costituiti da boschi di pioppi fiancheggianti il Po, presentano cospicui caratteri di Bellezza naturale, sia per se stessi, sia perchè elementi integrati di un notevole insieme paesistico

DICHIARA:

Gl'immobili sopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497; e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata ad uno dei suddetti, anche per conto degli altri; in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Boretto

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma 15 Novembre 1941 XX

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver oggi notificato alla Sign. Zambelli Ida copia del presente decreto, consegnandolo nelle mani del suo figlio Agalini Giacomo.

Boretto li. 9 - 1 - 1942

Il messo comunale

F° Illg.

Il Podestà

F° Illg.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

F° Illg.

*Eseguita la trascrizione in confronto del capo
d'ufficio il 20.3.42 - Vol. 1382 - N° 1365. Bull. 1565-*

Il Conservatore

LL


STUDIO TECNICO
INGEGNERE
B. CANTARELLI
BORETTO (Reggio Em.)

PROGETTO - VIALE PO -
PARCO DIVERTIMENTI

Planimetria



COPIATO

Aut. Ing. B. Cantarelli




Scala 1:2000

Comune di BORETTO



DATI catastali zona vincolata

1-Lupi Adamo fu M. N. 158	are 87,05	2 95,47
.. 159	.. 14,44	.. 20,22
2-Bassi Ferruccio fu A.	.. 156	.. 42,30 .. 57,10
.. 155	.. 6,12	.. 8,57
3-Bernazzani Ampelio	.. 153	.. 7,80 .. 10,53
.. 154	.. 1,25	.. 1,75
4-Zambelli Ida fu Ser.	.. 150	.. 10,05 .. 13,57
.. 149	.. 1,69	.. 2,36
5-Cabrini Tole fu Sig.	.. 147	.. 11,55 .. 12,13
.. 148	.. 2,99	.. 4,19
6-Cantoni Serafino fu S.	.. 3084	.. 11,20 .. 11,76
.. 3083	.. 2,70	.. 3,78
7-Prebenda Par. Boretto	.. 144	.. 7,05 .. 9,24
.. 143	.. 1,56	.. 2,18



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della zona della Pietra di Bismantova**

2

MINISTERO DELLA SANITÀ

Misure sanitarie contro il colera per le provenienze aeree da Etiopia, Somalia e Senegal. (Ordinanza 17 maggio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le notizie pervenute da parte dell'O.M.S. riguardanti la presenza di casi di colera in Etiopia, Somalia e Senegal;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronaviazione approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dall'Etiopia, Somalia e Senegal sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(3099)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Costituzione di un comitato di esperti per l'individuazione, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalità di impiego delle unità cinofile di soccorso da utilizzarsi dalla protezione civile nei casi di necessità. (Ordinanza n. 547/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata, per le esperienze fatte in occasione di recenti eventi calamitosi, l'opportunità di disporre nell'ambito dell'intero territorio nazionale di unità cinofile di soccorso da utilizzarsi dalla protezione civile nei casi di intervento;

Ritenuta la necessità di regolamentare con criteri uniformi le modalità di individuazione, preparazione e selezione delle unità cinofile di soccorso appartenenti ad associazioni o gruppi operanti nel settore della protezione civile, ai fini dell'impiego delle suddette unità con garanzia di efficienza;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi a tal fine della consulenza di un apposito comitato tecnico, composto da esperti cinofili e da membri di associazioni di protezione civile con riconosciuta capacità operativa;

Considerate le esigenze operative di questo Dipartimento; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' costituito nell'ambito del Dipartimento della protezione civile un comitato di esperti per l'individuazione, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalità di impiego delle unità cinofile di soccorso da utilizzarsi dalla protezione civile nei casi di necessità.

Art. 2.

Il comitato di cui all'art. 1 è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato ed è composto:

Capriolo pref. Giuseppe, capo servizio emergenze, vice presidente;

Noya cap. Claudio, rappresentante dei gruppi cinofili del comando generale Guardia di finanza;

Boffi dott. Carlo, rappresentante della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi Ministero dell'interno;

Fasani Luigi, presidente del gruppo sportivo cani utilità e difesa e componente del comitato tecnico razze utilità e difesa dell'Ente nazionale della cinofilia italiana;

Piccinelli Bruno, giudice internazionale dell'Ente nazionale della cinofilia italiana e presidente del comitato tecnico razze utilità e difesa dello stesso Ente;

Paglia ing. Mario, responsabile dei gruppi operativi della Associazione protezione volontaria civile di Bergamo;

Ferracane rag. Ermes, responsabile del gruppo cinofilo di soccorso della protezione volontaria civile di Bergamo;

Gallotti Giuseppe, presidente dell'unità cinofila di soccorso calamità e catastrofe « I Lupi » di Parma;

Faggioli arch. Marco, capo ufficio servizi tecnici e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, segretario;

Terranova prof.ssa Rosanna, responsabile del servizio volontariato Dipartimento della protezione civile, segretaria.

Art. 3.

Il comitato svolge compiti di consulenza al Ministro ai fini dell'adozione di iniziative necessarie alla formazione ed al corretto impiego delle unità cinofile e di soccorso, anche in funzione delle necessità territoriali di protezione civile.

Art. 4.

Al comitato è affidato, altresì, il compito di individuare le unità cinofile disponibili sul territorio nazionale e di predisporre un piano di utilizzazione in relazione alle esigenze territoriali di protezione civile.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile in caso di particolari situazioni di emergenze potrà disporre, a seconda delle esigenze, di tutte le unità cinofile individuate dal comitato.

Art. 6.

Al fine di estendere sull'intero territorio nazionale l'impiego delle strutture cinofile di soccorso, il comitato propone altresì al Ministro le iniziative, anche di carattere finanziario, necessarie per far fronte alle esigenze individuate.

Art. 7.

Le spese relative all'attività del comitato fanno carico al Fondo nazionale della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2980)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Castelnovo ne' Monti

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1984, n. 8266, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1355/1075 in data 19 febbraio 1985) è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona della « Pietra di Bismantova e zone adiacenti » sita nel comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2955)

Progr. n. 8266

PUBBLICATO ALL'ALBO
Comune di Castelnuovo ne' Monti
dal 25-5-85 al 26-8-85

IL MESSO COMUNALE

Gen...




GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Questo giorno di lunedì 31 (trentuno) del mese di dicembre dell'anno 1984 (millenovecentottantaquattro) si è riunita nella residenza di Viale Silvani, 6, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) TURCI LANFRANCO | - Presidente |
| 2) ALBERTINI RENATO | - Assessore |
| 3) ALESSI GIORGIO | - " |
| 4) BULGARELLI GERMANO | - " |
| 5) CEREDI GIORGIO | - " |
| 6) CHICCHI GIUSEPPE | - " |
| 7) CORTICELLI GIUSEPPE | - " |
| 8) TRIOSSI DECIMO | - " |

Funge da Segretario l'Assessore BULGARELLI GERMANO.



REGIONE EMILIA ROMAGNA
Dipartimento Servizi del Territorio
Urbanistica ed Edilizia

per copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giovanni De Marchi



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA SITA IN COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.

Prot. n.15909/UB

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la L.R. 1 agosto 1978, n. 26;

Vista la L.R. 29 marzo 1980, n. 23;

Visto il verbale in data 14 maggio 1975, con il quale la Commissione Provinciale per la protezione delle Bellezze Naturali di Reggio Emilia ha incluso nell'elenco delle localita' da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 sopracitata, la zona della "Pietra di Bismantova e zone adiacenti" sita nel Comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia);

Esaminati gli atti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione e' stato regolarmente pubblicato e che avverso la proposta di vincolo in oggetto non sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera n. 143 in data 20 maggio 1981 con la quale l'Istituto Regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna ha espresso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1978, il parere che la proposta di tutela paesistica della zona della "Pietra di Bismantova e zone adiacenti" sita in Comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) possa venire accolta;

Visto l'atto prot. n. 29/3.6 in data 8 giugno 1982 con il quale la Commissione Consiliare "Territorio e Ambiente" ha pure espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta;

Considerato:

- che la cosiddetta "Pietra di Bismantova" e' una singolare quanto unica rupe tabulare, di notevoli dimensioni, che si innalza con pareti verticali a strapiombo sui pendii dei versanti limitrofi all'abitato di Castelnuovo ne' Monti, conferendo al paesaggio un caratteristico ed inconfondibile aspetto percepibile da tutte le direzioni visuali e da grande distanza.

Tale morfologia varia ed irregolare si e' determinata per l'azione selettiva degli agenti di degradazione su diversi tipi litologici ed in funzione del particolare assetto strutturale.

L'emergenza paesaggistica e' integrata dalla presenza di una varieta' di ambienti molto ampia, che permette l'insediarsi di numerose specie vegetali e di interessanti forme floristiche e faunistiche, soprattutto alla sommita' della rupe.

Inoltre la zona e' caratterizzata dalla presenza di testimonianze storico-archeologiche di eta' eneolitica e del ferro e da resti di una struttura castellana.

Grande importanza rivestono anche le pendici degradanti tutto attorno alla Pietra di Bismantova in quanto concorrenti in maniera fondamentale alla creazione dell'immagine ambientale-paesaggistica, oltre ad essere sede delle presenze sopra citate.

Riconosciuto che la "Pietra di Bismantova e zone adiacenti" si configura come emergenza paesaggistica di primaria importanza e punto panoramico, dal piano sommitale, sull'Appennino e sulla pianura padana, citata come tale nel documento "I beni naturali dell'Emilia-Romagna" stampato a cura dell'Istituto per i beni artistici culturali naturali della Regione Emilia-Romagna nel 1980;

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1 agosto 1978, n.

26

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- la zona della "Pietra di Bismantova e zone adiacenti" sita nel Comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia), inclusa nell'elenco di cui al verbale della Commissione Provinciale di Reggio Emilia per la protezione delle bellezze naturali in data 14 maggio 1975 e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed e' quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

- Tale zona e' delimitata nel modo seguente: dal punto di intersezione del Rio Dorgola con la strada comunale per Carnola; quindi per tutto il rio Dorgola ed il suo pro-

lungamento sino all'intersezione con le linee di confine fra i Comuni di Castelnuovo ne' Monti e Villa Minozzo; da detta linea (lungo il corso del fiume Secchia) fino all'intersezione con il prolungamento con il fosso di Ca' del Buco, e da qui fino all'intersezione con la strada comunale Maro'-Casale; da detta strada fino all'intersezione con la S.S. 63, indi da un tratto della stessa S.S. 63 fino all'intersezione con la strada per Carnola; da detta strada fino al punto di partenza di descrizione del perimetro della zona.

- Il vincolo come sopra imposto comporta l'obbligo per i proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile in oggetto di non distruggerlo e di non introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio al suo aspetto esteriore che e' protetto dalla legge n. 1497/1939.

Essi debbono pertanto richiedere all'Amministrazione comunale competente l'autorizzazione a procedere all'esecuzione di qualsiasi opera che intendano intraprendere all'interno della zona vincolata;

- la planimetria come sopra delimitata, comprendente la zona della "Pietra di Bismantova e zone adiacenti" sita in Comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia), firmata dal Presidente di questa Giunta e controfirmata dal Segretario, fa parte integrante della presente deliberazione.

- - - - -

o m i s s i s


Verbale letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE : L. TURCI

IL SEGRETARIO : G. BULGARELLI

31 dicembre 1984

Copia conforme ad uso amministrativo.



L'ASSESSORE SEGRETARIO
BULGARELLI GERMANO

COMUNE di CASTELNOVO ne' MONTI
Provincia di Reggio Emilia

La presente copia composta di n°
fogli, è ~~conforme all'originale~~ esistente
presso questo ufficio.

*copie di copie
conforme*

Castelnovo ne' Monti, li **12 MAR 2008**

IL RESPONSABILE SETTORE
PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
Daniele Corradini



**GIUNTA DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA**


Allegato alla deliberazione
della Giunta n. **8966** in
data **31-12-1984**

IL SEGRETARIO
F.to

IL PRESIDENTE
F.to



Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Giovanni De Marchi)



I.G.M. scala 1:25.000
Foglio 85 - II N.E.
Castelnuovo ne' Monti
Foglio 85 - II S.E.
Cervarezza

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
di una zona sita in Comune di Ciano d'Enza
dominata dalla Rupe di Canossa e dalla Rupe
di Rossena**

3

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune di CIANO D'ENZA

Tutela della Rupe di Canossa
e delle zone limitrofe

Verbale Comm. prov.le 14.5.1975

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI - REGGIO EMILIA -

Verbale n. 1

L'anno 1975 il giorno 14 maggio alle ore 15 in Reggio Emilia, convocata nei modi di rito si è riunita la Commissione Provinciale per la protezione delle Bellezze Naturali di Reggio Emilia.

Sono presenti:

- 1) - Avv. ERMANNO GUARDASONI - Presidente
- 2) - Arch. ANGELO CALVANI - Sovrintendente ai Monumenti dell'Emilia - V. Presidente
- 3) - Dott. ACHILLE MARAMOTTI - Rappresentante degli Industriali
- 4) - Dott. STROZZI FILIPPO - Rappresentante Agricoltori
- 5) - Arch. QUINTILIO PRODI - Rappresentante Professionista
- 6) - Dott. GRAIF GIANCARLO - Membro aggregato - Ispettore Prov.le del Corpo Forestale.

Esplcia le funzioni di Segretario il Rag. Luciano Codeluppi, Funzionario dell'Amministrazione Provinciale.

L'o.d.g. sul quale si apre una discussione preliminare è il seguente:

PER C...
IL ...
(D...)

- 1) - Castelnuovo nè Monti - Tutela delle Pietra di Fismar, tova e delle zone adiacenti;
- 2) - Ciano d'Enza - Tutela della Rupe di Canossa e delle zone limitrofe; tutela del Castello di Rossena e delle zone limitrofe;
- 3) - Campagnola Emilia - Posteriori dell'Antica Corata di S. Bernardino e delle zone adiacenti;
- 4) - Varie.

Il Presidente, prima di procedere all'esame degli argomenti all'o.d.g. rivolge un breve indirizzo di saluto ai Commissari, rallegrandosi del fatto che, dopo anni di inattività, la Commissione abbia ripreso i lavori.

Il Vice Presidente si associa, confermando, per parte sua, che la Soprintendenza è pienamente disponibile nell'elaborazione di un vasto programma di valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e paesaggistico della Provincia di Reggio Emilia.

OMISSIS

PER COPIA CONFORME
IL SC...
(Dott. ... Colzani)

Esaurito l'argomento posto al n. 1 dell'o.d.g. si passa alla discussione del punto 2.

E' assente, benchè regolarmente invitato, il Sindaco di Ciano d'Enza, e viene ammesso in via provvisoria il Sig. Renato Cristofori, rappresentante della Pro-Canossa, il quale auspica a nome dei consociati un'attenta opera di tutela della Rupe e delle zone adiacenti.

Congedato il Sig. Cristofori, si passa alla definizione ed analisi del punto 2 dell'o.d.g.

Il Presidente propone di sottoporre alle disposizioni dell'art. 1 comma 3 e 4 della legge 29.6.1939 n. 1497 la fascia del Comune di Ciano d'Enza caratterizzata dalla presenza del Castello di Rossena e della Rupe di Canossa.

Il Castello di Rossena, infatti con la Pieve e la cinta fortificata nonchè con le zone adiacenti e la Torre della Guardia si configura quale complesso di notevole aspetto ambientale ed autentico, che conserva, nella sua morfologia le caratteristiche ed il ricordo dei tempi andati.

La contigua "Rupe di Canossa" e le zone adiacenti al di là delle evocazioni storiche e cui sono legate definiscono un quadro naturale aspro, duro e tormentato unico nella zona, caratterizzato dalla presenza di canali e forze sottostanti.

Inoltre la sommità della "Rupe" con i suoi ruderi matildici ed estensi, è un notevole punto di belvedere sul territorio circostante.

PER COPIA CONFORME
IL SINDACO
(Dott. *Angelo Calvani*)

Viene pertanto proposta la tutela di tutti gli immobili censiti ai fogli catastali n. 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 24 e 25 del Comune di Ciano d'Enza.

Con voti unanimi a palesi la Commissione approva e ratifica tale proposta di tutela.

Sono naturalmente esclusi dalla protezione gli immobili eventualmente sottoposti alle disposizioni della legge 1.6.1939 n. 1089.

OMISSIS

Con questi voti, alle ore 18,15 la seduta viene dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO

F.to CODELUPPI

IL PRESIDENTE

F.to GUARDASONI

PER COPIA CONFORME
IL SOCRIPTO PRESIDENTE
(Dott. Arch. Angelo Calvani)

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE
NATURALI, PANORAMICHE E
PAESISTICHE

Provincia di REGGIO EMILIA

Comune di CIANO DENZA

Seduta del 14.5.1975

Verbale n° 1

PER COPIA CONFORME
IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Angelo Calzavara)


Planimetria rapp. 1/25000

Il Presidente

Fts Guardasoni

Il Segretario

Fts Lodehuff



PARMA

ENZA

S. Polo

CIANO D'ENZA

d'Enza

Il Borgo

ROSSENA

Mezza Via

Riverzana

Casalecchio

Il Casale

La Dorsile

IL CANOSSA

Cerecola

Comune di
Vezzano
sul
Crostolo

Ca del Boschi

Casolino

Bronzato

Borghi

Cavandola

Salvapiana

Provincia

CEREDOLO DEI COPPI

Chessi

Selva

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Questo giorno di martedì 12 (dodici) del mese di marzo dell'anno 1985 (millenovecentottantacinque) si è riunita nella residenza di Viale Silvani, 6, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) TURCI LANFRANCO | - Presidente |
| 2) ALBERTINI RENATO | - Assessore |
| 3) BACCARINI CESARE | - " |
| 4) BULGARELLI GERMANO | - " |
| 5) CEREDI GIORGIO | - " |
| 6) CORTICELLI GIUSEPPE | - " |
| 7) COSTA RADAMES | - " |
| 8) NICOLINI RICCARDA | - " |
| 9) SELVATICI ENRICA | - " |
| 10) TRIOSSI DECIMO | - " |


Funge da Segretario l'Assessore BULGARELLI GERMANO.



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA SITA IN COMUNE DI CIANO D'ENZA (REGGIO EMILIA) AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N.1497.

Prot. n. 3587/UB

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26;

Vista la legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;

Visto il verbale in data 14 maggio 1975 con il quale la Commissione Provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Reggio-Emilia ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 sopracitata, la fascia del territorio comunale di Ciano d'Enza caratterizzata dalla presenza del Castello di Rossena e della Rupe di Canossa;

Esaminati gli atti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato regolarmente pubblicato e che avverso la proposta di vincolo in oggetto non sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera n. 143 in data 20 maggio 1981 con la quale l'Istituto Regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna ha espresso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 26/1978, il parere che la proposta di tutela paesistica della zona Rupe di Canossa, Castello di

Rossena e zone adiacenti possa venire accolta;

Visto l'atto prot. n. 29/3.5 in data 8 giugno 1982 con il quale la Commissione Consiliare "Territorio e Ambiente" ha pure espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta;

Considerato:

- che l'area della Val d'Enza rappresenta uno dei punti in cui la coltre alloctona delle "argille scagliose", col suo carico di esotici, è avanzata maggiormente verso l'attuale margine pedemontano della pianura;
- che anche in questo caso, analogamente a tutta l'area dell'Appennino parmigiano-modenese, sono implicate nella coltre grandi e piccole masse o zolle, tra cui spiccano le placche calcareo-arenacee di età miocenica, Canossa, Grassano e M.Tesa, residuo d'erosione della formazione che originariamente occupava tutta quest'area fino a Bergonzano, contenenti pregevoli faune fossili;
- che nel complesso alloctono sono poi abbastanza frequenti anche masse di rocce magmatiche basiche, intrusive o effusive, le cosiddette ofioliti (serpentine, gabbri e diabasi) che risaltano sempre nel paesaggio per la loro maggiore resistenza agli agenti esogeni;
- che molto nota è la rupe diabasica di Rossena in cui è possibile osservare la caratteristica struttura a cuscino rivelatrice del carattere subacqueo delle effusioni;
- che la bassa e brulla dorsale di alloctono indifferenziato (argille scagliose) che collega la rupe calcareo-arenacea di Canossa, su cui sorge l'omonimo castello, e la scura massa diabasica di Rossena, è incisa da calanchi che si elevano sul fianco sinistro della bassa Val d'Enza;
- che i cosiddetti calanchi di Canossa, che rivesono interesse anche da un punto di vista storico, formano, come tutti i calanchi scavati in questo complesso, un grandioso anfiteatro ad andamento E-W, che conferisce al paesaggio un aspetto cupo ed al tempo stesso imponente, formato da dossi arrotondati e non particolarmente

dirupati, intervallati da valleciole non molto incassate;


- che la Rupe di Rossena, con la Pieve, la cinta fortificata e la Torre della guardia, si configura quale complesso di notevole aspetto storico-artistico e ambientale;
- che, al di là delle evocazioni storiche a cui è legata la rupe di Canossa, nella zona sono presenti nuclei rurali di singolare interesse, che conservano tipologie medioevali, con numerose case a torre;
- che la sommità della "Rupe" è inoltre un notevole punto di belvedere sul territorio circostante;

Riconosciuto che per gli aspetti e le peculiarità sopra richiamate la zona del territorio comunale di Ciano d'Enza, dominata dalle Rupi di Rossena e di Canossa, presenta notevole importanza paesistica, sia per le caratteristiche proprie del sito che per le bellezze panoramiche che è possibile godere dalla sommità delle "Rupi" stesse;

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1978 n. 26

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a



La zona sita nel Comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia), dominata dalla Rupe di Canossa e della Rupe di Rossena e zone adiacenti, inclusa nell'elenco di cui al verbale della Commissione Provinciale per la protezione delle Bellezze naturali di Reggio-Emilia in data 14 maggio 1975, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, paragrafi 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


Tale zona comprende tutti gli immobili censiti ai fogli catastali n. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24 e 25 del Comune di Ciano d'Enza.

Il vincolo, come sopra imposto, comporta l'obbligo per i proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile in oggetto di non distruggerlo e di non introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio al suo aspetto esteriore,

che è protetto dalla legge n. 1497/1939.
Essi debbono pertanto richiedere all'Amministrazione Comunale competente l'autorizzazione a procedere all'esecuzione di qualsiasi opera che intendano intraprendere all'interno delle zone vincolate.

La planimetria, come sopra delimitata, comprendente la zona della Rupe di Rossena, Rupe di Canossa e zone adiacenti, sita in Comune di Ciano d'Enza, firmata dal Presidente di questa Giunta e controfirmata dal Segretario, fa parte integrante della presente deliberazione.

DA/bo




Verbale letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE : L. TURCI

IL SEGRETARIO : G. BULGARELLI

12 marzo 1985

Copia conforme ad uso amministrativo.



ASSESSORE SEGRETARIO

G. BULGARELLI

PROV. N°	1430
CLASSE	589

 **COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Prot. N. 2764/2104

Controllata senza rilievi ai sensi dell'articolo 45 della legge 10-2-1953, n. 62 nella seduta del 12 APR 1985

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Presidentessa

1430

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Dipartimento Servizi, del Territorio
Urbanistica ed Edilizia

per copia conforme all'originale
Il Responsabile del Servizio
Arch. Giovanni De Marchi



Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza approvata il 21/ 12/ 2006 dalla Commissione provinciale per le Bellezze Naturali di Reggio Emilia

3

espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

L'approvazione del progetto definitivo comporta – a norma dell'articolo 16 bis, comma 1 della L.R. 37/02 – variante agli strumenti urbanistici, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Le aree interessate insistono nel comune censuario di Monchio delle Corti.

I proprietari e coloro ai quali possa derivare un pregiudizio diretto dall'approvazione dell'atto possono prendere visione degli elaborati entro la scadenza del termine di deposito e presentare osservazioni entro i successivi venti giorni.

Responsabile del procedimento è il dott. ing. Tiziana Benassi.

Responsabile del procedimento espropriativo è il dott. Stefano Salsi.

IL DIRIGENTE
Maurizio Dallatana

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNICATO

Avviso di deposito proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza

Ai sensi dell'art. 139 del Codice dei Beni culturali, si avvisa che la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha approvato in data 21 dicembre 2006 la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza (art. 136, lett. d) del DLgs 42/04).

La proposta, che si compone di:

- a) relazione illustrativa;
- b) disciplina di tutela;
- c) tavola 1: zonizzazione di tutela;
- d) tavola 2: edifici e nuclei storici;

è pubblicata all'Albo pretorio dei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione del 28/2/2007, ed è depositato presso i seguenti uffici a disposizione del pubblico, a partire dal 28 febbraio 2007 e per 90 giorni consecutivi:

- Canossa – Sportello Edilizia, tel. 0522/248412; martedì dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, giovedì e sabato 8,30-13;
- San Polo d'Enza: Ufficio Edilizia privata, tel. 0522/241725, lunedì, giovedì, sabato dalle ore 10 alle ore 13;
- Provincia di Reggio Emilia: Ufficio Paesaggio e Parchi, tel. 0522/444487, martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Entro il termine dei successivi 30 giorni tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Programmazione territoriale – Servizio Valorizzazione e Tutela del paesaggio, Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

Dal primo giorno di pubblicazione sull'area interessata decorrono gli effetti di cui all'art. 146, comma 1 del Codice dei Beni culturali (necessità dell'autorizzazione paesaggistica).

LA DIRIGENTE
Anna Campeol

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNICATO

Provvedimento di declassificazione di strade provinciali

La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Correggio,

con Accordo di programma sottoscritto in data 11/10/1999 ed approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 20/10/1999, hanno, fra l'altro, stabilito di declassificare a viabilità comunale i seguenti tratti di strade provinciali, al termine dell'esecuzione di alcune opere stradali, connesse ai lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, ora terminati:

- SP n. 29 “Gavassa – San Martino in Rio”, tratto nel territorio del comune di Correggio;
- SP n. 49 “Correggio – San Martino in Rio”, nel tratto compreso tra San Biagio ed il confine con il comune di San Martino in Rio.

Entro il termine di 30 giorni, successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione del citato Accordo di programma, non è stata presentata nessuna opposizione avverso il provvedimento medesimo.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. del 19/8/1994, il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRIGENTE
Paolo Gandolfi

COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO PIACENTINO
– BOBBIO (Piacenza)

COMUNICATO

Costituzione del Comitato di Amministrazione dei beni civici nei comuni di Coli e Zerba – Decreto n. 1 del 12/2/2007

Il Presidente, vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278, recante norme per l'elezione dei Comitati per l'Amministrazione dei beni civici frazionali; vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive modificazioni ed agendo, pertanto, a seguito della delega da detta legge conferita; vista la deliberazione della Giunta della Comunità Montana dell'Appennino Piacentino n. 53 del 21/12/2006; considerato che il Comitato di Amministrazione dei sottoelencati beni civici (Comunelli) deve essere rinnovato; decreta:

Art. 1

Per domenica 29 aprile 2007 è fissata la convocazione dei cittadini residenti nei sottoelencati Comunelli ed iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni, per l'elezione dei Comitati di Amministrazione degli usi civici composto dal Presidente e da quattro Consiglieri:

- Comune di Coli: Aglio;
- Comune di Zerba: Cerreto.

Art. 2

Il Sindaco del Comune è incaricato di procedere alla formazione delle liste elettorali della frazione, distinte per maschi e femmine e in quadruplica copia (di cui una da esporre all'Albo comunale, una da esporre nella frazione interessata e una da inviare alla Comunità Montana dell'Appennino Piacentino), mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, includendovi solamente gli elettori residenti nella circoscrizione territoriale della frazione alla data della più recente revisione delle liste elettorali del Comune.

Art. 3

Le liste dei candidati, composte da un numero di candidati non superiore a quattro Consiglieri da eleggere, unitamente alla dichiarazione di accettazione alla carica di Presidente e di consigliere ed al programma devono essere presentate alla Segreteria del Comune entro le ore 12 del 31/3/2007 ed essere sottoscritte da tre elettori della frazione, esclusi i candidati stessi.

Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei pre-

TITOLO VINCOLO

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136, lett.d) del Dlgs 42/2004) dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza.

PREMESSA

L'elevata valenza storico-testimoniale ed estetico percettiva del territorio canossiano è alla base dell'istituzione di uno specifico vincolo paesaggistico ai sensi della previgente legge 1497/39, apposto dalla Regione con deliberazione della giunta regionale n.1430 del 12 marzo 1985, sulla base di una proposta della commissione provinciale per le Bellezze Naturali risalente al 1975.

Tale proposta indicava, quali aree da sottoporre a tutela, i fogli catastali compresi tra gli abitati di Canossa, Casalino e Rossena; la Regione decretava successivamente il vincolo su tali fogli che tuttavia, a seguito della meccanizzazione del catasto, sono attualmente riferiti a superfici territoriali diverse da quelle originariamente individuate e perimetrare dalla commissione provinciale.

Quanto sopra esige quindi una revisione della perimetrazione dell'area di tutela, da attuarsi in base al nuovo codice dei Beni Culturali (dlgs n.42/2004), nonché del protocollo di collaborazione tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Emilia Romagna in materia di paesaggio.

Tenendo quindi conto dell'evoluzione del concetto di paesaggio e dei nuovi indirizzi che disciplinano la materia si è proceduto all'individuazione di una nuova e più attuale perimetrazione dell'ambito sottoposto a tutela e valorizzazione.

Pertanto, una volta approvata dalla Regione, la presente proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico sostituirà a tutti gli effetti (ivi compresa la perimetrazione) quella approvata con la citata deliberazione regionale del 1985.

MOTIVAZIONE

Il territorio canossano, ricadente nei Comuni di Canossa (ex Ciano d'Enza) e San Polo d'Enza, riveste notevole interesse paesaggistico perché possiede una sua specifica identità, ovvero un suo paesaggio caratteristico e specifico, che rappresenta la sintesi percettiva di una complessa ed equilibrata interrelazione tra particolari ed esclusive componenti naturali e storico culturali.

Uno degli elementi fondamentali che definiscono questa identità di paesaggio è rappresentato dall' assetto geologico in cui il litotipo dominante è costituito dal complesso argilloso caotico mesozoico sul quale si sono venuti ad innescare processi di erosione selettiva e residuale che hanno determinato la formazione della rupe di Canossa (arenaria di Bismantova) e delle rupi ofiolitiche di Rossena e di Campotrera.

I processi morfogenetici si sono attuati su questa grande coltre argillosa in modo caratteristico, innescando, oltre ai fenomeni di erosione selettiva che hanno dato origine alle rocche castellane, anche marcati eventi di erosione di valle con creazione di profondi solchi vallivi in corrispondenza dei rii di Vico e di Cerezola. Analogamente, verso ovest, si ha uguale riscontro per quanto attiene il torrente Enza.

Il contesto geologico, unito ai citati processi morfogenetici, ha quindi dato origine a “forme strutturali” ben chiare ed esclusive del territorio canossano e permette anche di individuare linee fisiche che delimitano l'intero perimetro.

Sotto un profilo morfologico, questo particolare contesto paesaggistico può quindi essere assimilato ad una lunga dorsale ricompresa tra due solchi vallivi confluenti nell'alveo dell'Enza, caratterizzati in sommità da aree sub-pianeggianti che interconnettono tra loro i principali esempi di erosione residuale (rupi di Canossa, Rossena e Campotrera).

Nei pressi della rupe di Canossa è, inoltre, assai rappresentativo un ampio anfiteatro calanchivo apertosi in corrispondenza di argille mesozoiche.

L'assetto vegetazionale presenta carattere di omogeneità: prevalgono, infatti, le aree boschive a querceto “submontano”, localmente a carattere mesofilo o aridofilo a seconda dell'esposizione di versante. Discretamente estese sono inoltre le aree con dinamiche vegetazionali attive sviluppatasi in corrispondenza di coltivi abbandonati. Le parti sommitali della dorsale sono, invece, prevalentemente occupate da coltivi, di tipo essenzialmente foraggiero.

Altra fondamentale componente che determina la connotazione paesaggistica di questo territorio è costituita dall'insediamento storico caratterizzato dalla presenza del castello di Canossa e del castello di Rossena con la vicina torre di Rossenella, emergenze architettoniche di eccezionale importanza storico-culturale, e del complesso sistema insediativo dei borghi ubicati nelle adiacenti aree sub-pianeggianti.

La significatività percettiva di questi borghi è accentuata dalla frequente presenza di case a torre, mentre la loro fisionomia complessiva è caratterizzata dall'uso di materiali che sono diretta espressione delle caratteristiche ambientali del luogo (arenaria, roccia ofiolitica, legname, ecc.). Nell'architettura dei borghi si ritrovano ricorrenti tipologie di portali, di finestre, di paramenti murari, di intonaci, di cromatismi, di manti di copertura, di sporti dei tetti e, più in generale, tecniche legate all'uso di materiali locali ed a modalità costruttive che si sono mantenute costanti nell'arco di alcuni secoli (dal tardo Medioevo alla fine dell'Ottocento).

Altra caratteristica particolare del territorio canossano è la sua ampia visibilità: all'interno dell'area canossana sono infatti presenti alcuni punti di visuale “privilegiata” dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del paesaggio.

L'ambito territoriale sopra descritto costituisce, quindi, un'area di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, dove i valori geomorfologici e naturalistici della collina reggiana si fondono, integrandosi con le emergenze architettoniche ed il sistema insediativo storico; deve, quindi, essere sottoposto a precise ed efficaci misure di tutela secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

DESCRIZIONE VINCOLO

L'equilibrato e preciso sovrapporsi delle componenti geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e storico culturali che hanno dato origine al territorio canossano, ne permettono quindi una precisa perimetrazione e, nel contempo, ne determinano anche una precisa ed esclusiva connotazione paesaggistica.

La perimetrazione dell'ambito oggetto di tutela ricomprende quella porzione di territorio compresa tra la Rocca di Canossa, la Rocca di Rossena e la riserva Naturale Orientata della Rupe di Campotrera, delimitato verso ovest dal fondovalle Enza, a sud dal fondovalle del Rio Cerezzola, a nord dal crinale di Grassano-Vico e ad est dal crinale Cavandola-Rio Campola.

L'individuazione di cinque fondamentali "visuali paesaggistiche principali" integrate con la valutazione delle componenti naturali e storico culturali, ha consentito di articolare l'intera area secondo una zonizzazione paesaggistica declinata in quattro livelli di tutela:

Il primo livello di tutela:

è individuato in corrispondenza di aree situate nelle immediate adiacenze della rocca di Canossa, di Rossena, di determinati settori di alcuni borghi storici, delle principali emergenze geomorfologiche e nelle zone di origine puntuale di ogni visuale principale. Esso prevede il più elevato livello di controllo e regolamentazione delle trasformazioni del paesaggio esistente, al fine di evitare la modifica di una fisionomia specifica ed ormai consolidata dei principali beni naturali e culturali dell'area di tutela.

Il secondo livello di tutela:

si applica alle aree di maggiore sensibilità percettiva rispetto alle visuali principali, principalmente caratterizzate da una morfologia fortemente "emergente" e percettiva, come ad esempio crinali, "alti morfologici" e "alti orografici".

Il terzo livello di tutela:

si applica alle zone di minore sensibilità percettiva rispetto alle visuali principali, nella maggior parte contigue a quelle di secondo livello, per le quali occorre applicare specifici indirizzi normativi.

Il quarto livello di tutela:

si applica alle zone più esterne, che non ricadono necessariamente all'interno dei cono percettivi delle principali visuali, ma che sono comunque comprese entro la zona paesaggistica omogenea di Canossa - Rossena e costituiscono ineludibile compendio delle principali particolarità monumentali presenti in zona. Al suo interno ricadono terreni caratterizzati da versanti a forte acclività, zone prive di insediamenti, zone boschive o sottoposte a vincolo idrogeologico.

Perimetro di tutela di edifici e nuclei storici:

è, inoltre, individuato il perimetro di *edifici e nuclei storici* finalizzato alla tutela della eventuale presenza di materiali archeologici in corrispondenza dei nuclei storici di antico impianto.

L'individuazione degli edifici e dei nuclei storici è riferita al catasto di primo impianto.

Fermo restando il rispetto di quanto disposto al Titolo I del Capo VI del Dlgs 42/2004 relativamente al ritrovamento di beni archeologici, i seguenti interventi edilizi: nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti che interessino ulteriori sedimi, ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, ricompresi entro il perimetro di tutela di edifici e nuclei storici, sono subordinati alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

DISCIPLINA DI TUTELA

All'interno dell'**Area di tutela** (individuata nella tav.1) **sono consentiti**:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, od al ripristino delle componenti naturali e paesaggistiche e dei relativi equilibri, da attuarsi sulla base di specifici progetti di tutela e di riqualificazione. In particolare:
 - a/1. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate al controllo ed alla fruizione delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta. L'installazione di tali attrezzature, sia fisse che mobili, può essere prevista e attuata solo se correttamente integrata nel contesto;
 - a/2. la realizzazione o manutenzione di percorsi escursionistici, da effettuarsi con particolare attenzione alle tecniche di intervento e all'utilizzo di materiali compatibili;
- b. le attività di **vigilanza, ricerca scientifica, studio ed osservazione**;
- c. gli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, nonché di ristrutturazione degli edifici esistenti** anche con possibilità di ampliamento, qualora consentito dagli strumenti urbanistici comunali, con le seguenti specificazioni:
 - c/1 nei casi in cui l'intervento sia attuato su strutture incongrue dell'area canossana, tale intervento è ammesso subordinatamente alla predisposizione del progetto di riqualificazione integrale dell'edificio, da effettuarsi in base alla tipologia edilizia caratteristica dell'area oggetto di vincolo e alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale;
 - c/2. per gli edifici aventi caratteristiche non congrue alle caratteristiche del paesaggio locale, la possibilità di incremento di volume è subordinata alla attuazione di un progetto complessivo di riqualificazione paesaggistica da effettuarsi in base alla tipologia edilizia caratteristica dell'area oggetto di vincolo e alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale;
 - c/3 nelle zone di primo livello di tutela, per gli edifici esistenti non destinati all'agricoltura, sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente;
- d. la **demolizione** di manufatti aventi caratteristiche paesaggistiche incongrue e la loro **ricostruzione** entro il limite dell'aumento di volume ammesso dallo strumento urbanistico comunale, anche con diversa destinazione d'uso, purché coerente con la tipologia edilizia caratteristica dell'area oggetto di vincolo e con le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale, nonché interventi volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti.
Tale modalità di intervento non è ammessa nelle zone di primo livello di tutela;
- e. la **nuova edificazione**, purché ammessa dallo strumento urbanistico comunale:
 - e/1. la **nuova edificazione** all'interno degli edifici e nuclei storici (Tav.2), che abbia carattere di saturazione del tessuto insediativo esistente e svolga una funzione di organica "ricucitura" del contesto storico di borgo. Tale modalità di intervento non è ammessa nelle zone di primo livello di tutela;

- e/2. nelle zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di nuove costruzioni, a “saturazione” di ambiti edilizi o urbanizzati già esistenti, le cui caratteristiche costruttive siano rispondenti alle tipologie caratteristiche del contesto. Le nuove costruzioni dovranno essere corredate di un progetto del verde che determini l’efficace mitigazione percettiva del volume edilizio. La disposizione delle nuove costruzioni in rapporto al territorio e al costruito storico deve attenersi all’individuazione delle matrici insediative storiche di riferimento;
- e/3. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di nuove costruzioni, conformemente a quanto consentito dallo strumento urbanistico comunale, e con caratteristiche costruttive coerenti con il contesto circostante. La disposizione delle nuove costruzioni deve attuarsi in modo da formare un unico aggregato che per conformazione si ponga in continuità con i nuclei rurali di antico impianto. Le nuove costruzioni dovranno essere corredate di un progetto del verde che determini l’efficace mitigazione percettiva del volume edilizio;
- f. nelle zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela, l’individuazione di **nuove aree di espansione**, purché prevedano la realizzazione di edifici tra loro aggregati e non in forma isolata di singole costruzioni, e siano comunque in diretta prossimità con i nuclei rurali già esistenti in modo da configurarsi come diretta emanazione e prosecuzione “edificatoria” degli stessi. Le nuove costruzioni dovranno essere corredate da un progetto del verde che determini l’efficace mitigazione percettiva del volume edilizio;
- g. i **cambi di destinazione** di manufatti edilizi esistenti, purché non determinino modifiche alle caratteristiche estetiche, volumetriche e percettive dell’edificio, con esclusione, nel primo, secondo e terzo livello di tutela, degli usi legati alle attività produttive incompatibili con le finalità di tutela di dette zone;
- h. la realizzazione, manutenzione ed il ripristino delle **infrastrutture (opere di urbanizzazione)** indispensabili all’utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti tecnologici, compatibilmente con il contesto paesaggistico;
- h/1. nelle zone di primo livello la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili all’utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, comunque, in subordine alla completa mitigazione paesistica - percettiva del nuovo tracciato;
- h/2. nelle zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela la realizzazione di nuovi tracciati di infrastrutture viarie indispensabili all’utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti qualora il nuovo tracciato risulti più coerente con le caratteristiche paesaggistiche dei siti interessati;
- h/3. sottoporre la viabilità storica rurale ad interventi di manutenzione, sistemazione e ampliamento della sede sino a 3,50 metri lineari di larghezza, a condizione che ciò non comporti la soppressione o il pregiudizio di eventuali elementi di arredo e pertinenze presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponticelli ed altri elementi similari nonché tratti eventualmente lastricati o selciati che devono in ogni caso rimanere integri;
- i. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di **strade, impianti per l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per i sistemi tecnologici e per il trasporto dell’energia** a servizio diretto degli insediamenti locali, purché compatibili con il contesto paesaggistico e coerenti con i piani sovraordinati;

- j. l'esercizio **dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica di allevamento**:
- j/1. nelle zone di primo livello di tutela, esclusivamente sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola con modalità rispettose della tipologia e del paesaggio circostante;
 - j/2. nelle zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, anche di nuovo impianto, ma esclusivamente in forma non intensiva;
 - j/3. nelle zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela, l'adeguamento nonché la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari;
 - J/4. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di **rustici aziendali** ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, domiciliati e residenti in zona, compatibilmente con la tipologia edilizia ed il contesto paesaggistico circostante;
- k. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di opere e manufatti finalizzati **ad attività produttive di tipo artigianale**, purchè previste nello strumento urbanistico comunale, **o di pertinenza di attività agricole, allevamenti o trasformazione** dei prodotti in conformità con la tipologia edilizia ed il contesto paesaggistico circostante. Le nuove costruzioni dovranno avere una superficie coperta conforme agli indici ammessi dal vigente strumento urbanistico comunale e non eccedere comunque 300 mq di superficie utile e 7,5 metri di altezza, nelle zone di terzo livello di tutela, e 400 mq e 7,5 metri di altezza, nelle zone di quarto livello;
- l. gli interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di **infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti**, nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali esistenti. Sono consentite modeste modifiche del tracciato dettate da motivi di sicurezza, subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico, nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;
- l/1. nelle zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di nuove infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, purché compatibili con il contesto e subordinatamente alla predisposizione ed attuazione di specifici progetti di inserimento paesaggistico;
- m. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di **invasi per la raccolta e lo stoccaggio di acqua** per usi agricoli di cubatura complessivamente inferiore ai 5.000 mc per le zone di terzo livello, e ai 10.000 mc per le zone di quarto livello, conformemente alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale e di un adeguato inserimento paesaggistico, previa attuazione di un progetto di mitigazione percettiva basato sulla posa di specie autoctone. In particolare, esso dovrà essere corredato da una orlatura arborea da collocarsi lateralmente o in testata: per invasi di prevalente estensione in larghezza, occorre collocare il corredo arboreo nelle due testate estreme, in modo da mitigare l'effetto percettivo dell'invaso stesso;


- n. le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni **idropotabili** che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;
- o. gli interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento degli impianti idropotabili, metanodotti ed altre analoghe infrastrutture tecnologiche, purché non determinino irreversibili alterazioni degli elementi naturali e paesaggistici dell'area;
 - o/1. nelle zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela, tutte le **opere e le reti tecnologiche** interrate necessarie al soddisfacimento delle esigenze idropotabili e in generale a garantire una corretta dotazione di opere al servizio degli insediamenti che ricadono nelle zone di tutela;
- p. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di **impianti tecnici e tecnologici** di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, supportati da un progetto di mitigazione percettiva e cromatica basato sulla posa di specie vegetali autoctone;
- q. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, la realizzazione di **elettrodotti interrati o, qualora fuori terra**, di potenza inferiore o pari ai 15 Kw, purché realizzati con cavi a treccia sorretti da pali cilindrici in legno o in materiale avente analogo aspetto percettivo;
- r. **impianti per telefonia mobile e emittenza telefonica e radiotelevisiva;**
 - r/1. nelle zone di terzo livello di tutela, la realizzazione di **stazioni per telefonia mobile** caratterizzate da antenne di tipo "condensato" poste all'interno di pali-albero, a completa mitigazione percettiva, a conformazione e cromatismo simile a quello delle specie vegetali autoctone, di altezza non eccedente i 12 metri lineari. Il "palo-albero" dovrà essere collocato in contiguità o all'interno di aggruppamenti arborei, conformemente alle esigenze di propagazione e ricezione. Il tinteggio dello shelter dovrà essere scelto nella gamma cromatica che va dal verde al marrone, in modo da risultare poco impattante. La recinzione dovrà essere scelta nell'ambito delle tipologie contemplate nello specifico abaco di riferimento. La realizzazione della stazione deve essere inoltre supportata da un progetto di inserimento paesaggistico basato sulla posa di specie vegetali autoctone;
 - r/2. nelle zone di quarto livello di tutela, la realizzazione di **stazioni per telefonia mobile** caratterizzate da pali recanti antenne di tipo "condensato" strettamente aderenti al palo stesso; il palo non dovrà eccedere l'altezza di 15 metri, essere a sezione cilindrica di diametro non superiore ai 40 cm, tinteggiato con le scelte nella gamma cromatica che va dal verde al marrone, in modo da risultare poco impattante. E' consentita la realizzazione di tiranti a filo, anch'essi tinteggiati. Il tinteggio dello shelter dovrà essere analogo a quello del palo. La recinzione dovrà essere scelta con attenzione all'uso di materiali naturali. La realizzazione della stazione deve essere supportata da un progetto di mitigazione percettiva basato sulla posa di specie vegetali autoctone ed altre cautele relative all'utilizzo di materiali naturali;
 - r/3. nelle zone di quarto livello di tutela, la realizzazione di impianti atti alla **trasmissione di segnali radiotelevisivi e telefonici**, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni, supportati da un progetto attuativo di mitigazione percettiva e cromatica basato sulla posa di specie vegetali autoctone e sull'adozione di cromatismi scelti nella gamma cromatica che va dal verde al marrone, in modo da risultare poco impattante;

- s. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, nonché, solo per le zone di secondo, terzo e quarto livello di tutela, modesti ampliamenti, degli **insediamenti cimiteriali**, purché effettuati in modo tale da determinare la riqualificazione paesaggistica delle situazioni di incongruità eventualmente esistenti, in conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale in vigore;
- t. **gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi;**
- u. la posa di **essenze arboree ed arbustive ornamentali**, secondo disposizioni d'impianto coerenti con i segni territoriali e la vegetazione esistente;
 - u/1. la manutenzione del verde, da attuarsi esclusivamente sulla base delle corrette tecniche di potatura e riordino delle chiome;
- v. nelle **aree forestali e boschive** si applicano le prescrizioni di massima di polizia forestale. Sono ammessi, in particolare:
 - v/1. la realizzazione nei terreni boscati di opere di difesa idrogeologica e idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento alla legislazione vigente in materia, nonché al programma regionale di sviluppo nel settore forestale;
 - v/2. le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale purché di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, che non comportino l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri.
Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legislazione vigente in materia, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Per tutte le piste ed opere di cui sopra è fatto obbligo di procedere alla sistemazione, rimodellamento e rinaturazione delle scarpate e del sedime. Apposita cauzione, pari all'ammontare dei costi di riassetto ambientale e naturalistico, viene preliminarmente depositata presso il Comune di Canossa e trattenuta sino alla ultimazione dell'intervento di ripristino;
 - v/3. le attività di **ceduazione**, con i seguenti limiti:
nelle zone di primo livello di tutela, con intervalli di tempo pari a due volte la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Il rilascio delle matricine deve corrispondere al doppio di quanto previsto dalle prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
nelle zone di secondo livello, con intervalli di tempo pari a una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale. Il rilascio delle matricine deve corrispondere ad una quantità pari ad una volta e mezzo di quanto previsto dalle prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
nelle zone di terzo livello, con il mantenimento di un numero di matricine che deve corrispondere ad una quantità pari ad una volta e mezzo di quanto previsto dalle prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
 - v/4. l'attraversamento dei **terreni boscati** da parte di impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di linee telefoniche, purché siano soddisfatte, oltre alle prescrizioni degli strumenti sovraordinati, anche le seguenti condizioni:
 - la mancanza di effetti o interferenze con il locale contesto paesaggistico,

- la completa rinaturazione, mitigazione e mascheramento degli stessi, senza lasciare alcun relitto visivo in forma di varco, pista di esbosco o altro,
 - se esclusivamente al servizio di attività preesistenti e dei locali centri abitati,
 - insussistenza di alternative, ferma restando la attuazione della valutazione di incidenza;
- v/5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti all'interno dei **terreni boscati** qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, in conformità alle leggi vigenti;
- v/6. la raccolta dei **prodotti secondari del bosco**, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali, dai regolamenti di gestione dell'area SIC di Canossa-Campotrera, dal programma di gestione della RNO Rupe di Campotrera e dalle altre prescrizioni specifiche;
- v/7. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo all'interno dei **terreni boscati**, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali;
- w. le **attività escursionistiche**, anche all'interno dei terreni boscati, nonché le **attività ricreative** compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- x. nelle zone di terzo e quarto livello di tutela, le seguenti **attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero**, qualora consentiti dagli strumenti di pianificazione locale e purchè compatibili con la tipologia edilizia ed il contesto paesaggistico circostante:
- i parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie, previa attuazione di un progetto di mitigazione percettiva basato sulla posa di specie vegetali autoctone;
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, previa attuazione di un progetto di mitigazione percettiva basato sulla posa di specie vegetali autoctone;
 - zone alberate di nuovo impianto, utilizzando le specie autoctone;
 - attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero, previa attuazione di un progetto di mitigazione percettiva basato sulla posa di specie vegetali autoctone e arredi congrui con la tipologia edilizia locale;
- A. **sondaggi archeologici nel perimetro di tutela di edifici e nuclei storici** (individuato nella tav. 2): fermo restando il rispetto di quanto disposto al Titolo I del Capo VI del Dlgs 42/2004 relativamente al ritrovamento di beni archeologici, i seguenti interventi edilizi: nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti che interessino ulteriori sedimi, ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, ricompresi entro il perimetro di tutela di edifici e nuclei storici, sono subordinati alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione;
- B. **rapporti del vincolo con le norme del PTCP:**
entro il perimetro dell'ambito soggetto a vincolo di cui all'art. 136 del Dlgs 42/2004 valgono le presenti norme, fatte salve quelle del PTCP vigente, qualora più restrittive;
- C. **rapporti del vincolo con le norme della Riserva Naturale Orientata della Rupe di Campotrera:**

entro il perimetro della Riserva Naturale Orientata della Rupe di Campotrera valgono le norme contenute nel relativo atto istitutivo (Deliberazione Regionale. n. 1268 del 13 ottobre 1999 e s.m.i.);

- D. **rapporti con il SIC IT4030014, Rupe di Campotrera-Rossena:**
relativamente al sito di interesse comunitario si applicano le misure di tutela e salvaguardia previste dalla normativa vigente.



 **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE BELLEZZE NATURALI
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
(art. 136, lett.d) del Dlgs 42/2004) dell'area ad elevato pregio
paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza.


TAV. 1 - ZONIZZAZIONE DI TUTELA

-  PRIMO LIVELLO DI TUTELA
-  SECONDO LIVELLO DI TUTELA
-  TERZO LIVELLO DI TUTELA
-  QUARTO LIVELLO DI TUTELA

-  LIMITE AREA DI VINCOLO (ART. 136, Dlgs 42/2004)

scala 1:10000





 **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE BELLEZZE NATURALI
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
(art. 136, lett.d) del Dlgs 42/2004) dell'area ad elevato pregio
paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza.

TAV. 2 - EDIFICI E NUCLEI STORICI

-  PERIMETRO DI TUTELA DI EDIFICI E NUCLEI STORICI
-  EDIFICI E NUCLEI STORICI
-  LIMITE AREA DI VINCOLO (ART. 136, Dlgs 42/2004)

scala 1:10000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
di una zona delle valli di Novellara sita nei
Comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, No-
vellara, Guastalla e Fabbrico**

4

che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante l'area suddetta, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino a punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zanonone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GIASSO

(5357)

3

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle valli di Novellara sita nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché: le valli di Novellara sono una delle arce più caratteristiche e suggestive della pianura reggiana, dal raro valore storico-paesaggistico e naturalistico, frutto della spontanea fusione fra natura e lavoro umano plurisecolare.

Tale paesaggio, consolidato nel corso dei secoli da una continua utilizzazione rurale rimasta inalterata nelle forme e nei metodi, ha acquisito un aspetto caratteristico e irripetibile all'interno del reggiano.

L'osservazione di tale ambito fisico offre scorci singolari su di un piano continuo frammentato in specchi d'acqua dalle forme regolari, intercalati dai riquadri delle colture.

Si colgono così suggestive immagini prospettiche della successione dei campi omogenei, con colori dai toni freddi, delimitati dal reticolo geometrico monocromatico dei canali, fossi, scoli o dalle strade e dei viottoli; all'interno di tale quadro pittorico insospettiti giochi di luce e meravigliosi effetti ottici creati dall'acqua e dal suo movimento.

Le valli di Novellara, per la presenza di un'avifauna collegata alle zone umide, sono diventate un biotopo di eccezionale valore scientifico e tale specificità rende l'area oggetto di studi naturalistici di importanza nazionale. L'essere l'area una delle ultime zone umide del reggiano l'individua, infatti, come zona « faunistica », nella quale si insediano specie stanziali e nei vari periodi dell'anno specie avicole migratorie. In primavera, quando sono allagate le risaie, sono presenti i piro-piro, gambecchi, beccaccini, decine di cavalieri d'Italia, oltre che a varie specie di palmipedi, tra cui citiamo i germani, marzaiole, canapiglie morette. Abituati uccelli stanziali delle valli sono gli aironi, i tarabusi, le garzette. A rendere eccezionale questo biotopo è la ricca presenza di rapaci diurni, fra i quali risaltano la maestosa poiana e il falco di palude e rapaci notturni, insediati stabilmente nelle vecchie abitazioni rurali disabitate, quali barbogianni, allocchi, gufi comuni, civette.

Detto comprensorio risulta godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Farnetta II sulla strada a 1,5 km a nord-ovest di Novellara, si segue questa verso nord-Ovest fino a Carrobbiola, poi verso nord fino al ponte Delfina sulla Fossa di Confine, si segue questo corso d'acqua verso est, poco oltre alla località Torrione Reggiolise si scende a sud lungo il confine comunale, poi un breve tratto verso est e di nuovo verso sud lungo la strada Campagnola vecchia, poi l'arginale verso sud-ovest e ovest da Pascolo Vecchio al ponte della Croce, poi seguendo la strada arginale verso nord-ovest fino all'incrocio con il canale della Minora che si segue verso sud-ovest fino al monte di Sotto, si segue infine l'argine del Frassenello fino a raggiungere Farnetta II tramite una breve carreggiabile verso sud;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata è motivata dalle previsioni relative alle aree rurali, che consisterebbero nella realizzazione di infrastrutture e di fabbricati di servizio all'agricoltura e alla zootecnica, con conseguenti gravi alterazioni per la località stessa e il paesaggio circostante. Pertanto, il comparto paesistico delle valli di Novellara, presentando una singolare connotazione paesaggistica, non può assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa, perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle valli di Novellara sito nei comuni di: Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, uGastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a causa della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Farnetta II, sulla strada a 1,5 km a nord-ovest di Novellara, si segue questa verso nord-ovest fino a Carrobbiola, poi verso nord fino al ponte Delfina sulla Fossa di Confine, si segue questo corso d'acqua verso est, poco oltre alla località Torrione Reggiolese, si scende a sud lungo il confine comunale, poi un breve tratto verso est e di nuovo verso sud lungo la strada Campagnola vecchia, poi l'arginale verso sud-ovest e ovest da Pascolo Vecchio al ponte della Croce, poi seguendo la strada arginale verso nord-ovest fino all'incrocio con il canale della Minora che si segue verso sud-ovest fino al monte di Sotto, si segue infine l'argine del Frassenello fino a raggiungere Farnetta II tramite una breve carreggiabile verso sud;

- In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5558)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.


Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Casa Ghirardi » e Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);






MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art.2
 Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Valli di Novellara sita nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e
Fabbrico (RE)
 Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M. 61
 Elementi nn. 74 I 50 - 74 IV SE Scala 1: 25.000

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del territorio dei Fontanili e del bosco Gole-
nale sito nel Comune di Gattatico**

5

lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985, ha riferito che:

la zona è suscettibile di una molteplice serie di rischi, ed inoltre molti interventi previsti, quali ad esempio, la costruzione di un metanodotto, l'installazione di antenne sul Monte Fosola, l'espansione edilizia, la realizzazione di un elettrodotto a sud del Castello, comprometterebbero irreversibilmente i pregiati caratteri ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti » sito nel comune di Carpineti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti », possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Dorsale dei Carpineti » nel comune di Carpineti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestra, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giara, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada

provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella, lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Carpineti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei fontanili e del bosco golenale sito nel comune di Gattatico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio dei fontanili e del bosco golenale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in questione raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. La zona dei « Fontanili » di Gattatico raccoglie cospicue testimonianze di questo armonioso paesaggio, organicamente connesso ad un ambiente che conserva discreti livelli di naturalità. È in questa luce che le boscaglie golenali dell'Enza, le siepi contornanti i bordi dei « Fontanili », i filari di salice bianco delimitanti parte della

rete di irrigazione e di scolo, assumono un valore che va oltre l'intrinseco interesse naturalistico, per divenire elementi di un più ampio interesse storico-paesaggistico.

Le emergenze naturali più significative che insistono nell'area in questione, sono, oltre ai già citati Fontanili, le fasce golenali dell'Enza, dove, oltre ad una diffusa presenza di specie arboree ed arbustive ripicole lungo tutto il corso del fiume, emerge una formazione boscata denominata « Bosco dei Pantari », ampia circa quattro ettari, composto in prevalenza di salici, con l'interessante presenza di Ontano nero e di un ibrido tra questa specie e l'Ontano bianco. Questo bosco, che è la più ampia formazione boscata che attualmente vegeta nella pianura reggiana a nord della via Emilia, con la sua presenza rappresenta una visione insolita, che rompe la monotona pianezza dei coltivi.

Il sistema dei « Fontanili » di Gattatico, che rappresenta quanto sopravvive di queste caratteristiche sorgenti idriche di pianura (un tempo numerosissime), costituisce un prezioso reticolo di siepi ripariali che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 6 km; tali siepi rappresentano delle vere e proprie riserve biogenetiche, in cui sono conservati esemplari di numerose specie floristiche di notevole valore botanico, oltreché della totalità delle specie autoctone costituenti l'originario « Bosco padano ». Queste siepi, unitamente alla boscaglia golenale dell'Enza, favoriscono l'insediamento di numerose specie di animali, in particolare uccelli, che qui trovano l'ultimo prezioso rifugio ove alimentarsi e riprodursi.

Non è possibile sottovalutare la preziosa funzione paesaggistica svolta dalle siepi dei « Fontanili » e dalla vegetazione riparia fluviale: in sostanza queste formazioni vegetali naturali costituiscono delle vere e proprie « quinte sceniche » del territorio conferendogli una particolare suggestività e rendendolo un ambiente del tutto insolito per la pianura reggiana.

Le emergenze storico-architettoniche, alternate peraltro ad altri numerosi esempi di architettura rurale tradizionale, sono costituite dalle due ville cinquecentesche denominate Pantari (Il Pantano di Sotto, massiccio edificio a pianta quadrata; e il Pantano di Sopra, con un doppio ordine di porticato esterno), dalla piccola chiesa di Gattatico d'impianto romano, e da tre importanti « corti » agricole (la Corte Rainusso, la Torretta e il Castellazano).

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dall'intersezione del fiume Enza con la autostrada A1 Bologna-Milano, in senso orario: autostrada fino alla località « La Giarola », poi la strada verso sud per Villa Bonazzi, fino a Taneto, poi la strada Caprara-Ponte d'Enza verso ovest fino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Milano, poi la medesima verso est fino al fiume Enza, poi il medesimo fiume verso nord fino all'intersezione con l'autostrada A1 Bologna-Milano;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopra indicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

L'area in oggetto, situata nel cuore della pianura Padana, presso il confine provinciale reggiano-parmense raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. Questo territorio in generale ha infatti subito di recente pesanti modificazioni del suo assetto tradizionale; da un lato la proliferazione edilizia, dall'altro canto le mutate tecniche di coltivazione, hanno spazzato via, nel breve volgere di pochi anni, il millenario paesaggio agrario padano, caratterizzato dalla abbondante presenza di siepi (a delimitare fossati, strade e confini) e dai caratteristici campi « a piantata » ove i filari di olmo e di acero campestre maritati alla vite costituivano una sorta di « naturale opera architettonica ».

La proposta avanzata è motivata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di alterazione dei citati caratteri di pregio ambientale e paesaggistico, poiché la normativa vigente ed il piano delle attività estrattive consentirebbero trasformazioni o ampliamenti edilizi, installazione di nuovi impianti agricoli e zootecnici, escavazione di sabbie e ghiaie, con conseguenti danni irreversibili ai citati caratteri di pregio.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei fontanili e del bosco golenale nel comune di Gattatico che, comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei Fontanili e del bosco golenale nel comune di Gattatico, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei Fontanili e del Bosco golenale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione del fiume Enza con la autostrada A1 Bologna-Milano, in senso orario: autostrada fino alla località «La Giarola»; poi la strada verso sud per Villa Bonazzi, fino a Taneto, poi la strada Caprara-Ponte d'Enza verso ovest fino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Milano, poi la medesima verso est fino al fiume Enza, poi il medesimo fiume verso nord fino all'intersezione con l'autostrada A1 Bologna-Milano.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Gattatico e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il sistema Crostolo-Rivalta, ricadente nei comuni Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, riveste notevole interesse perché nel breve tratto dell'alta pianura reggiana compreso tra la pedecollina e il capoluogo provinciale, è caratterizzato da scenari naturali di elevato pregio ambientale, nell'ambito dei quali si incontra una interessantissima sequenza di edifici monumentali. Percorrendo la strada statale n. 63 in direzione sud, lasciata la città di Reggio, si può cogliere pro-

spettivamente nel suo insieme tutta l'area che è delimitata dai terrazzi delle conoidi alluvionali quaternarie, alla cui base si apre l'ampio letto incassato del torrente Crostolo.

I dolci rilievi ondulati della valle vennero prescelti, quale area residenziale estiva delle corti ducali, intorno alla metà del XVIII secolo, con la realizzazione di un grande complesso architettonico-territoriale, costituito da diversi edifici con annesso sistema di parchi.

La suggestiva sequenza delle « Fabbriche » ducali del Crostolo è conclusa verso monte del castello denominato « Il più bello », primo esempio di architettura neogotica nel reggiano, eretto dal conte Filippo Re tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX. Il pregevole fabbricato è caratterizzato da quattro torri angolari e sorge maestoso sulla sommità di un colle che domina la valle del Crostolo immergendosi nella pianura. Le dolci forme collinari e l'agile profilo turrato, che si mutano nel paesaggio tramite un duplice ricorrente filare di cipressi, conferiscono al paesaggio una fisionomia inconfondibile, di grande bellezza, percepibile e riconoscibile da grande distanza.

Il comparto paesistico, costituito dal tratto descritto dell'asta fluviale del torrente Crostolo, costituisce una area omogenea di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, per la mirabile integrazione degli aspetti geomorfologici e naturalistici della pedecollina e della alta pianura reggiana con i suoi più salienti caratteri storico-architettonici.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal podere Corticella, la medesima fino a Monteatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea-Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino all'intersezione con la strada statale n. 63 presso Braglie, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino alla intersezione con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

la proposta è motivata dal pericolo di ampliamenti e trasformazioni edilizie, escavazioni, costruzioni di strade e installazioni di allevamenti industriali, con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali dell'area. Il comparto paesistico del sistema Crostolo-Rivalta, presentando una singolare connota-



5572


MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2
Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei fontanili e di bosco gole-
nale sito nel comune di Gattatico (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.
Elementi nn. 73 II NE Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della zona del parco del fiume Secchia sita
nel Comune di Rubiera**

6

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel comune di Rubiera.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area del Parco del fiume Secchia, ricadente nel comune di Rubiera, ha notevole interesse perché la vegetazione della zona rappresenta in parte gli ultimi residui di due boschi planiziali esistenti nelle località di Rubiera e Campogalliano fino alla metà dell'800 e distrutti nella seconda metà del secolo.

A causa della superficialità della falda, nelle vaste depressioni create dalle precedenti escavazioni di ghiaia, l'acqua è affiorata formando spontaneamente vasti specchi d'acqua permanenti; si è così venuta a ripristinare una « zona umida » piuttosto ampia, che si configura come esempio di un tipo di ambiente, diffusamente caratterizzante in passato la pianura padana e oggi quasi interamente scomparso.

In tale zona è venuta a formarsi un habitat naturale in continua positiva evoluzione nell'ambiente lacustre artificiale, e si è rapidamente ripristinata una vegetazione palustre, con estesa presenza di canna palustre che favorisce la presenza e la nidificazione di una ricca fauna e avifauna tipica delle zone umide: consistenti colonie di folaghe, germani, gallinelle d'acqua, oltre a numerose altre specie occasionalmente osservate, tra cui il falco pescatore, l'airone grigio e l'airone rosso; più rari altri uccelli come lo svasso maggiore, nella campagna circostante sono presenti fagiani, lepri, tortore, storni, passeri e nelle zone più fresche, risultanti dall'interramento di antichi alvei del Secchia, pavoncelli e pivieri, tra i mammiferi, lepri, donnole, talpe, ricci.

Oltre a tale interesse di ordine naturalistico, assai significativo è quello di tipo paesistico e vegetazionale. La tranquilla distesa degli specchi d'acqua non risulta quasi mai monotona, interrotta com'è nei suoi variati profili da isolotti e penisole e animate dalla frequente vivificante presenza di gruppi di uccelli acquatici in nuoto o in volo; la vegetazione arborea e arbustiva, ricca delle molte specie tipiche dei luoghi umidi-pioppi, salici, olmi, folti ed estesi fragmiteti che popola le rive ed emerge dagli specchi d'acqua conferisce all'ambiente lacustre una singolare configurazione, particolarmente suggestiva per il notevole gioco della luce atmosferica, specie nelle prime ore del giorno e al tramonto, in cui sullo sfondo arrossato dell'orizzonte risaltano nitide e sottili le trame delle alberature riflesse nel limpido specchio d'acqua. Nello stesso netto ma non spiacevole contrasto visivo tra la frastagliata e varia morfologia dell'ambiente naturale in corso di spontanea ricostituzione e la nitida volumetria dell'imponente ma-

nufatto regolatore in calcestruzzo armato sul Secchia, si esprime e si sottolinea l'importanza dell'intervento umano come premessa e condizione di un recupero e di una riqualificazione territoriale quanto mai positivi in rapporto agli effetti a medio e lungo termine sul territorio circostante.

L'area in questione, inclusa nella fascia della media pianura reggiana, è oggetto di un progetto di parco da parte delle Amministrazioni provinciali di Modena, Reggio Emilia e dei comuni di Modena, Campogalliano e Rubiera.

L'area presenta requisiti di centralità e di raggiungibilità ottimali con un sistema di centri di grande importanza (Modena, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo, Scandiano); sistema che è però privo di struttura di parco e anche di sole zone verdi di qualche consistenza ed è sottoposto ad un notevole degrado ambientale, anche per la vicinanza delle zone della ceramica. Nel progetto/gestione del parco a fini multipli, tenuto conto in particolare dell'incremento delle attuali potenzialità di protezione naturalistica, sono previsti tra l'altro la regolamentazione delle attività di escavazione in atto o in progetto e la riqualificazione delle zone già scavate, già iniziate nel parco Curici; tanto più che è negli intenti degli Enti promotori la estensione del parco sull'asta fluviale anche nelle zone dell'alta pianura, sia per la sostanziale omogeneità dei caratteri fisici e morfologici del Secchia, sia per motivazioni di ordine storico-culturale, ciò anche per salvaguardare le poche tracce residue dell'antico parco ducale di Sassuolo, ancora leggibili.

E' da sottolineare inoltre il rilevante interesse paesaggistico e ambientale dei terreni agricoli a protezione del cuore del parco, che pure in assenza di estese macchie di boschi presentano, però, numerosi gruppi di alberature imponenti, rigogliose siepi, pittoreschi edifici e complessi rurali. Verso ovest la zona è caratterizzata e nobilitata dalle due insigni emergenze della Corte Ospitale e del palazzo Rainusso.

Assai rilevante è infine l'importanza delle aree adiacenti al Secchia sotto il profilo storico-archeologico; importanza rilevata in particolare negli ultimi anni, con cospicui rinvenimenti di pozzi con materiale ceramico presso la via Emilia e ultimamente di ben due pregevolissime steli funerarie etrusche in pietra scolpita.

Tale area è così delimitata:

procedendo in senso orario, il perimetro dell'area inizia dal punto di incrocio tra la strada provinciale Rubiera-Fontana e l'autostrada del Sole; segue verso est il ciglio sud dell'autostrada fino ad incontrare il confine interprovinciale Reggio Emilia-Modena e prosegue lungo detto confine verso sud e poi sud-ovest, fino all'incrocio con la via Emilia ad est di Rubiera; segue verso ovest il ciglio nord di detta strada fino ad incontrare ad est del centro abitato il canale di Carpi; segue verso nord il ciglio destro del canale fino alla località Tagliata; piega verso ovest parallelamente alla via Emilia fino ad incrociare la strada provinciale Rubiera-Fontana. All'altezza del Palazzo Rainusso la linea di confine dell'area piega ad ovest lungo la strada adiacente al Palazzo, poi per breve tratto a nord lungo la via del Canale e poi volge ad est fino ad incrociare nuovamente la provinciale, delimitando il Palazzo Rainusso e la zona di parco-giardino di pertinenza dello

stesso entro una area trapezoidale allungata, della larghezza media di metri 130. Dal predetto punto d'incrocio del lato nord di tale trapezio con la provinciale Rubiera-Fontana il perimetro prosegue verso nord lungo tale strada, fino al punto di partenza sopra descritto, ossia l'incrocio di detta strada a nord di Fontana con il tracciato dell'autostrada del Sole.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per la mancata o ritardata realizzazione del parco rubierese (come primo nucleo di un più vasto intervento), continuerebbe senza altro ad accentuarsi il degrado ambientale, sia per la assenza di consistenti zone verdi e la degenerazione degli specchi d'acqua, sia per la mancata regolamentazione e controllo delle attività turistiche ed estrattive;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Parco del Secchia, nel comune di Rubiera che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Parco del Secchia, sita nel comune di Rubiera (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

procedendo in senso orario, il perimetro dell'area inizia dal punto di incrocio tra la strada provinciale Rubiera-Fontana e l'autostrada del Sole; segue verso est il ciglio sud dell'autostrada fino ad incontrare il confine interprovinciale Reggio Emilia-Modena e prosegue lungo detto confine verso sud e poi sud-ovest, fino all'incrocio con via Emilia ad est di Rubiera; se-

gue verso ovest il ciglio nord di detta strada fino ad incontrare ad est del centro abitato il canale di Carpi; segue verso nord il ciglio destro del canale fino alla località Tagliata, piego verso ovest parallelamente alla via Emilia fino ad incrociare la strada provinciale Rubiera-Fontana. All'altezza del Palazzo Rainusso la linea di confine dell'area piega ad ovest lungo la strada adiacente al Palazzo, poi per breve tratto a nord lungo via del Canale e poi volge ad est fino ad incrociare nuovamente la provinciale, delimitando il Palazzo Rainusso e la zona di parco-giardino di pertinenza dello stesso entro un'area trapezoidale allungata, della larghezza media di metri 130. Dal predetto punto d'incrocio del lato nord di tale trapezio con la provinciale Rubiera-Fontana il perimetro prosegue verso nord lungo tale strada, fino al punto di partenza sopra descritto, ossia l'incrocio di detta strada a nord di Fontana con il tracciato dell'autostrada del Sole.

In talé territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Rubiera e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di monte Duro ricadente nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'ambito territoriale costituito dal monte Duro e dai suoi versanti ha notevole interesse perché rappresenta un'area omogenea di notevole valore ambientale e paesaggistico, essendo caratterizzata da lussureggianti boschi e dalla originale conformazione della dorsale monte Pilastro-monte Duro.



5572


MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2
Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel comune di Rubiera (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.
Elementi nn. 74 II SO - 86 I NO Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei
Comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro
Castella**

7

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione del fiume Enza con la autostrada A1 Bologna-Milano, in senso orario: autostrada fino alla località «La Giarola»; poi la strada verso sud per Villa Bonazzi, fino a Taneto, poi la strada Caprara-Ponte d'Enza verso ovest fino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Milano, poi la medesima verso est fino al fiume Enza, poi il medesimo fiume verso nord fino all'intersezione con l'autostrada A1 Bologna-Milano.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Gattatico e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il sistema Crostolo-Rivalta, ricadente nei comuni Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, riveste notevole interesse perché nel breve tratto dell'alta pianura reggiana compreso tra la pedecollina e il capoluogo provinciale, è caratterizzato da scenari naturali di elevato pregio ambientale, nell'ambito dei quali si incontra una interessantissima sequenza di edifici monumentali. Percorrendo la strada statale n. 63 in direzione sud, lasciata la città di Reggio, si può cogliere pro-

spettivamente nel suo insieme tutta l'area che è delimitata dai terrazzi delle conoidi alluvionali quaternarie, alla cui base si apre l'ampio letto incassato del torrente Crostolo.

I dolci rilievi ondulati della valle vennero prescelti, quale area residenziale estiva delle corti ducali, intorno alla metà del XVIII secolo, con la realizzazione di un grande complesso architettonico-territoriale, costituito da diversi edifici con annesso sistema di parchi.

La suggestiva sequenza delle « Fabbriche » ducali del Crostolo è conclusa verso monte del castello denominato « Il più bello », primo esempio di architettura neogotica nel reggiano, eretto dal conte Filippo Re tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX. Il pregevole fabbricato è caratterizzato da quattro torri angolari e sorge maestoso sulla sommità di un colle che domina la valle del Crostolo immergendosi nella pianura. Le dolci forme collinari e l'agile profilo turrato, che si mutano nel paesaggio tramite un duplice ricorrente filare di cipressi, conferiscono al paesaggio una fisionomia inconfondibile, di grande bellezza, percepibile e riconoscibile da grande distanza.

Il comparto paesistico, costituito dal tratto descritto dell'asta fluviale del torrente Crostolo, costituisce una area omogenea di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, per la mirabile integrazione degli aspetti geomorfologici e naturalistici della pedecollina e della alta pianura reggiana con i suoi più salienti caratteri storico-architettonici.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal podere Corticella, la medesima fino a Monteatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea-Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino all'intersezione con la strada statale n. 63 presso Braglie, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino alla intersezione con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

la proposta è motivata dal pericolo di ampliamenti e trasformazioni edilizie, escavazioni, costruzioni di strade e installazioni di allevamenti industriali, con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali dell'area. Il comparto paesistico del sistema Crostolo-Rivalta, presentando una singolare connota-

zione paesaggistica, non può quindi assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa, perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Sistema Crostolo Rivalta » ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal potere Corticella, la medesima fino a Monteaiatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino alla intersezione con la strada statale n. 63 presso Braglie, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino all'intersezione con la strada pedecollinare Puianello-Albinea.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Borzano-Le Croci sita nei comuni di Albinea e Viano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

l'area di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché è un'area collinare caratterizzata da un singolare sistema oro-idrografico, costituito da peculiari emergenze geomorfologiche di natura gessosa e dal pittoresco bacino del torrente Lodola-Murazze.

La vallata descritta da questo corso d'acqua è contornata da un'articolata dorsale collinare disposta a forma di anfiteatro al cui centro si innalza una curiosa collinetta emisferica gessosa, la cui sommità è dominata dalle rovine del castello medioevale di Borzano.

L'intera area fa geologicamente parte di un'importante formazione gessosa-solfifera con originali spettacolari fenomeni carsici, che si evidenziano nelle doline del monte Croce e di Cà Speranza e nella notevole cavità denominata « Tana della Mussina », in cui furono scoperte numerose sepolture preistoriche (mesolitiche e neolitiche) con importante corredo di oggetti.

Nell'ambito del bacino, sono presenti rilevanti emergenze architettoniche come la pregevole casa-torre tardomedioevale situata nelle vicinanze della rocca di Borzano, e l'elegante villa Panza, importante esempio di architettura eclettica che domina, prospetticamente, lo sfondo verso la pianura.

Al suggestivo paesaggio carsico della zona gessosa si alternano ampie aree boscate, costituite da radi quer-

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
nel territorio del bacino del Rio Groppo sito
nel Comune di Albinea**

8




MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2
Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella (RE)
Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M. Elementi n. 86 IV NO - 86 IV NE
Scala 1 : 25.000



tiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico del monte Pilastro, sito nel comune di Viano (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire da Regnano in senso orario, la strada per Tabiano fino al punto quotato 216, di qui verso sud il sentiero che conduce al punto quotato 306, poi la strada per S. Pietro, C. La Valle, C. Benale, S. Siro, Caldiano; di qui verso nord la strada che conduce a Fondiano fino a Regnano. In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Viano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in oggetto, situata a cavallo dell'alta pianura reggiana e dell'immediata pedecollina, comprende gran parte del bacino imbrifero del rio Canneto e del torrente Groppo, il cui alveo incide profondamente la conoide di deiezione alluvionale, che è qui caratterizzata da estesi « terrazzamenti », costituendo un ambiente geomorfologico di notevole interesse ambientale.

A destra e a sinistra del torrente Groppo, sono da segnalare le profonde incisioni erosive del rio Lavacchiello e del rio Lavezza, disposte parallelamente al corso del citato torrente, che ne riprendono e sottolineano, se pure in tono minore, i movimentati aspetti morfogenetici.

Questo singolare ambito geografico di alta pianura, caratterizzato da un andamento non completamente pianeggiante, ha impedito lo sfruttamento agricolo intensivo secondo il consueto modello padano, consentendo la sopravvivenza, accanto alle tradizionali colture pregiate viticole e frutticole, di una ricca vegetazione ripariale che attesta verosimilmente, lo stato dell'ambiente pedecollinare prima dei grandi disboscamenti ottocenteschi.

Percorrendo le strade che dal capoluogo o comunque da settentrione conducono ad Albinea, si assiste al suggestivo graduato trapasso dal monotono paesaggio padano alla dolce morfologia dei « terrazzi fluviali », con la peculiare alternanza di lievi promontori e profondi fossi talvolta ricchi di folta vegetazione.

Ancor più suggestivo si fa il paesaggio, al di là della strada pedecollinare, risalendo la stretta breve valle del rio Canneto, a ridosso del quale sopravvive un'antica macchia arborata di eccezionale interesse naturalistico; la valle è delimitata da un crinale che culmina nei resti del castello di Montericco, ed è caratterizzato da altre interessanti emergenze storico-architettoniche, quali la villa Tacoli, la chiesa di Montericco, la chiesa vecchia ed altri complessi edilizi di carattere tradizionale.

Tutta l'area in oggetto è punteggiata da « cascinali » e « barchesse », fabbricati rurali tipici dell'antica campagna reggiana, mentre assai scarsi sono gli insediamenti recenti, segno di una peculiare vocazione naturalistico-ambientale di quest'ambito geografico.

Particolarmente importante è la presenza di specie rare in rapporto a queste altitudini (100-150 m s.l.m.), quali il castagno e il pungitopo, riscontrabili nel bosco ripariale del rio Canneto. Frequenti e diffusi nei boschi d'acqua danno inoltre vita ad eccezionali micro-ambienti umidi di collina, ove riescono a sopravvivere particolari specie animali quali il martin pescatore e il gambero di fiume.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

in senso orario, a partire dalla località Cittadella (punto quotato 145) lungo la strada pedecollinare Scan-

diano-S. Polo: la medesima strada verso ovest fino alla località Osteria (punto quotato 147), poi verso la strada per « la Russia », chiesa vecchia, C. Ancellotti, villa Tacoli fino ad intersecare di nuovo la strada pedecollinare, poi la medesima verso ovest per circa 500 metri, poi verso nord la strada per Cà del Pesce fino a C. Rossa ed oltre, fino ad intersecare il confine comunale Albinea-Reggio, poi il medesimo verso est, e poi la strada di prosecuzione per Dallarosta, Salarola, l'Oppia, e in prosecuzione oltre il fosso verso est fino alla strada che unisce C. Bianche a Cittadella, poi la strada medesima verso sud fino a Cittadella;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 562 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata quale misura di salvaguardia in vista dell'adozione di piani paesistici, è motivata dalla corrente proliferazione di strutture ad uso zootecnico, con conseguente escavazione di « lagoni » per la decantazione dei liquami (da cui incombente pericolo di inquinamento idrico), nonché dalle previsioni urbanistiche che consentirebbero la costruzione o l'ampliamento di insediamenti produttivi, con conseguenti gravi alterazioni dei pregiati caratteri ambientali e degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del bacino del rio Groppo nel comune di Albinea che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del bacino del rio Groppo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del bacino del rio Groppo, sito nel comune di Albinea (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dalla località Cittadella (punto quotato 145) lungo la strada pedecollinare Scandiano-S. Polo: la medesima strada verso ovest fino alla località Osteria (punto quotato 147), poi verso la strada per « la Russia », chiesa vecchia, C. Ancellotti, villa Tacoli fino ad intersecare di nuovo la strada pedecollinare, poi la medesima verso ovest per circa 500 metri, poi verso nord la strada per Cà del Pesce fino a C. Rossa ed oltre, fino ad intersecare il confine comunale Albinea-Reggio, poi il medesimo verso est, e poi la strada in prosecuzione per Dallarosta, Salarola, l'Oppia, e in prosecuzione oltre il fosso verso est fino alla strada che unisce C. Bianche a Cittadella, poi la strada medesima verso sud fino a Cittadella.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Albinea e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero tratto del fiume Po con le aree limitrofe, ricadente in provincia di Parma e sito nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona costituita dall'intero tratto del fiume Po in provincia di Parma con le aree limitrofe, ricadenti nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani, riveste notevole interesse in quanto il corso del fiume Po ha in territorio parmense un andamento alquanto sinuoso ed



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA


Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2
Decreto Ministeriale 1 / 8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn.

86 IV NE

Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area ricadente nei Comuni di Quattro
Castella e San Polo d'Enza**

9

La località « Sasso S. Andrea » è così delimitata:

a nord: dal sentiero che collega Cà di Toto fino all'intersezione con il sentiero per Tizzano e le Lanizze;

a sud: dal Fosso Bura fino ai Fontanili di Sotto;

a est: dal sentiero che collega Fontanili di Sotto con la località le Lanizze;

a ovest: da un tratto del fosso della Bura e dal sentiero che da questo conduce a Cà di Toto;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree sopra descritte (zone agricole boschive, agricole degradate, agricole normali e verde privato), non consentono una adeguata protezione delle caratteristiche fisiche-floristiche e faunistiche.

E' inoltre allo studio una variante al Piano delle Attività Estrattive che prevede lo sfruttamento di una cava di sabbia estesa su diciotto ettari (per l'utilizzo di una riserva di 4 milioni di metri cubi di materiale) all'interno dell'area denominata Bosco delle Tane. Tale attività estrattiva qualora fosse avviata provocherebbe danni irreparabili al selvaggio e incontaminato paesaggio montano;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Bosco delle Tane e del Sasso di S. Andrea, in comune di Zocca, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

Le zone del Bosco delle Tane e del Sasso di S. Andrea, ricadenti nel territorio comunale di Zocca (provincia di Modena), hanno notevole interesse pubblico

ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La località « Bosco delle Tane » è così delimitata:

a nord: dal sentiero che collega le località di Ronci, Forgia e Castagnedola;

a sud: dal sentiero che collega le località di Cà Monduzzi, monte Poggiolo, Zocchetta;

a est: dalla strada che collega Zocchetta, Braglia di Sopra e Castagnedola;

a ovest: dal sentiero che collega Campazzo con Cà Rossa e dal confine comunale fino a Manduzzi.

La località « Sasso di S. Andrea » è così delimitata:

a nord: dal sentiero che collega Cà di Toto fino all'intersezione con il sentiero per Tizzano e le Lanizze;

a sud: dal Fosso Bura fino ai Fontanili di Sotto;

a est: dal sentiero che collega Fantinili di Sotto con la località le Lanizze;

a ovest: da un tratto del fosso della Bura e dal sentiero che da questo comune a Cà di Toto.

In tale territorio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Zocca e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5584)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ricadente nei comuni di Quattro Castella e S. Polo D'Enza.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di Quattro Castella, sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché, dominata dalla ravvicinata, suggestiva sequenza di emergenze orografiche coronate da castelli medioevali (dei quali tre allo stato di pittoresco rudere) e coperte da fitti boschi di quercia e roverella, rappresenta uno degli ultimi lembi sostanzialmente intatti del caratteristico paesaggio d'innesto della collina sulla pianura.

Di particolare suggestione e bellezza appare il profilo della sequenza dei colli, se osservato dalla piana sottostante, anche per la presenza dei ruderi castrensi, che svettano tra le rotonde chiome degli alberi sulla sommità dei colli medesimi.

I quattro colli sono strettamente collegati, per mezzo di crihali e fondovalli disposti in direzione nord-sud, ad una caratteristica formazione di « calanchi » argillosi di singolari proporzioni, dando luogo ad un sistema di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica, del quale si possono percepire svariate e suggestive immagini dai punti di vista perimetrali. In particolare dalla strada provinciale n. 78 « dei castelli » si gode uno splendido belvedere con gli aspri monumentali calanchi in primo piano, cui fa seguito il morbido profilo di colli boscosi, alternati a declivi erbosi, che si staglia sullo sfondo della pianura padana.

Quest'ambito territoriale, arricchito peraltro dalla presenza di interessanti edifici settecenteschi, quali l'Oratorio della Madonna della Battaglia, a sud e il Convento di Montefalcone ad ovest, nonché di antichi fabbricati rurali, ha sempre costituito un elemento emergente nella storia del paesaggio reggiano, fino dall'epoca matildica (sec. XI-XII), quando faceva parte della linea di difesa pedecollinare del dominio casusino.

Trattasi in sostanza, di un singolare esempio di stretto connubio tra valori naturalistico-ambientali ed intervento architettonico, che ha prodotto, con il passare dei secoli, una immagine unica ed irripetibile.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: Centro abitato di Monticelli: strada Monticelli-Quattro Castella-Bergonzano-Madonna della Battaglia-Caverzana-Villa Bonini-Villa Bosi, fino all'incrocio con la strada S. Polo-Quattro Castella, poi la medesima verso est fino al rio Fasola, poi il medesimo fino a Monticelli;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: la proposta è stata avanzata poiché nelle zone pianeggianti, adiacenti alla linea pedecollinare, potrebbero essere attuati interventi per la realizzazione di attrezzature per servizi pubblici, nonché per l'installazione di capannoni artigianali o zootecnici, con conseguenti gravi alterazioni per la località stessa e per il paesaggio circostante.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'area di Quattro Castella sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di Quattro Castella, sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

centro abitato di Monticelli: strada Monticelli-Quattro Castella-Bergonzano-Madonna della Battaglia-Caverzana-Villa Bonini-Villa Bosi, fino all'incrocio con la strada S. Polo-Quattro Castella, poi la medesima verso est fino al rio Fasola, poi il medesimo fino a Monticelli.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5585)



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2
Decreto Ministeriale 1 / 8 / 1985 Dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico dell'area ricadente nei comuni di Quattro
Castella e S. Polo d'Enza (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 85 I NE - 86 IV NO Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell' area pedecollinare di Roncolo-Monteca-
volo sita nel Comune di Quattro Castella**

10

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le soprastate ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero, sito nel comune di Collagna (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal passo del Cerreto in senso orario: strada statale 63 dal passo del Cerreto verso Cerreto Alpi fino alla località Vacchereccia (punto quotato 929) poi la strada Vacchereccia-Cerreto Alpi, da qui il fosso Puntaroli fino alla cima de Il Monte (punto quotato 1158) poi un segmento retto fino al punto quotato 935 (confluenza rio Tornello-torrente Riarbero) poi il rio Tornello nel suo ramo destro fino al punto quotato 1766, poi il confine comunale Collagna-Ligonchio fino al punto quotato 1660, poi il confine regionale Emilia-Toscana in direzione ovest fino al passo del Cerreto (punto quotato 1261).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Collagna e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5555)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area pedecollinare di Roncolo-Montecavolo sita nel comune di Quattro Castella.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area pedecollinare Roncolo-Montecavolo, sita nel comune di Quattro Castella (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché allo interno del reggiano si può ritenere l'esempio più significativo di raccordo dell'Appennino alla pianura padana; infatti l'area raggiunge altissimi valori estetici per la sua originale combinazione di elementi orografici, naturalistici e monumentali.

La percezione di tale ambito, attraverso la duplice forma di visione diacronica e ravvicinata, sincronica e lontana, permette alla collettività un godimento completo delle bellezze paesaggistiche contenute in tale zona pedecollinare.

Il tracciato curvilineo della strada provinciale Quattro Castella-Albinea che scorre al piede del sistema collinare, fornisce a chi la percorre una visione dinamica e ravvicinata dall'area pedecollinare.

Ampi coltivi dai perimetri geometrici si intercalano alle forme curvilinee dei boschi a querceto posti in corrispondenza delle numerose vallette ricche d'acqua che frantumano in molteplici scorci visuali il versante settentrionale della pedecollina.

La dolcezza delle forme dei declivi coltivati, gli accostamenti fra gli elementi orografici e vegetazionali, gli armoniosi volumi delle antiche fabbriche, accompagnati alla progressiva percezione del raffinato e sottile equilibrio esistente fra l'ambito naturale e gli aspetti antropici, determinano l'originale bellezza di questo ambito geografico.

Percorrendo la citata rotabile pedecollinare, in breve successione temporale scaturiscono improvvisi e sorprendenti gli episodi architettonici: al complesso religioso di Montecavolo, con le sue eleganti forme che si uniscono in organico rapporto ai boschi circostanti, segue l'interessante sequenza delle ville rustiche erette in epoche diverse da nobili famiglie reggiane.

La dinamica percezione della armoniosa distribuzione spaziale temporale delle ville entro questo ambiente, permeato già di per sé di una diffusa gioiosità connessa all'amenità della posizione, alla soavità delle forme naturali, alla leggiadria dei colori, fa sì che tale paesaggio multiforme possa essere letto unitariamente; in esso i quattro elementi compositivi fondamentali (la geometria, la figura umana, l'ambiente e il movimento) sono armoniosamente uniti.

Per chi osserva l'intera fascia pedecollinare dalla pianura l'immagine inquadrata è delimitata a sinistra dai volumi del complesso religioso della Mucciatella e a destra dalla stupenda chiesa medioevale di Roncolo, dominata dall'erta cima del monte Biliano, sulla cui sommità si estende un vasto bosco.

Il piano collinare intermedio è suddiviso secondo mirabili proporzioni dai riquadri regolari dei larghi campi, dalle macchie boschive, con inframmezzate le emergenze monumentali del complesso di Montecavolo e delle ville di campagna: la stupenda villa Toschi che domina l'abitato di Montecavolo, la villa Favorita, le possenti forme

e il turrito mastio neogotico che si accompagna alla villa Manadori, l'elegante palazzo neoclassico degli Arduini, la villa Pierani.

Tale composizione architettonica-naturalistica viene poi delimitata e racchiusa verso meridione dalla serie continua di boschi cedui posti lungo il crinale all'interno dei quali fanno parte anche sporadica comparsa alcuni esemplari di Pino Silvestre, specie arborea ormai rarissima nella pedecollina.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione fra la strada Quattro Castella-Il Cantone e la prima carreggiabile a destra in località Roncolo si segue verso est la strada passando per i punti quotati 137, 144, 145 fino all'incrocio precedente l'abitato « Il Cantone », si scende lungo la strada verso sud costeggiando sulla sinistra villa Toschi e dal punto quotato 154 per la carreggiabile in direzione sud-est fino al torrente Modolena, il torrente verso nord-est fino all'incrocio tra questo e la strada per Montecavolo, si segue verso est la strada campestre e poi la strada ordinaria passando per i punti quotati 144, 153 fino al primo incrocio dell'abitato di Puianello, la strada in direzione sud-ovest costeggiando sulla sinistra la « Mucciatella » e oltrepassata dalla curva a 90° in direzione nord-ovest fino all'incrocio fra la strada campestre e la mulattiera, questa verso ovest fino all'incrocio di quota 225 con la carreggiabile diretta a Villa Montegaio, la carreggiabile verso sud-ovest passando per il punto quotato 262 fino all'incrocio con mulattiera nei pressi di quota 279, la mulattiera verso nord-ovest fino al torrente Modolena, lo stesso torrente verso ovest-sud-ovest fino alla strada Salvarano-il Cantone e nel punto di tangenza tra la strada e l'ansa del torrente si segue la strada fino a Salvarano, la carreggiabile verso ovest-sud-ovest fino alla località Mulinetto, la carreggiabile per Calinzano in direzione nord-ovest costeggiando a sud il monte Rico, dal punto di tangenza alla curva a 180° nei pressi del pozzo indicato con « P » si raggiunge la mulattiera in direzione nord ovest e seguendola verso nord costeggiando sulla sinistra il monte Biliano fino alla località C. Bianca, si segue la mulattiera in direzione nord-est e poi verso nord passando per quota 250 fino all'abitato di Roncolo, e verso est la carreggiabile e dall'incrocio con carreggiabile diretta all'oratorio a quota 170 verso nord fino all'intersezione con la strada Quattro Castella-il Cantone;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che, la proposta avanzata è motivata dal fatto che la normativa vigente consente ulteriori lottizzazioni e nuove edificazioni rurali con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali dell'area.

Pertanto, il comparto paesistico dell'area pedecollinare Quattro Castella Montecavolo, presentando una singolare connotazione paesaggistica, non può assoluta-

mente subire le modifiche previste dalla vigente normativa perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio dell'area pedecollinare Roncolo-Montecavolo, sita nel comune di Quattro Castella che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le soprastate ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area pedecollinare Roncolo-Montecavolo, sita nel comune di Quattro Castella (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione fra la strada Quattro Castella-Il Cantone e la prima carreggiabile a destra in località Roncolo si segue verso est la strada passando per i punti quotati 137, 144, 145 fino all'incrocio precedente l'abitato « Il Cantone », si scende lungo la strada verso sud costeggiando sulla sinistra villa Toschi e dal punto quotato 154 per la carreggiabile in direzione sud-est fino al torrente Modolena, il torrente verso nord-est fino all'incrocio tra questo e la strada per Montecavolo, si segue verso est la strada campestre e poi la strada ordinaria passando per i punti quotati 144, 153 fino al primo incrocio dell'abitato di Puianello, la strada in direzione sud-ovest costeggiando sulla sinistra la « Mucciatella » e oltrepassata dalla curva a 90° in direzione nord-ovest fino all'incrocio fra la strada campestre e la mulattiera, questa verso ovest fino all'incrocio di quota 225 con la carreggiabile diretta a villa Montegaio, la carreggiabile verso sud-ovest passando per il punto quotato 262 fino all'incrocio con la mulattiera nei pressi di quota 279, la mulattiera verso nord-ovest fino al torrente Modolena, lo stesso torrente verso ovest-sud-ovest fino alla strada Salvarano-il Cantone e nel punto di tan-

genza tra la strada e l'ansa del torrente si segue la strada fino a Salvarano, la carreggiabile verso ovest-sud-ovest fino alla località Mulinetto, la carreggiabile per Calinzano in direzione nord-ovest costeggiando a sud il monte Rico, dal punto di tangenza alla curva a 180° nei pressi del pozzo indicato con « P » si raggiunge la mulattiera in direzione nord-ovest e seguendola verso nord costeggiando sulla sinistra il monte Biliano fino alla località C. Bianca, si segue la mulattiera in direzione nord-est e poi verso nord passando per quota 250 allo abitato di Roncolo, e verso est la carreggiabile e dallo incrocio con la carreggiabile diretta all'oratorio a quota 170 verso nord fino all'intersezione con la strada Quattro Castella-il Cantone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Quattro Castella e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio, ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché le rive destra e sinistra del Maillo sono ricoperte da folti boschi di roverella e castagno, e l'intero areale rappresenta una delle migliori stazioni relitte, nella provincia di Reggio Emilia, di Pino Silvestre, il cui verde intenso offre suggestivi effetti cromatici, soprattutto nelle stagioni autunnale e invernale.

Il Mulino Zannone, di impianto settecentesco, è l'unico nucleo abitato presente in questa zona, ancora intatta nella sua naturale connotazione, ove l'esplorazione a piedi può offrire continue scoperte di affascinanti scenari. Se infatti dalla strada comunale Rosano-Buvolo si può godere una stupenda visione panoramica della valle, addentrandosi invece a piedi in questi boschi non è raro incontrare volpi, poiane, tassi e tanti altri esemplari della fauna protetta qui presente. E' stato anche rilevato che, in presenza di neve, lungo il Maillo e il Tassobbio scendono a valle i rari caprioli che si aggirano sulle vette montane meno accessibili site nei comuni di Vetto e Castelnovo.

La riva destra del Tassobbio si presenta, invece, come un libro aperto sulla struttura geologica dei luoghi. Gli strati di roccia, che affiorano in notevole quantità, presentano erosioni orientate in senso contrario all'attuale direzione di corso dei torrenti. Il Tassobbio nasceva infatti più a valle, mentre il Maillo scendeva verso il torrente Crostolo, il cui bacino montano è sito nel comune di Casina.

In seguito al lento cedimento degli strati della dorsale che divideva i due torrenti, il Tassobbio ha « catturato » il Maillo, invertendone la direzione e portandone con sé le acque a sfociare nell'Enza.

Sempre alla destra del Tassobbio si erge, come singolare elemento paesistico, la massa rocciosa della Pietra Nera, di composizione ofiolitica, che sovrasta i boschi circostanti. Alle sue spalle corre la rotabile che da mulino Zannone conduce a Vedriano, la quale, insieme alla strada comunale Busana-Buvolo posta sulla sinistra del torrente, offre una inesauribile sequenza di punti di vista e di belvedere da cui può essere goduto ogni aspetto paesaggistico dell'area.

Tale zona è così perimetrata:

a partire dal Mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino al punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zannone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata è motivata dalla volontà di realizzare una superstrada di fondovalle da Compiano a Castelnovo come variante alla s.s. 513. Tale intervento comporterebbe l'irreversibile degrado dell'intera zona, alterando il paesaggio e l'ambiente, e cancellando la testimonianza geologica della « cattura fluviale »;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia)



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art.2


Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole in-

teresse pubblico dell'area pedecollinare di Roncolo-Montecavolo-

lo sita nel comune di Quattro Castella (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 86 IV NO Scala 1: 25.000



PER COPIA CONFORME
DI SOTTOSCRIZIONE
(Donato Giammo)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area di Borzano-le Croci sita nei Comuni
di Albinea e Viano**

1 1

zione paesaggistica, non può quindi assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa, perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Sistema Crostolo Rivalta » ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal potere Corticella, la medesima fino a Monteaiatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino alla intersezione con la strada statale n. 63 presso Braglie, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino all'intersezione con la strada pedecollinare Puianello-Albinea.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Borzano-Le Croci sita nei comuni di Albinea e Viano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

l'area di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché è un'area collinare caratterizzata da un singolare sistema oro-idrografico, costituito da peculiari emergenze geomorfologiche di natura gessosa e dal pittoresco bacino del torrente Lodola-Murazze.

La vallata descritta da questo corso d'acqua è contornata da un'articolata dorsale collinare disposta a forma di anfiteatro al cui centro si innalza una curiosa collinetta emisferica gessosa, la cui sommità è dominata dalle rovine del castello medioevale di Borzano.

L'intera area fa geologicamente parte di un'importante formazione gessosa-solfifera con originali spettacolari fenomeni carsici, che si evidenziano nelle doline del monte Croce e di Cà Speranza e nella notevole cavità denominata « Tana della Mussina », in cui furono scoperte numerose sepolture preistoriche (mesolitiche e neolitiche) con importante corredo di oggetti.

Nell'ambito del bacino, sono presenti rilevanti emergenze architettoniche come la pregevole casa-torre tardomedioevale situata nelle vicinanze della rocca di Borzano, e l'elegante villa Panza, importante esempio di architettura eclettica che domina, prospetticamente, lo sfondo verso la pianura.

Al suggestivo paesaggio carsico della zona gessosa si alternano ampie aree boscate, costituite da radi quer-

ceti termoxerofili, a Roverella dominante, con numerosi arbusti (Ginepro, Citiso Sessilifoglio, Sanguinella, Corniolo); la composizione floristica è rappresentata da numerose specie mediterranee (Erica arborea, *Algilops geniculata*) di cui i gessi reggiani costituiscono una riserva genetica per la parte media della regione.

Le rupi gessose e le macchie boschive accolgono inoltre varie specie animali tipiche dell'Appennino: lepre, riccio, volpe, tasso e scoiattolo tra i mammiferi; fagiano, merlo, gazza e diversi rapaci tra i volatili.

La singolare morfologia oro-idrografica del bacino, le estese zone boscate e le importanti testimonianze storico-architettoniche esistenti, conferiscono un alto valore paesaggistico all'area in oggetto, che nel suo insieme si presenta compatta ed omogenea e godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Tale area è così delimitata:

a partire dalla località Cavazzone, in senso orario: strada provinciale per Albinea fino al punto quotato 390, poi il Fosso senza nome verso ovest, la curva di livello dei 200 metri verso nord, poi il Fosso senza nome verso est fino alla citata strada provinciale in località Le Croci, poi la medesima strada provinciale fino al punto quotato 281, poi la stradina verso est fino al torrente Lavezza, il medesimo verso nord per circa 500 metri poi il Fosso senza nome verso est e in prosecuzione l'altro Fosso senza nome fino alla località il Casale, poi la strada che collega il Casale con la strada Cavazzone-Borzano, la medesima fino al punto quotato 191 poi la strada per « La Rotonda », « Bellavista » Malaiano, la Vedetta, S. Margherita, Case Verdini, Case Albiola, Querceto, Colombaia, fino alla località Cavazzone.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

l'area suddetta è interessata da diversi progetti di attività estrattive (cave di gesso) e a trasformazioni edilizie dei complessi architettonici esistenti, il tutto minaccia di arrecare danni irreparabili all'ambiente.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano; che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Cavazzone, in senso orario: strada provinciale per Albinea fino al punto quotato 390, poi il Fosso senza nome verso ovest, la curva di livello dei 200 metri verso nord, poi il Fosso senza nome verso est fino alla citata strada provinciale in località Le Croci, poi la medesima strada provinciale fino al punto quotato 281, poi la stradina verso est fino al torrente Lavezza, il medesimo verso nord per circa 500 metri poi il fosso senza nome verso est e in prosecuzione l'altro fosso senza nome fino alla località il Casale, poi la strada che collega il Casale con la strada Cavazzone-Borzano, la medesima fino al punto quotato 191 poi la Strada per « La Rotonda », « Bellavista » Malaiano, la Vedetta, S. Margherita, Case Verdini, Case Arbiola, Querceto, Colombaia, fino alla località Cavazzone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Albinea e Viano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5554)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della zona di Paullo e del rio Fiumicello,
ricadenti nei Comuni di Casina e Vezzano sul
Crostolo**

12

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area comprendente il borgo di Cecciola, nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadenti nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché è un comparto paesistico particolarmente omogeneo, caratterizzato dall'affioramento di spesse formazioni arenacee altamente cementate, presenti nel sottosuolo ma raramente affioranti nel territorio circostante che è prevalentemente ricoperto da coltri argillose intensamente coltivate.

L'elevata resistenza delle arenarie ha dato luogo ad una singolare morfologia del terreno, con forme di erosione mammellonare strapiombanti su pareti alte decine di metri, luogo ideale di nidificazione e stazionamento di numerose specie di uccelli rapaci.

I versanti meno acclivi sono invece ricoperti da un denso bosco, a tratti ad alto fusto, con abbondante presenza di specie vegetali protette dalla legge regionale n. 2/1977.

In particolare il fosso della Buraghina, disposto da nord a sud, ed affluente di destra di rio Fiumicello, è caratterizzato da una vegetazione lussureggiante quasi «inghiottita» dalla profonda incisione scavata dalle acque meteoriche.

La suggestiva bellezza dei luoghi è accentuata dall'esistenza di importanti episodi storico-architettonici di sommità, quali la Pieve Romanica di S. Bartolomeo ed il Castello di Paullo; quest'ultimo fabbricato, di impianto risalente al secolo XI, occupa la parte superiore di una grande guglia isolata che si innalza quasi al centro del bacino del rio Fiumicello, dominandone idealmente l'intero ambito geografico.

La presenza congiunta delle guglie di erosione, delle ripide pareti verticali, del denso mantello boschivo e delle vetuste presenze architettoniche dà luogo ad una spettacolare configurazione paesaggistica, che si può pienamente cogliere e godere dalle rotabili asfaltate che ne percorrono il perimetro.

In particolare da alcuni punti di vista privilegiati, quali appunto la Pieve e il Castello di Paullo, si contemplan panorami di rara bellezza, prevalentemente incontaminati, in cui l'attività umana recente è stata molto sporadica e occasionale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Béttole, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce La Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Grostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'integrità paesistico-ambientale della zona sopraccitata è minacciata dalle previsioni del Piano delle attività estrattive adottato dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, che consente escavazioni all'interno dell'area in oggetto, in prossimità del Castello di Paullo, con il conseguente rischio di distruzione della vegetazione e del substrato litologico ed irreversibile alterazione degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/19939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto dal punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Béttole, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce la Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Crostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del rio Rocca, nel comune di Castellarano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché l'ambito territoriale costituente il bacino imbrifero del rio Rocca, affluente di sinistra del Secchia, presenta caratteri geomorfologici singolarmente peculiari ed omogenei; è infatti costituito da una fitta rete di profondi fossi e di piccole valli originati dall'erosione di arenarie, debolmente cementate (denominate « molasse »), ad opera delle acque meteoriche.

In particolare l'azione idrogeologica ha modellato il terreno secondo spettacolari conformazioni paesaggistiche, dando luogo a grandi guglie piramidi naturali. Nelle zone più interne e nascoste del bacino, l'azione erosiva ha scavato veri e propri « canyons », costruendo un paesaggio del tutto inconsueto per l'Appennino Reggiano.

Gli estesi affioramenti argillosi, ad est della formazione di « molasse », hanno dato luogo ad imponenti calanchi che costituiscono un'altra singolarità paesaggistica di rara bellezza ed unica, per estensione, nell'intero territorio provinciale.

Risalendo la stretta valle del rio Rocca, con partenza da Veggia in direzione ovest, si assiste al succedersi di ambienti fortemente contrastanti, quantunque entrambi molto suggestivi: la vegetazione cambia infatti bruscamente; da quella rada e poco appariscente, ti-



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI


PROVINCIALE DI BOLOGNA - DIREZIONE REGIONALE DI BOLOGNA
UFFICIO DISTrettUALE PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadenti nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 86 IV SO Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del comparto paesistico del monte Pilastro
sito nel Comune di Viano**

13

Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Campegine, S. Ilario d'Enza, Reggio Emilia e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comparto paesistico del monte Pilastro sito nel comune di Viano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il complesso paesistico del monte Pilastro, sito nel comune di Viano (Reggio Emilia), riveste notevole interesse storico-paesaggistico, per la presenza congiunta di antiche architetture e di emergenze ambientali.

Con provenienza dal capoluogo, seguendo la rotabile che passa per Albinea e Regnano, lasciando sulla destra la maestosa mole del monte Duro e volgendo lo sguardo a levante, si può cogliere la suggestiva ruvida bellezza della zona in oggetto, tutta situata ad est della strada che prosegue per S. Giovanni Querciola.

Sulla sommità di una guglia arenacea che domina la vallata del rio Fagiano è visibile l'antico abitato di S. Maria di Castello. L'abitato attuale faceva parte del Borgo del Castello di S. Maria di Querciola, di cui si ha notizia sin dal IX-X secolo, e che costituì per secoli la residenza a vita della nobile famiglia dei Fogliani.

In prossimità del sito in cui sorgeva il castello rimane visibile l'antica cappella di impianto romanico, recentemente restaurata, mentre all'interno di un vicino caseggiato è visibile un fregio attribuito al pittore novellarese Lelio Orsi, che si accompagna ad una tavola dipinta di scuola emiliana del XIV secolo.

L'antica borgata è parte indiscutibile dal suggestivo contesto paesaggistico che lo circonda: profonde gole incise dalle acque fiancheggiano il colle su cui sorge l'abitato, mentre una folta vegetazione riveste i ripidi versanti, celando a tratti la fisionomia dei caseggiati.

Al colle di S. Maria si accompagnano i profili di una schiera di altri colli adiacenti; essi danno luogo ad una cornice naturalistica che, proiettandosi sullo sfondo dei profili architettonici degli edifici medioevali, suscitano e realizzano una suggestione paesistica di singolare bellezza.

Lo scenario è particolarmente godibile percorrendo una rotabile che raccorda il Borgo di S. Maria al vicino abitato di Regnano, lungo la quale è possibile cogliere una prospettiva d'insieme.

Le dirupate pareti arenacee che circondano l'antica borgata ospitano una vegetazione d'ambiente arido con rari relitti botanici di specie di ambiente mediterraneo, quali il *Ruscus aculeatus* e la ginestra. Quest'ultima è presente in estese macchie arbustive che fiancheggiano i boschi, danno origine ad accese fioriture primaverili che costituiscono una splendida cornice che accentua il peculiare fascino del sito.

Più a sud, oltre gli abitati di Casella e di S. Pietro Querciola, si erge una singolare formazione rocciosa, le cui caratteristiche sono inusuali nell'intero territorio collinare reggiano.

Il monte Pilastro costituisce la cima più significativa della formazione, di cui condiziona la fisionomia paesistica. Il fianco occidentale del monte precipita nell'alveo del torrente Tresinaro mostrando singolari forme di erosione, costituite da muraglie verticali alte svariati metri, originatesi a causa dell'erosione selettiva attuata dagli agenti atmosferici su strati di roccia raddrizzati.

Il mantello vegetale del monte Pilastro è prevalentemente formato da conifere, che unitamente all'inconfondibile profilo del rilievo, contribuiscono a creare una singolare fisionomia orografica, costituente una importante matrice paesaggistica ove al pregio estetico della bellezza naturale si abbina l'interesse per le singolarità geologiche.

Tale zona è così delimitata:

a partire da Regnano in senso orario, la strada per Tabiano fino al punto quotato 216, di qui verso sud il sentiero che conduce al punto quotato 306, poi la strada per S. Pietro, C. La Valle, C. Benale, S. Siro, Caldiano, di qui verso nord la strada che conduce a Fondiano fino a Regnano;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che i pregiati caratteri ambientali dell'area sopra descritta sono soggetti ad alcuni rischi di compromissione, quali il progetto dell'ampliamento di alcuni percorsi stradali e di potenziamento di elettrodotti, nonché la previsione del Piano Territoriale delle Attività Estrattive per l'escavazioni di sassi e sabbie nei colli circostanti il borgo di S. Maria;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del comparto paesistico del monte Pilastro, nel comune di Viano, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e defini-

tiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico del monte Pilastro, sito nel comune di Viano (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire da Regnano in senso orario, la strada per Tabiano fino al punto quotato 216, di qui verso sud il sentiero che conduce al punto quotato 306, poi la strada per S. Pietro, C. La Valle, C. Benale, S. Siro, Caldiano; di qui verso nord la strada che conduce a Fondiano fino a Regnano. In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Viano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in oggetto, situata a cavallo dell'alta pianura reggiana e dell'immediata pedecollina, comprende gran parte del bacino imbrifero del rio Canneto e del torrente Groppo, il cui alveo incide profondamente la conoide di deiezione alluvionale, che è qui caratterizzata da estesi « terrazzamenti », costituendo un ambiente geomorfologico di notevole interesse ambientale.

A destra e a sinistra del torrente Groppo, sono da segnalare le profonde incisioni erosive del rio Lavacchiello e del rio Lavezza, disposte parallelamente al corso del citato torrente, che ne riprendono e sottolineano, se pure in tono minore, i movimentati aspetti morfogenetici.

Questo singolare ambito geografico di alta pianura, caratterizzato da un andamento non completamente pianeggiante, ha impedito lo sfruttamento agricolo intensivo secondo il consueto modello padano, consentendo la sopravvivenza, accanto alle tradizionali colture pregiate viticole e frutticole, di una ricca vegetazione ripariale che attesta verosimilmente, lo stato dell'ambiente pedecollinare prima dei grandi disboscamenti ottocenteschi.

Percorrendo le strade che dal capoluogo o comunque da settentrione conducono ad Albinea, si assiste al suggestivo graduato trapasso dal monotono morfologia dei « terrazzi fluviali », con la peculiare alternanza di lievi promontori e profondi fossi talvolta ricchi di folta vegetazione.

Ancor più suggestivo si fa il paesaggio, al di là della strada pedecollinare, risalendo la stretta breve valle del rio Canneto, a ridosso del quale sopravvive un'antica macchia arborata di eccezionale interesse naturalistico; la valle è delimitata da un crinale che culmina nei resti del castello di Montericco, ed è caratterizzato da altre interessanti emergenze storico-architettoniche, quali la villa Tacoli, la chiesa di Montericco, la chiesa vecchia ed altri complessi edilizi di carattere tradizionale.

Tutta l'area in oggetto è punteggiata da « cascinali » e « barchesse », fabbricati rurali tipici dell'antica campagna reggiana, mentre assai scarsi sono gli insediamenti recenti, segno di una peculiare vocazione naturalistico-ambientale di quest'ambito geografico.

Particolarmente importante è la presenza di specie rare in rapporto a queste altitudini (100-150 m s.l.m.), quali il castagno e il pungitopo, riscontrabili nel bosco ripariale del rio Canneto. Frequenti e diffusi nei boschi d'acqua danno inoltre vita ad eccezionali micro-ambienti umidi di collina, ove riescono a sopravvivere particolari specie animali quali il martin pescatore e il gambero di fiume.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

in senso orario, a partire dalla località Cittadella (punto quotato 145) lungo la strada pedecollinare Scan-



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI


SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comparto paesistico del monte Pilastro sito nel comune di Viano (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 86 IV SO - 86 IV SE Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del bosco di monte Duro ricadente nei Comuni
di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano**

14

stesso entro una area trapezoidale allungata, della larghezza media di metri 130. Dal predetto punto d'incrocio del lato nord di tale trapezio con la provinciale Rubiera-Fontana il perimetro prosegue verso nord lungo tale strada, fino al punto di partenza sopra descritto, ossia l'incrocio di detta strada a nord di Fontana con il tracciato dell'autostrada del Sole.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per la mancata o ritardata realizzazione del parco rubierese (come primo nucleo di un più vasto intervento), continuerebbe senza altro ad accentuarsi il degrado ambientale, sia per la assenza di consistenti zone verdi e la degenerazione degli specchi d'acqua, sia per la mancata regolamentazione e controllo delle attività turistiche ed estrattive;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Parco del Secchia, nel comune di Rubiera che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Parco del Secchia, sita nel comune di Rubiera (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

procedendo in senso orario, il perimetro dell'area inizia dal punto di incrocio tra la strada provinciale Rubiera-Fontana e l'autostrada del Sole; segue verso est il ciglio sud dell'autostrada fino ad incontrare il confine interprovinciale Reggio Emilia-Modena e prosegue lungo detto confine verso sud e poi sud-ovest, fino all'incrocio con via Emilia ad est di Rubiera; se-

gue verso ovest il ciglio nord di detta strada fino ad incontrare ad est del centro abitato il canale di Carpi; segue verso nord il ciglio destro del canale fino alla località Tagliata, piego verso ovest parallelamente alla via Emilia fino ad incrociare la strada provinciale Rubiera-Fontana. All'altezza del Palazzo Rainusso la linea di confine dell'area piega ad ovest lungo la strada adiacente al Palazzo, poi per breve tratto a nord lungo via del Canale e poi volge ad est fino ad incrociare nuovamente la provinciale, delimitando il Palazzo Rainusso e la zona di parco-giardino di pertinenza dello stesso entro un'area trapezoidale allungata, della larghezza media di metri 130. Dal predetto punto d'incrocio del lato nord di tale trapezio con la provinciale Rubiera-Fontana il perimetro prosegue verso nord lungo tale strada, fino al punto di partenza sopra descritto, ossia l'incrocio di detta strada a nord di Fontana con il tracciato dell'autostrada del Sole.

In talé territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Rubiera e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di monte Duro ricadente nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'ambito territoriale costituito dal monte Duro e dai suoi versanti ha notevole interesse perché rappresenta un'area omogenea di notevole valore ambientale e paesaggistico, essendo caratterizzata da lussureggianti boschi e dalla originale conformazione della dorsale monte Pilastro-monte Duro.

Particolarmente spettacolare è il versante ovest del monte Duro, caratterizzato da singolari forme di erosione ad andamento verticale (« muro del diavolo ») che conferiscono al paesaggio una suggestiva atmosfera rupestre, con giochi di luce ed ombra tra le vertiginose pareti lamellari del monte.

Lungo le strade che ne costituiscono il perimetro, è possibile scoprire tutti gli svariati scorci visuali e prospettici dell'area; in particolare la strada statale 63, con provenienza da nord, dopo aver attraversato i consueti coltivi delle zone di La Vecchia e di Brugna, in prossimità di Bèttola si getta in una stretta gola la cui parete orientale è costituita dal ripido, movimentato, boscoso versante occidentale del massiccio del monte Duro.

D'altra parte Prediera e Caldiano a sud, Montalto e Fondiano a Nord, costituiscono eccezionali punti di vista per una visione più articolata e complessiva degli aspetti paesaggistici dell'intero comparto geografico.

Alle peculiarità geomorfologiche ed alla ricchezza del patrimonio naturalistico, si accompagnano elementi architettonici di elevato interesse: una fitta sequenza di borgate ed edifici tardo medioevali danno origine ad un insieme paesistico di grande bellezza.

Notevolmente rilevante, oltre a questi insediamenti tardo medioevali, nei quali sono assai frequenti pittoresche case a torre, è, per la storia di questi luoghi, la presenza di interessanti siti archeologici risalenti alla età del bronzo.

Ricca e variata è la compagine vegetazionale: i versanti del monte Duro, in particolare, sono ammantati da un raro popolamento a pino silvestre, cui si alternano, sui fianchi settentrionali, lembi di faggeta e boschi mesofili.

Il sottobosco conserva inoltre specie erbacee uniche nel territorio reggiano; tra di esse sono predominanti rari e preziosi esemplari della famiglia delle orchidacee.

La zona è popolata da specie animali tipiche dell'area medio collinare, con mustelidi, rapaci diurni e notturni; peculiare è il biotopo con popolamento a gambero da fiume, che rappresenta un eloquente indicatore biologico della relativa integrità del territorio.

Tale territorio godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

in senso orario a partire dall'abitato di Bèttola sita sulla strada statale n. 63, si segue quest'ultima verso nord fino al punto quotato 278 congiungendosi per mezzo di un sentiero verso est con la strada che da La Vecchia conduce a Scarzòla si segue questa strada in direzione sud-est verso Casaratta, Bora e Montalto fino a raggiungere Fondiano a nord-est; si prosegue poi verso sud e sud-ovest per la strada che porta a Prediera passando per Carbonaso, Mori e Le Ripe; da Prediera verso ovest seguendo la strada in direzione di C. Schiavino e Piazza fino a congiungersi con la strada statale n. 63 presso la località S. Giacomo; si segue infine la statale verso nord fino a raggiungere Bèttola;

Considerato che: la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la proposta avanzata è motivata dai numerosi progetti di espansione edilizia con lottizzazioni indiscriminate e dai progetti di installazione di ripetitori televisivi privati con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali e paesaggistici dell'area.

Pertanto, il comparto paesistico dell'area collinare del monte Duro, presentando una originale connotazione paesaggistica, non può assolutamente subire le modificazioni in progetto poiché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del bosco di monte Duro sito nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del bosco di monte Duro, sito nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano (RE) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario a partire dall'abitato di Bèttola sita sulla strada statale n. 63, si segue quest'ultima verso nord fino al punto quotato 278 congiungendosi per mezzo di un sentiero verso est con la strada che da La Vecchia conduce a Scarzòla, si segue questa strada in direzione sud-est verso Casaratta, Bora e Montalto fino a raggiungere Fondiano a nord-est; si prosegue poi verso sud e sud-ovest per la strada che porta a Prediera passando per Carbonaso, Mori e Le Ripe; da Prediera verso ovest seguendo la strada in direzione di C. Schiavino e Piazza fino a congiungersi con la strada statale n. 63 presso la località S. Giacomo, si segue infine la statale verso nord fino a raggiungere Bèttola.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché

opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Parco di Campegine ricadente nei comuni di Campegine, S. Ilario d'Enza e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del « Parco di Campegine » ricadente nei comuni Campegine, S. Ilario d'Enza e Reggio Emilia riveste particolare interesse perché secondo numerose proposte di tutela redatte da diversi enti e presentate anche alla commissione provinciale delle bellezze naturali è una delle zone di più alto contenuto scientifico ed estetico della media pianura reggiana.

In questo ambito territoriale il paesaggio naturale, costituito dall'ambiente delle ultime risorgive perenni (Fontanili), indicate in serie continua parallelamente alla via Emilia, si unisce in felice fusione alla tradizionale organizzazione umana della produzione agricola.

L'ambiente dei fontanili presenta un elevato valore scientifico per l'essere una delle ultime zone umide del Reggiano, già individuata dall'Istituto di ecologia dell'Università di Parma come biotopo faunistico e vegetazionale per la presenza di specie pressoché scomparse dalla pianura e quale ultima testimonianza di vegetazione boschiva planiziaria.

Nel contesto territoriale il particolare ambiente naturale del fontanile si segnala per la presenza di una fascia arborea-arbustiva che lo delimita perimetralmen-

te in modo analogo a una simbolica, naturale cinta muraria, entro cui spiccano simili ad elementi turriformi magnifici esemplari di farnia, ontano nero.

Tale fascia verde protegge altresì la bellezza del luogo da una approssimativa percezione superficiale, caricando il sito di una riconoscibile intima qualità misterica; infatti solo superando la cortina vegetazionale se ne consegue il completo apprezzamento estetico attraverso una serie continua di mirabili scorci su di un microambiente multiforme e variegato.

Progressivamente, col procedere verso il centro delle conche prative che racchiudono i fontanili, nelle zone che presentano cortine vegetazionali meglio conservate di *Alnus glutinosa*, *Salix Caprea*, *Rhamnus cathartica*, a una fascia periferica di flora sottoboschiva entro cui risaltano stupendi esemplari di *Listera ovata*, *Cholchicum autumnale*, *Sinfito*, si sostituiscono tipi vegetazionali peculiari alla presenza dell'acqua: *Polystichum thelypteris*, *Aristolochia rotunda*, *Magno cariceto* raccolti in pittoresche cinture.

Al centro, nel luogo più segreto, si localizza lo specchio d'acqua del fontanile, il quale in un rapporto di intimo legame con la vegetazione circostante si presenta superficialmente ricoperto da un popolamento muscinale idrofitico, mentre la zona più profonda del laghetto viene evidenziata da un folto canneto, che il vento trasforma in sonoro accompagnatore degli spettacolari giochi di luce creati dal sole, che appaiono sulla superficie acqua irrequieta.

Solo il labirintico procedere entro l'ambiente risorgivale ci svela l'immanente bellezza e la ordinata logica che lo presiede, rendendolo simile a un naturale « hortus conclusus » idealmente strutturato a raggera intorno ad un centro geometrico rappresentato dallo specchio lacustre, dove i vari elementi naturali si compongono fra di loro secondo un riconoscibile rapporto armonico che esalta sia la bellezza di ogni singolo componente che dell'ambiente naturale complessivo.

Ad accrescere l'aspetto naturalistico e quindi il godimento della bellezza naturale complessiva contribuisce la presenza di una ricca fauna composta anche di esemplari rari legati all'acqua: il gambero di fiume, la testuggine, molte specie avicole di palmipedi e trampolieri, stazionari e di passo.

Ad accentuare il valore paesaggistico di tutto questo ambito geografico contribuiscono le splendide forme architettoniche del monumentale complesso rurale a corte aperta denominato « Corte di Valle Re »; edificato dalla nobile famiglia Re nel secolo XVIII; esso si eleva a poche centinaia di metri dalle bocche dei fontanili, ed è dominato da una mirabile torre sovrastante l'ingresso ad arco con al suo interno un pregevole oratorio settecentesco.

I volumi edilizi di questa « emergenza architettonica » che ben spicca entro il contesto della media campagna reggiana, si permeano all'ambiente circostante e vi dialogano secondo un linguaggio corale creando un unico e irripetibile quadro scenografico di eccezionale valore paesaggistico.

Tale zona è così perimetrata:

in senso orario, a partire dall'intersezione della strada Campegine-Caprara-Tassetto con l'autostrada del Sole in località Dazio, l'autostrada medesima in direzione sud est fino al cavalcavia della strada Lago, strada



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA


Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di Monte Duro ricadente nei comuni di Casina, Vezzano sul Crostolo e Viano (RE)

— Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 86 IV SO

Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della zona della media valle del fiume Enza,
riva destra, ricadente nel Comune di Vetto
d'Enza**

15

Decreta:

1) Il territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza nel torrente Lanza con un ruscello di sinistra, posta a quota 983 si costeggia il torrente Lanza fino a raggiungere il ruscello emissario di destra, quindi il suddetto ruscello fino al vertice dell'angolo acuto formato dal suo alveo nei pressi di quota 1188; quindi la distanza retta verso est-sud-est fino a raggiungere il confine comunale, Ramiseto-Busana, il medesimo per tratto est-sud-est in località « Il Prataccio », quindi il medesimo a sud e poi a sud-ovest fino alla cima del monte Ventasso, il medesimo ad ovest, fino al punto quotato 1514, il medesimo andando verso nord-ovest fino al punto quotato 1394, la distanza retta collegante tale quota alla quota 1226 posta al nord-est, quindi il corso del ruscello emissario di sinistra del torrente Lanza, che scorre in direzione nord-nord-est fino alla confluenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della media valle del fiume Enza, riva destra, ricadente nel comune di Valle D'Enza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della media valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché presenta caratteri naturali e paesaggistici di rilevante importanza.

Da nord a sud, dopo i rettifili in località Buvolo, la strada statale 513 inizia a inerparsi verso Vetto, offrendo vedute in profondità, panoramicamente assai significative e continuamente variate, della valle del fiume Enza. In corrispondenza delle prime curve della statale si possono osservare, nel greto del fiume ancora ricco di saliceti, i resti di un'arcata dell'antico ponte romano. L'alveo dell'Enza si restringe poi rapidamente tra alte pareti di roccia strapiombanti, modellate inferiormente dall'erosione delle acque. Dove non affiora la roccia, il tessuto vegetazionale è costituito da fitti boschi con prevalenza di querceto e farnia e roverella e di castagni.

Scendendo al cosiddetto « ponte di Vetto » si giunge al Mulino della Rocca, nel cuore di un'importante affioramento fossilifero (di estrema importanza soprattutto i pteropodi). Di fronte al Mulino, una sorgente defluisce dall'alto nell'Enza, dando vita a spettacolari concrezioni calcaree.

Il fiume si allarga nuovamente poco prima della confluenza con il torrente Longa; il suggestivo paesaggio è qui costituito da rive dal pendio più dolce, coperte di boschi d'alto fusto e da vegetazione di brughiera. Alla confluenza, sito alla estremità di un verdissimo prato, si scorge il pittoreasco rudere dell'antico Mulino di Stabio, che conserva ancora le ruote di macina in pietra e alcune pale di legno. Di rilevante interesse è pure il piccolo centro di Gottano di Sopra, per le case in pietra spiccanti con la vivace tessitura muraria nel verde del paesaggio circostante e la Chiesa, dal cui campanile si godono stupende vedute delle valli dei torrenti Laticola e Longe.

Si è cioè in presenza di un paesaggio che, benché antropizzato, conserva tuttora cospicui caratteri di bellezza naturale, con estese zone ancora integre; mentre i piccoli borghi meglio conservati, con i mulini, i ponti, le antiche case di pietra diposte e configurate in relazione all'andamento del terreno testimoniano — al di là del significato storico architettonico — la tradizionale, sapiente organizzazione territoriale delle attività produttive e residenziali, caratterizzata dal felice inserimento dell'opera dell'uomo nell'ambiente naturale.

Pure notevole è l'importanza dell'area in esame sotto il profilo geologico, per la presenza di ingenti giacimenti di fossili e per la variabilità di composizione litologica e di assetto stratigrafico.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord il perimetro inizia dal punto d'incrocio del confine interprovinciale Parma-Reggio con la linea retta congiungente i due punti a quota 291.

Sulle rive sinistra e destra del fiume Enza, prosegue lungo la prima curva formata dalla strada statale 513 dopo il rettilineo di Buvolo e prosegue poi verso sud lungo il ciglio ovest della statale fino a quota 438, di

incrocio con la mulattiera posta a circa 500 metri a ovest di Vetto; segue la mulattiera fino all'incrocio con il rio del Sole, e poi il rio del Sole fino all'incrocio con la mulattiera in corrispondenza di Sole di Sotto; segue detta mulattiera passando per Albereta e Gottano di Sopra; di qui il perimetro prosegue in direzione sud-ovest e ovest passando per i punti a quota 606 e 531, e poi in direzione nord fino a tagliare perpendicolarmente la riva destra del fiume Enza, in corrispondenza della quota 368; di qui segue verso nord-est-nord il confine interprovinciale Reggio Emilia-Parma fino al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta è motivata dalle estrazioni in atto di sabbia e ghiaia, appena a valle del ponte di Vetto e alla confluenza del fiume Enza con il torrente Longa, attuate con l'ausilio di una strada camionabile in alveo, dalla presenza di una enorme discarica di rifiuti che interessa tutto il tratto finale della riva destra della Longa e, infine, dal progetto di costruzione di una diga nella zona compresa tra il Mulino della Rocca e il lido di Vetto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della media valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della media Valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubbli-

co ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord il perimetro inizia dal punto d'incrocio del confine interprovinciale Parma-Reggio con la linea retta congiungente i due punti a quota 291.

Sulle rive sinistra e destra del fiume Enza: prosegue lungo la prima curva formata dalla strada statale 513 dopo il rettilineo di Buvolo e prosegue poi verso sud lungo il ciglio ovest della statale fino a quota 438, di incrocio con la mulattiera posta a circa 500 metri a ovest di Vetto; segue la mulattiera fino all'incrocio con il rio del Sole, e poi il rio del Sole fino all'incrocio con la mulattiera in corrispondenza di Sole di Sotto; segue detta mulattiera passando per Albereta e Gottano di Sopra; di qui il perimetro prosegue in direzione sud-ovest e ovest passando per i punti a quota 606 e 531, e poi in direzione nord fino a tagliare perpendicolarmente la riva destra del fiume Enza, in corrispondenza della quota 368; di qui segue verso nord-est-nord il confine interprovinciale Reggio Emilia-Parma fino al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Vetto d'Enza e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le località del sistema dei fontanili di Roncospocanneto, ricadente nel comune di Treccasali, e Viarolo, ricadente nel comune di Parma e tratto del canale Lornetto dell'Acqua Chiara.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2


Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole in-

teresse pubblico della zona della media valle del fiume Enza-

riva destra - ricadente nel comune di Vetto d'Enza (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. F 85 II MO-F 85 I SE-F 85 II NEScala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area di confluenza tra il Rio Maillo e il
torrente Tassobbio sita nei Comuni di
Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza**

16

genza tra la strada e l'ansa del torrente si segue la strada fino a Salvarano, la carreggiabile verso ovest-sud-ovest fino alla località Mulinetto, la carreggiabile per Calinzano in direzione nord-ovest costeggiando a sud il monte Rico, dal punto di tangenza alla curva a 180° nei pressi del pozzo indicato con « P » si raggiunge la mulattiera in direzione nord-ovest e seguendola verso nord costeggiando sulla sinistra il monte Biliano fino alla località C. Bianca, si segue la mulattiera in direzione nord-est e poi verso nord passando per quota 250 allo abitato di Roncolo, e verso est la carreggiabile e dallo incrocio con la carreggiabile diretta all'oratorio a quota 170 verso nord fino all'intersezione con la strada Quattro Castella-il Cantone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Quattro Castella e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio, ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché le rive destra e sinistra del Maillo sono ricoperte da folti boschi di roverella e castagno, e l'intero areale rappresenta una delle migliori stazioni relitte, nella provincia di Reggio Emilia, di Pino Silvestre, il cui verde intenso offre suggestivi effetti cromatici, soprattutto nelle stagioni autunnale e invernale.

Il Mulino Zannone, di impianto settecentesco, è l'unico nucleo abitato presente in questa zona, ancora intatta nella sua naturale connotazione, ove l'esplorazione a piedi può offrire continue scoperte di affascinanti scenari. Se infatti dalla strada comunale Rosano-Buvolo si può godere una stupenda visione panoramica della valle, addentrandosi invece a piedi in questi boschi non è raro incontrare volpi, poiane, tassi e tanti altri esemplari della fauna protetta qui presente. E' stato anche rilevato che, in presenza di neve, lungo il Maillo e il Tassobbio scendono a valle i rari caprioli che si aggirano sulle vette montane meno accessibili site nei comuni di Vetto e Castelnovo.

La riva destra del Tassobbio si presenta, invece, come un libro aperto sulla struttura geologica dei luoghi. Gli strati di roccia, che affiorano in notevole quantità, presentano erosioni orientate in senso contrario all'attuale direzione di corso dei torrenti. Il Tassobbio nasceva infatti più a valle, mentre il Maillo scendeva verso il torrente Crostolo, il cui bacino montano è sito nel comune di Casina.

In seguito al lento cedimento degli strati della dorsale che divideva i due torrenti, il Tassobbio ha « catturato » il Maillo, invertendone la direzione e portandone con sé le acque a sfociare nell'Enza.

Sempre alla destra del Tassobbio si erge, come singolare elemento paesistico, la massa rocciosa della Pietra Nera, di composizione ofiolitica, che sovrasta i boschi circostanti. Alle sue spalle corre la rotabile che da mulino Zannone conduce a Vedriano, la quale, insieme alla strada comunale Busana-Buvolo posta sulla sinistra del torrente, offre una inesauribile sequenza di punti di vista e di belvedere da cui può essere goduto ogni aspetto paesaggistico dell'area.

Tale zona è così perimetrata:

a partire dal Mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino al punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zannone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata è motivata dalla volontà di realizzare una superstrada di fondovalle da Compiano a Castelnovo come variante alla s.s. 513. Tale intervento comporterebbe l'irreversibile degrado dell'intera zona, alterando il paesaggio e l'ambiente, e cancellando la testimonianza geologica della « cattura fluviale »;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia)

che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante l'area suddetta, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino a punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zanonone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GIASSO

(5357)

3

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle valli di Novellara sita nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché: le valli di Novellara sono una delle arce più caratteristiche e suggestive della pianura reggiana, dal raro valore storico-paesaggistico e naturalistico, frutto della spontanea fusione fra natura e lavoro umano plurisecolare.

Tale paesaggio, consolidato nel corso dei secoli da una continua utilizzazione rurale rimasta inalterata nelle forme e nei metodi, ha acquisito un aspetto caratteristico e irripetibile all'interno del reggiano.

L'osservazione di tale ambito fisico offre scorci singolari su di un piano continuo frammentato in specchi d'acqua dalle forme regolari, intercalati dai riquadri delle colture.

Si colgono così suggestive immagini prospettiche della successione dei campi omogenei, con colori dai toni freddi, delimitati dal reticolo geometrico monocromatico dei canali, fossi, scoli o dalle strade e dei viottoli; all'interno di tale quadro pittorico insospettiti giochi di luce e meravigliosi effetti ottici creati dall'acqua e dal suo movimento.

Le valli di Novellara, per la presenza di un'avifauna collegata alle zone umide, sono diventate un biotopo di eccezionale valore scientifico e tale specificità rende l'area oggetto di studi naturalistici di importanza nazionale. L'essere l'area una delle ultime zone umide del reggiano l'individua, infatti, come zona « faunistica », nella quale si insediano specie stanziali e nei vari periodi dell'anno specie avicole migratorie. In primavera, quando sono allagate le risaie, sono presenti i piro-piro, gambecchi, beccaccini, decine di cavalieri d'Italia, oltre che a varie specie di palmipedi, tra cui citiamo i germani, marzaiole, canapiglie morette. Abituati uccelli stanziali delle valli sono gli aironi, i tarabusi, le garzette. A rendere eccezionale questo biotopo è la ricca presenza di rapaci diurni, fra i quali risaltano la maestosa poiana e il falco di palude e rapaci notturni, insediati stabilmente nelle vecchie abitazioni rurali disabitate, quali barbogianni, allocchi, gufi comuni, civette.

Detto comprensorio risulta godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art.2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole in-

teresse pubblico dell'area di confluenza tra il rio Maillo e


il torrente Tassobbio sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti,

Vetto e Ciano d'Enza (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 85 I SE - 85 II NE

Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della dorsale di Carpineti sita nel Comune di
Carpineti**

17

tarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adozione piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente gli antichi centri abitati di Renno di Sopra e Renno di Sotto sita nel comune di Pavullo nel Frignano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: strada vicinale di Cà Udinozzo delimitata dalla curva di livello di 625 m e dalla strada statale n. 12 dell'Abetone;

a est: fosso che parte dalla strada statale 12 in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale di Sestola fino alla confluenza con il rio del Tufo;

a sud: rio del Tufo; strada comunale di congiunzione con la strada provinciale di Sestola; strada provinciale di Sestola;

a ovest: strada provinciale di Sestola; dal tornante della Borgheggiara proseguendo lungo la curva di livello di 625 m fino alla strada vicinale di Cà Udinozzo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Pavullo nel Frignano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel comune di Carpineti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona della Dorsale dei Carpineti sita nel comune di Carpineti in provincia di Reggio Emilia, è di notevole interesse perché, situata nel cuore del territorio comunale di Carpineti, nel medio Appennino reggiano, rappresenta una matrice paesaggistica di fondamentale importanza non solo per l'ambito comunale, ma anche per tutta la fascia medio-alta del territorio provinciale. Essa si svolge per una lunghezza di circa dieci chilometri e separa le ampie valli del Secchia e del Tresinaro, torrenti che in questa zona scorrono con direzioni pressoché parallele.

Caratteristica peculiare ed altamente qualificante della dorsale montuosa di Carpineti è il folto bosco di quercia e castagno che la ricopre interamente, attenuandone l'aspra morfologia, particolarmente palese nei ripidi versanti meridionali, ove le pareti rocciose alte centinaia di metri dominano i dolci coltivi, che degradano verso la riva sinistra del Secchia. Le numerosissime testimonianze storico-architettoniche, che si riscontrano sul crinale (il Castello, la Pieve romanica di S. Vitale e gli oratori di S.M. Maddalena e di S. Michele) e nei suoi versanti (grandi case signorili, corti rurali, pittoreschi nuclei abitati) attestano, al di là del pur rilevante intrinseco significato, l'antica sapiente organizzazione territoriale delle attività agricolo-residenziali, produttive, religiose in un ampio arco di secoli, caratterizzata dall'armonioso inserimento dell'opera dell'uomo nell'ambiente naturale. In vasti settori tuttavia, come quelli più vicini al crinale, il paesaggio benché antropizzato conserva cospicui caratteri di bellezza naturale incontaminata, con estese zone ancora pressoché integre.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestra, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giarà, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella,

lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985, ha riferito che:

la zona è suscettibile di una molteplice serie di rischi, ed inoltre molti interventi previsti, quali ad esempio, la costruzione di un metanodotto, l'installazione di antenne sul Monte Fosola, l'espansione edilizia, la realizzazione di un elettrodotto a sud del Castello, comprometterebbero irreversibilmente i pregiati caratteri ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti » sito nel comune di Carpineti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti », possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Dorsale dei Carpineti » nel comune di Carpineti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestra, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giara, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada

provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella, lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Carpineti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei fontanili e del bosco golenale sito nel comune di Gattatico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio dei fontanili e del bosco golenale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in questione raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. La zona dei « Fontanili » di Gattatico raccoglie cospicue testimonianze di questo armonioso paesaggio, organicamente connesso ad un ambiente che conserva discreti livelli di naturalità. E' in questa luce che le boscaglie golenali dell'Enza, le siepi contornanti i bordi dei « Fontanili », i filari di salice bianco delimitanti parte della

5551



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art.2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole in-


teresse pubblico della Dorsale di Carpineti sita nel Comune di

Carpineti (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 86 III NO

Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del bacino del rio Rocca, nel Comune di
Castellarano**

18

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'integrità paesistico-ambientale della zona sopraccitata è minacciata dalle previsioni del Piano delle attività estrattive adottato dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, che consente escavazioni all'interno dell'area in oggetto, in prossimità del Castello di Paullo, con il conseguente rischio di distruzione della vegetazione e del substrato litologico ed irreversibile alterazione degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/19939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto dal punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Béttoia, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce la Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Crostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del rio Rocca, nel comune di Castellarano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché l'ambito territoriale costituente il bacino imbrifero del rio Rocca, affluente di sinistra del Secchia, presenta caratteri geomorfologici singolarmente peculiari ed omogenei; è infatti costituito da una fitta rete di profondi fossi e di piccole valli originati dall'erosione di arenarie, debolmente cementate (denominate « molasse »), ad opera delle acque meteoriche.

In particolare l'azione idrogeologica ha modellato il terreno secondo spettacolari conformazioni paesaggistiche, dando luogo a grandi guglie piramidi naturali. Nelle zone più interne e nascoste del bacino, l'azione erosiva ha scavato veri e propri « canyons », costruendo un paesaggio del tutto inconsueto per l'Appennino Reggiano.

Gli estesi affioramenti argillosi, ad est della formazione di « molasse », hanno dato luogo ad imponenti calanchi che costituiscono un'altra singolarità paesaggistica di rara bellezza ed unica, per estensione, nell'intero territorio provinciale.

Risalendo la stretta valle del rio Rocca, con partenza da Veggia in direzione ovest, si assiste al succedersi di ambienti fortemente contrastanti, quantunque entrambi molto suggestivi: la vegetazione cambia infatti bruscamente; da quella rada e poco appariscente, ti-

pica dei terreni argillosi calanchivi, essa diventa lussureggiante, lasciando scoperte solo le zone dove le forti pendenze rendono impossibile il fissaggio dell'« humus » e l'atteggiamento della flora.

Dal folto del bosco che ricopre i terreni meno acclivi emergono suggestive pareti a strapiombo, alte spesso alcune decine di metri, con vivace contrasto cromatico e materico. Oltre le specie arboree mesofile, peraltro rappresentate con singolare consistenza e compattezza, è da segnalare l'abbondante presenza di « Erica arborea » — presente nel basso Appennino solo in poche stazioni isolate — e il Capelvenere (« *Adiantum capillus veneris* »), poco comune allo stato spontaneo nel reggiano.

Lo sviluppo di questa peculiare vegetazione è stato consentito dalla conformazione geologica dell'intero bacino, nonché dalla sua esposizione, in quanto essi hanno permesso il mantenimento di adeguate caratteristiche microclimatiche, particolarmente favorevoli per le citate specie.

La zona, per il relativo isolamento e per la scarsa antropizzazione, è area di riproduzione di specie faunistiche protette, quali rapaci diurni e notturni e alcuni mustelidi. Eccezionale è anche il patrimonio paleontologico, per il quale l'area era nota fin dal secolo scorso; recente è peraltro il ritrovamento del fossile di un cetaceo dell'Era Terziaria.

Nelle zone di crinale che delimitano, a nord e a sud, il bacino, vi sono alcuni episodi storico-architettonici di particolare interesse, quali l'ottocentesca Villa Severi a Cadiroggio, ed il medievale Castello di S. Valentino, che, a sua volta, appartiene ad un altro sistema di sommità fortificate, insieme a Monte Babbio e al Castello di Viano, ricucendo l'ambito in oggetto agli aspetti storici del paesaggio circostante.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

a partire dall'intersezione del rio Rocca con il confine comunale Castellarano-Casalgrande, in località Veggia, in senso orario: strada Veggia, Farneto di Sotto, La Bettola, Vellaria, Cà Paderni, Montadella, La Croce, Case Ferri, Pradinia, Monti di Cadiroggio, Cadiroggio e Farandello, poi il confine comunale Castellarano-Casalgrande fino a Veggia;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta è motivata dalla presenza di escavazioni, già attuate ed in progetto, operate direttamente sulle « molasse », costituenti il substrato litologico del bosco. In seguito agli scassi eseguiti, si è messa in moto una frana di ingenti proporzioni con conseguente parziale distruzione delle rare emergenze botaniche e morfologiche. Le escavazioni risultano temporaneamente sospese, per cui si ritiene opportuno intervenire per prevenire la ripresa delle attività di scavo.

A parere della suddetta soprintendenza, quindi, considerata la spiccata vocazione ambientale-naturalistica dell'area in oggetto, non può essere consentita la ripresa dell'attività di escavazione, in quanto essa produrrebbe conseguenze irreversibili ai caratteri peculiari sopra descritti, con grave alterazione della sua fisionomia paesistica omogenea;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione del rio Rocca con il confine comunale Castellarano-Casalgrande, in località Veggia, in senso orario: strada Veggia, Farneto di Sotto, La Bettola, Bellaria, Cà Paderni, Montadella, La Croce, Case Ferri, Pradinia, Monti di Cadiroggio, Cadiroggio e Farandello, poi il confine comunale Castellarano-Casalgrande fino a Veggia.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29

giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Castellara-
no e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché è caratterizzato dalla presenza del monte Ventasso che si innalza isolato alla sinistra del fiume Secchia e che per la sua notevole altezza, e per il suo profilo inconfondibile costituisce un caposaldo paesaggistico del crinale appenninico reggiano.

Il versante occidentale del monte accoglie uno dei più importanti specchi lacustri della montagna reggiana, oggetto di studi naturalistici fin dall'inizio del secolo XIX.

Il lago occupa una conca di probabile origine glaciale, dominata dalla vetta del monte Ventasso ed è circondato verso oriente da una folta faggetta con esemplari isolati ultracentenari.

Il lago Calamone è delimitato a sud da un vasto pianoro erboso, che si estende in direzione del vicino passo di Pratizzano ed al cui interno sono presenti alcune torbiere, in prossimità delle quali è stata rilevata una delle più alte concentrazioni regionali di specie floreali protette.

In prossimità della vetta del monte Ventasso sono ancora visibili i ruderi dell'antico oratorio dedicato a S. Maria, di cui si ha memoria sin dal sec. XIV; le adiacenze dell'oratorio costituiscono uno tra i più suggestivi belvedere dell'Appennino Reggiano, con ampia vista sulla valle del fiume Secchia, della pietra di Bismantova e della stessa dorsale Appenninica.

L'intero comparto ambientale del lago Calamone costituisce una zona omogenea di elevato pregio paesaggistico, al cui interno sono presenti numerose singolarità geologiche e naturalistiche.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dalla confluenza nel torrente Lanza con un ruscello di sinistra, posta a quota 983 si costeggia il torrente Lanza fino a raggiungere il ruscello emissario di destra, quindi il suddetto ruscello fino al vertice dell'angolo acuto formato dal suo alveo nei pressi di quota 1188; quindi la distanza retta verso est-sud-est fino a raggiungere il confine comunale, Ramiseto-Busana, il medesimo tratto est-sud-est in località « Il Praticcio », quindi medesimo a sud e poi a sud-ovest fino alla cima del monte Ventasso, il medesimo ad ovest fino al punto quotato 1514, il medesimo andando verso nord-ovest fino al punto quotato 1394, la distanza retta collegante tale quota alla quota 1226 posta a nord-est, quindi il corso del ruscello emissario di sinistra del torrente Lanza, che scorre in direzione nord-nord-est fino alla confluenza.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta avanzata, quale misura di salvaguardia in vista dell'adozione di adeguati piani paesistici, è motivata dal fatto che l'area è interessata da un progetto di ampliamento degli impianti sciistici (sciovie e piste di discesa) e di realizzazione di alberghi, residenze turistiche e parcheggi; e che per la spiccata vocazione ambientale naturalistica del territorio in questione, con rilevanti caratteristiche di interesse geomorfologico, vegetazione e faunistico, gli interventi previsti, se attuati, comporterebbero conseguenze irreversibili a detti caratteri ed al paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, nel comune di Ramiseto che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;



5589


MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2
Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico del bacino del Rio Rocca, nel comune di Ca-
stellarano (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.
Elementi nn. 86 I 50 - 86 IV SE Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
di una zona denominata crinale di Toano**

19

Considerato che la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: Prada e la sua montagna costituiscono una viva testimonianza del passato che potrebbe essere cancellata se si realizzasse il previsto vasto programma di escavazione della sabbia. Infatti, la costruzione di nuove strade di cantiere per le cave, gli sbancamenti di grandi estensioni e profondità, a cielo aperto, e finalizzati al massimo sfruttamento del materiale, sconvolgerebbero il luogo, trasformandolo in breve tempo in uno squallido e innaturale terrazzamento, o livellamento del profilo altimetrico, con grave danno anche per l'intero insieme dei luoghi, ora intatti e per questo ricchi di fascino e suggestione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della località « Prada » in comune di Grizzana (Bologna) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della località « Prada », sito nel comune di Grizzana (provincia di Bologna), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto a-b: strada che dalla località Carfico porta sulla strada Torricella-Prada;

tratto b-c: strada Torricella-Prada dal predetto punto sino al bivio per strada Querceti-Collina;

tratto c-d: strada che dal predetto punto, passando per Ca' Nodia, porta sulla strada delle Battaiole;

tratto d-a: strada delle Battaiole dal predetto punto sino alla località Carfico.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Grizzana (Bologna) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Crinale di Toano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che una zona denominata crinale di Toano ricadente in comune di Toano (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area appartiene alla fascia submontana dell'Appennino reggiano, di cui costituisce un ambiente dei più peculiari sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. Essa comprende la serie di crinali che si ramificano dal crinale principale con direzione est-ovest tra l'abitato di Toano e il monte della Castagna e che sui versanti settentrionali e meridionali si raccordano, declinando con varie pendenze, alle valli del fiume Secchia e del torrente Dolo; l'area è perciò caratterizzata da una linea di confine dal profilo irregolare « a stella », determinata in gran parte dalla configurazione naturale del terreno e da alcune strade; l'area riveste ulteriore interesse naturalistico e scientifico per la presenza di specie faunistiche ormai scomparse dalla restante fascia submontana: tra i mammiferi, scoiattoli, tassi, e perfino qualche esemplare di lontra, ormai rara in ambito nazionale; tra gli uccelli, varie specie di rapaci quali il gufo, l'allocco, la poiana, il falco pescatore e benché assai rara l'aquila reale; volatili la cui presenza, a parte il significato na-

turalistico, alla luce dell'attuale matura coscienza ambientale si carica di nuovi contenuti estetici e vitalistici dati dalla percezione, interiore e visiva della dinamica traiettoria del rapace nella varia ma statica configurazione del vasto paesaggio; in particolare la zona offre alla vista la numerosa sequenza delle vedute paesaggistiche caratterizzate dalla configurazione quanto mai variata e suggestiva delle dorsali rocciose e boscate.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

la linea di perimetrazione parte presso la località Stiano, a sud-est di questa, dal punto di incrocio tra la strada mulattiera diretta a sud-est e la strada per Manno; segue per breve tratto tale strada fino al punto a quota 630 e poi la strada mulattiera fino alla località Oratorio a quota 717; di qui prosegue verso sud fino all'incrocio con la mulattiera diretta verso la « Pietra Rossa » a sud-ovest e con la strada campestre diretta verso est; segue quest'ultima verso est fino alla località Chiesa Vecchia e poi verso sud fino all'incrocio con il Rio Manno; segue per breve tratto il Rio verso sud e poi verso sud-ovest fino all'incrocio con la curva di livello a quota 712; segue tale curva fino all'incrocio con la strada Manno-Toano e di qui prosegue lungo la strada campestre verso sud sud-est fino all'intersezione di questa con il rio dei Cani; segue per breve tratto quest'ultimo fino al punto a quota 670, di intersezione del rio con la strada campestre diretta a est; segue tale strada fino all'incrocio con il primo affluente a est del rio dei Cani; segue tale affluente verso sud fino al punto a quota 770 e di qui segue la strada campestre verso sud, fino all'abitato di Ca' Di Guglio in corrispondenza del punto a quota 791.

Di qui il perimetro segue la strada campestre verso ovest fino a quota 769 e poi la mulattiera che con andamento sinuoso si dirige verso sud-ovest passando per la quota 713, la località Rondaneda e prosegue ancora verso sud-ovest fino a intersecare il corso d'acqua affluente del torrente Dolo e a est del fosso Montecchio nel punto a quota 610; segue tale corso d'acqua fino a quota 678 e poi verso ovest il sentiero che giunge all'Oratorio Prevedelli; prosegue lungo tale sentiero verso nord-ovest fino al punto di incrocio con la mulattiera (diretta a nord-est verso « Le Salate ») e segue questa per breve tratto, fino all'intersezione con il ramo mediano del fosso Montecchio; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre e di qui prosegue lungo tale sentiero verso ovest fino all'incrocio con il ramo destro (est) del fosso del Vernale; segue tale ramo fino alla confluenza con il ramo sinistro (ovest) nel punto a quota 570 e poi il ramo ovest fino all'incrocio con la mulattiera per Ca' Magnani; segue tale mulattiera verso sud passando per Ca' Magnani e per Casella e di qui prosegue lungo la strada carreggiabile in direzione ovest-sud ovest che passa per Lignano e prosegue fino a intersecare la strada provinciale Toano-Villa Minozzo in corrispondenza della quota 731.

Di qui il perimetro segue ancora la carreggiabile che dirige verso nord-ovest fino alla località Trari a quota 637; da tale punto segue la mulattiera diretta a nord-est fino all'incrocio con un ramo del Fosso del Carino; segue tale ramo verso nord-ovest fino alla confluenza con il fosso del Carino e poi quest'ultimo in direzione nord-est e poi est fino al punto di incrocio con la stra-

da carreggiabile diretta al monte della Castagna; di qui volge a ovest-nord ovest seguendo detta strada fino a Predolo (presso la quota 723), nel punto d'incrocio con la mulattiera diretta a nord; segue per breve tratto la mulattiera e poi il sentiero che con andamento curvilineo giunge a quota 660 presso Cerrè Marabino.

Da tale punto, il perimetro dell'area in parola segue la mulattiera che dirige a nord-est costeggiando la zona boscata « Armignone », e piega poi a sud-est lungo la curva di livello fino ad incontrare il ramo principale dell'affluente del fiume Secchia; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con sentiero campestre che con andamento sinuoso dirige verso nord-est passando per la località Coste a quota 590 e poi verso nord passando per « Pian d'Anneto », fino a intersecare il ramo est del suddetto affluente in corrispondenza dell'incrocio di questo con la linea congiungente le quote 530 e 582; di qui segue tale ramo verso ovest fino al punto d'incrocio con il sentiero diretto alla località Riva di Cavola; e segue quest'ultimo fino al punto in cui si innesta sulla mulattiera per Cavola.

Di qui il perimetro segue la mulattiera per Cavola verso est passando per il punto a quota 510, fino allo incrocio con la strada di Cavola a quota 509; di qui segue la strada carreggiabile diretta a sud-est fino a incrociare il rio di Pietra Grossa e segue il rio verso sud fino al punto a quota 625, dove il rio si biforca in due rami; segue il ramo destro fino ad incontrare la mulattiera per Stiano e segue la mulattiera verso nord, passando per i punti a quota 709 e 643, fino a giungere al punto di partenza del perimetro sopra descritto in corrispondenza dell'incrocio della mulattiera con la strada passante per l'abitato di Stiano;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che l'alto valore di contenuti paesaggistici e naturalistici dell'area in esame rischia di essere manomesso e alterato in modo irreversibile, anche per « attrazione » del vicino importante centro turistico di Villa Minozzo dalla mancanza di adeguati controlli nella creazione di strutture e infrastrutture varie e agricole previste della normativa vigente;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Crinale di Toano, ricadente del comune di Toano (Reggio Emilia) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area del crinale di Toano, ricadente in comune di Toano (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro inizia presso la località Stiano, a sud-est di questa, dal punto di incrocio tra la strada mulattiera diretta a sud-est e la strada per Manno; segue per breve tratto tale strada fino al punto a quota 630 e poi la strada mulattiera fino alla località Oratorio a quota 717; di qui prosegue verso sud fino all'incrocio con la mulattiera diretta verso « Pietra Rossa » a sud-ovest e con la strada campestre diretta verso est; segue quest'ultima verso est fino alla località Chiesa Vecchia e poi verso sud fino all'incrocio con il rio Manno; segue per breve tratto il rio verso sud e poi verso sud-ovest fino all'incrocio con la curva di livello a quota 712; segue tale curva fino all'incrocio con la strada Manno-Toano e di qui prosegue lungo la strada campestre verso sud-est fino all'intersezione di questa con il rio dei Cani; segue per breve tratto quest'ultimo fino al punto a quota 670, di intersezione del rio con la strada campestre diretta a est; segue tale strada fino all'incrocio con il primo affluente a est del rio dei Cani; segue tale affluente verso sud fino al punto a quota 770 e di qui segue la strada campestre verso sud, fino all'abitato di Ca' di Guglio in corrispondenza del punto a quota 791.

Di qui il perimetro segue la strada campestre verso ovest fino a quota 769 e poi la mulattiera che con andamento sinuoso si dirige verso sud-ovest passando per la quota 713, la località Rondaneda e prosegue ancora verso sud-ovest fino a intersecare il corso di acqua affluente del torrente Dolo e a est del fosso Montecchio nel punto a quota 610; segue tale corso d'acqua fino a quota 678 e poi verso ovest il sentiero che giunge all'Oratorio Prevedelli; prosegue lungo tale sentiero verso nord-ovest fino al punto di incrocio con la mulattiera (diretta a nord-est verso « Le Salate ») e se questa per breve tratto, fino all'intersezione con il ramo mediano del fosso Montecchio; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre e di qui prosegue lungo tale sentiero verso ovest fino all'incrocio con il ramo destro (est) del fosso del Vernale; segue tale ramo fino alla confluenza con il ramo sinistro (ovest) nel punto a quota 570 e poi il ramo ovest fino all'incrocio con la mulattiera per Ca' Magnani; segue tale mulattiera verso sud passando per Ca' Magnani e per Casella e di qui prosegue lungo la strada carreggiabile in direzione ovest-sud ovest che

passa per Lignano e prosegue fino ad intersecare la strada provinciale Toano-Villa Minozzo in corrispondenza della quota 731.

Di qui il perimetro segue ancora la carreggiabile che dirige verso nord-ovest fino alla località Trari a quota 637; da tale punto segue la mulattiera diretta a nord-est fino all'incrocio con un ramo del fosso del Carino; segue tale ramo verso nord-ovest fino alla confluenza con il fosso del Carino e poi questo ultimo in direzione nord-est e poi a est fino al punto di incrocio con la strada carreggiabile diretta al monte della Castagna; di qui volge a ovest-nord ovest seguendo detta strada fino a Predolo (presso la quota 723), nel punto d'incrocio con la mulattiera diretta a nord; segue per breve tratto la mulattiera e poi il sentiero che, con andamento curvilineo giunge a quota 660 presso Cerrè Marabino.

Da tale punto, il perimetro dell'area in parola segue la mulattiera che dirige a nord-est costeggiando la zona boscata « Armignone », e piega poi a sud-est lungo la curva di livello fino ad incontrare il ramo principale dell'affluente del fiume Secchia; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre che con andamento sinuoso dirige verso nord-est passando per la località Coste a quota 590 e poi verso nord passando per « Pian d'Anneto », fino a intersecare il ramo est del suddetto affluente in corrispondenza dell'incrocio di questo con la linea congiungente le quote 530 e 582; di qui segue tale ramo verso ovest fino al punto di incrocio con il sentiero diretto alla località Riva di Cavola; e segue quest'ultimo fino al punto in cui si innesta sulla mulattiera per Cavola.

Di qui il perimetro segue la mulattiera per Cavola verso est passando per il punto a quota 510, fino all'incrocio con la strada di Cavola a quota 509; di qui segue la strada carreggiabile diretta a sud-est fino a incrociare il rio di Pietra Grossa e segue il rio verso sud fino al punto a quota 625, dove il rio si biforca in due rami; segue il ramo destro fino ad incontrare la mulattiera per Stiano e segue la mulattiera verso nord, passando per i punti a quota 709 e 643, fino a giungere al punto di partenza del perimetro sopra descritto in corrispondenza dell'incrocio della mulattiera con la strada passante per l'abitato di Stiano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5571)




MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI
 SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Crinale di Toano (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 86 III SO Scala 1: 25.000



17
16
15
14
13
12
11

TOANO

Montefiorino

86 III SO

1: 25.000

RE

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del territorio del monte Ventasso e del lago
Calamone, ricadente nel Comune di Ramiseto**

20

giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Castellara-
no e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché è caratterizzato dalla presenza del monte Ventasso che si innalza isolato alla sinistra del fiume Secchia e che per la sua notevole altezza, e per il suo profilo inconfondibile costituisce un caposaldo paesaggistico del crinale appenninico reggiano.

Il versante occidentale del monte accoglie uno dei più importanti specchi lacustri della montagna reggiana, oggetto di studi naturalistici fin dall'inizio del secolo XIX.

Il lago occupa una conca di probabile origine glaciale, dominata dalla vetta del monte Ventasso ed è circondato verso oriente da una folta faggetta con esemplari isolati ultracentenari.

Il lago Calamone è delimitato a sud da un vasto pianoro erboso, che si estende in direzione del vicino passo di Pratizzano ed al cui interno sono presenti alcune torbiere, in prossimità delle quali è stata rilevata una delle più alte concentrazioni regionali di specie floreali protette.

In prossimità della vetta del monte Ventasso sono ancora visibili i ruderi dell'antico oratorio dedicato a S. Maria, di cui si ha memoria sin dal sec. XIV; le adiacenze dell'oratorio costituiscono uno tra i più suggestivi belvedere dell'Appennino Reggiano, con ampia vista sulla valle del fiume Secchia, della pietra di Bismantova e della stessa dorsale Appenninica.

L'intero comparto ambientale del lago Calamone costituisce una zona omogenea di elevato pregio paesaggistico, al cui interno sono presenti numerose singolarità geologiche e naturalistiche.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dalla confluenza nel torrente Lanza con un ruscello di sinistra, posta a quota 983 si costeggia il torrente Lanza fino a raggiungere il ruscello emissario di destra, quindi il suddetto ruscello fino al vertice dell'angolo acuto formato dal suo alveo nei pressi di quota 1188; quindi la distanza retta verso est-sud-est fino a raggiungere il confine comunale, Ramiseto-Busana, il medesimo tratto est-sud-est in località « Il Praticcio », quindi medesimo a sud e poi a sud-ovest fino alla cima del monte Ventasso, il medesimo ad ovest fino al punto quotato 1514, il medesimo andando verso nord-ovest fino al punto quotato 1394, la distanza retta collegante tale quota alla quota 1226 posta a nord-est, quindi il corso del ruscello emissario di sinistra del torrente Lanza, che scorre in direzione nord-nord-est fino alla confluenza.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta avanzata, quale misura di salvaguardia in vista dell'adozione di adeguati piani paesistici, è motivata dal fatto che l'area è interessata da un progetto di ampliamento degli impianti sciistici (sciovie e piste di discesa) e di realizzazione di alberghi, residenze turistiche e parcheggi; e che per la spiccata vocazione ambientale naturalistica del territorio in questione, con rilevanti caratteristiche di interesse geomorfologico, vegetazione e faunistico, gli interventi previsti, se attuati, comporterebbero conseguenze irreversibili a detti caratteri ed al paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, nel comune di Ramiseto che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del monte Ventasso e del lago Calamona, ricadente nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza nel torrente Lanza con un ruscello di sinistra, posta a quota 983 si costeggia il torrente Lanza fino a raggiungere il ruscello emissario di destra, quindi il suddetto ruscello fino al vertice dell'angolo acuto formato dal suo alveo nei pressi di quota 1188; quindi la distanza retta verso est-sud-est fino a raggiungere il confine comunale, Ramiseto-Busana, il medesimo per tratto est-sud-est in località « Il Prataccio », quindi il medesimo a sud e poi a sud-ovest fino alla cima del monte Ventasso, il medesimo ad ovest, fino al punto quotato 1514, il medesimo andando verso nord-ovest fino al punto quotato 1394, la distanza retta collegante tale quota alla quota 1226 posta al nord-est, quindi il corso del ruscello emissario di sinistra del torrente Lanza, che scorre in direzione nord-nord-est fino alla confluenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della media valle del fiume Enza, riva destra, ricadente nel comune di Valle D'Enza.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della media valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché presenta caratteri naturali e paesaggistici di rilevante importanza.

Da nord a sud, dopo i rettifili in località Buvolo, la strada statale 513 inizia a inerparsi verso Vetto, offrendo vedute in profondità, panoramicamente assai significative e continuamente variate, della valle del fiume Enza. In corrispondenza delle prime curve della statale si possono osservare, nel greto del fiume ancora ricco di saliceti, i resti di un'arcata dell'antico ponte romano. L'alveo dell'Enza si restringe poi rapidamente tra alte pareti di roccia strapiombanti, modellate inferiormente dall'erosione delle acque. Dove non affiora la roccia, il tessuto vegetazionale è costituito da fitti boschi con prevalenza di querceto e farnia e roverella e di castagni.

Scendendo al cosiddetto « ponte di Vetto » si giunge al Mulino della Rocca, nel cuore di un'importante affioramento fossilifero (di estrema importanza soprattutto i pteropodi). Di fronte al Mulino, una sorgente defluisce dall'alto nell'Enza, dando vita a spettacolari concrezioni calcaree.

Il fiume si allarga nuovamente poco prima della confluenza con il torrente Longa; il suggestivo paesaggio è qui costituito da rive dal pendio più dolce, coperte di boschi d'alto fusto e da vegetazione di brughiera. Alla confluenza, sito alla estremità di un verdissimo prato, si scorge il pittoreesco rudere dell'antico Mulino di Stabio, che conserva ancora le ruote di macina in pietra e alcune pale di legno. Di rilevante interesse è pure il piccolo centro di Gottano di Sopra, per le case in pietra spiccanti con la vivace tessitura muraria nel verde del paesaggio circostante e la Chiesa, dal cui campanile si godono stupende vedute delle valli dei torrenti Laticola e Longe.

Si è cioè in presenza di un paesaggio che, benché antropizzato, conserva tuttora cospicui caratteri di bellezza naturale, con estese zone ancora integre; mentre i piccoli borghi meglio conservati, con i mulini, i ponti, le antiche case di pietra diposte e configurate in relazione all'andamento del terreno testimoniano — al di là del significato storico architettonico — la tradizionale, sapiente organizzazione territoriale delle attività produttive e residenziali, caratterizzata dal felice inserimento dell'opera dell'uomo nell'ambiente naturale.

Pure notevole è l'importanza dell'area in esame sotto il profilo geologico, per la presenza di ingenti giacimenti di fossili e per la variabilità di composizione litologica e di assetto stratigrafico.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord il perimetro inizia dal punto d'incrocio del confine interprovinciale Parma-Reggio con la linea retta congiungente i due punti a quota 291.

Sulle rive sinistra e destra del fiume Enza, prosegue lungo la prima curva formata dalla strada statale 513 dopo il rettilineo di Buvolo e prosegue poi verso sud lungo il ciglio ovest della statale fino a quota 438, di


SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 85 II SO Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel
Comune di Ramiseto**

21

verso ovest, poi la cresta rocciosa verso nord-ovest, un tratto della curva di livello da 1400 metri, poi il rio Ramiseto, il torrente Liocca fino alla confluenza del rio Passatore.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: l'area comprende il borgo di Cecciola nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché il borgo di Cecciola è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano, sul versamento occidentale del monte Lungo, alla destra del torrente Liocca, in prossimità della sua confluenza nel fiume Enza, in un contesto ambientale di rilevante interesse paesaggistico.

Lo si incontra attualmente risalendo la Val d'Enza a monte di Vetto, dopo aver toccato altri antichi borghi di montagna che conservando in parte il peculiare carattere originario con muratura e coperture in pietra.

Cecciola è, dal punto di vista storico-ambientale, il più significativo borgo dell'Appennino Reggiano; il nucleo urbano conserva essenzialmente aspetti dell'originale « paesaggio architettonico » montano, carat-

terizzato da numerosi sottopassi ad arco, corti selciate e loggiati, legati, tra loro da un fitto intreccio di stretti vicoli.

All'interno del borgo sono ancora presenti numerosi antichi fabbricati di elevato interesse storico-tipologico, ricchi di elementi architettonici in pietra di squisita fattura, quali portali, finestre e targhe devozionali finemente scolpite e risalenti ai secoli XVI-XVII.

Il manto di copertura in lastre di pietra, che ancora oggi caratterizza le falde dei tetti di gran parte del fabbricati, nonché l'integrità del perimetro urbano, che non è stato fino ad oggi pesantemente alterato da nuove costruzioni, accentuano il pregio paesistico di Cecciola. I profili architettonici si inseriscono infatti equilibratamente nel contesto ambientale riprendendone le aspre forme naturali, mentre una fitta maglia di appezzamenti coltivati, delimitate da siepi confinarie, fa da splendida cornice a tutto l'abitato.

Il tutto risulta godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pertanto, è necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numero 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che:

in tale territorio la normativa vigente non salvaguarda esaurientemente l'attuale immagine del borgo e del suo contesto con conseguente gravissima alterazione dei caratteri peculiari del bellissimo borgo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente il borgo Cecciola nel comune di Ramiseto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area comprendente il borgo di Cecciola, nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadenti nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché è un comparto paesistico particolarmente omogeneo, caratterizzato dall'affioramento di spesse formazioni arenacee altamente cementate, presenti nel sottosuolo ma raramente affioranti nel territorio circostante che è prevalentemente ricoperto da coltri argillose intensamente coltivate.

L'elevata resistenza delle arenarie ha dato luogo ad una singolare morfologia del terreno, con forme di erosione mammellonare strapiombanti su pareti alte decine di metri, luogo ideale di nidificazione e stazionamento di numerose specie di uccelli rapaci.

I versanti meno acclivi sono invece ricoperti da un denso bosco, a tratti ad alto fusto, con abbondante presenza di specie vegetali protette dalla legge regionale n. 2/1977.

In particolare il fosso della Buraghina, disposto da nord a sud, ed affluente di destra di rio Fiumicello, è caratterizzato da una vegetazione lussureggiante quasi «inghiottita» dalla profonda incisione scavata dalle acque meteoriche.

La suggestiva bellezza dei luoghi è accentuata dall'esistenza di importanti episodi storico-architettonici di sommità, quali la Pieve Romanica di S. Bartolomeo ed il Castello di Paullo; quest'ultimo fabbricato, di impianto risalente al secolo XI, occupa la parte superiore di una grande guglia isolata che si innalza quasi al centro del bacino del rio Fiumicello, dominandone idealmente l'intero ambito geografico.

La presenza congiunta delle guglie di erosione, delle ripide pareti verticali, del denso mantello boschivo e delle vetuste presenze architettoniche dà luogo ad una spettacolare configurazione paesaggistica, che si può pienamente cogliere e godere dalle rotabili asfaltate che ne percorrono il perimetro.

In particolare da alcuni punti di vista privilegiati, quali appunto la Pieve e il Castello di Paullo, si contemplan panorami di rara bellezza, prevalentemente incontaminati, in cui l'attività umana recente è stata molto sporadica e occasionale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Béttole, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce La Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Grostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI


UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art.2
Decreto Ministeriale 1/ 8/1985 Dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel
comune di Ramiseto (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 85 III SE Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del territorio del lago Mesca' ricadente nel
Comune di Ramiseto**

22

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago Mescà ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del lago Mescà sito nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) riveste notevole interesse pubblico perché costituisce un singolare ambito di grande valore paesaggistico ed ambientale, per le particolari connotazioni geomorfologiche e vegetazionali che lo caratterizzano. Lo sperone montuoso, compreso tra le due valli confluenti del torrente Liocca e del rio Passatore, offre a chi percorre la strada proveniente dal capoluogo comunale e diretta a Succiso, lo spettacolo dei verdi declini boscosi, al di sopra dei quali trovasi il piccolo altopiano torbiero del Mescà, lago relitto, di origine glaciale, in avanzata fase di colmamento, che conserva nei suoi strati di torba la storia di migliaia di anni di vicende climatiche, succedutesi in quest'angolo di Appennino e oggi ricostruibili mediante avanzati metodi scientifici.

Nella conca glaciale sono evidenti le importantissime tracce della morfogenesi, quali le morene recessionali, gli imponenti massi erratici, le rocce esarate; vi sono stati peraltro rinvenuti manufatti preistorici attribuibili al mesolitico, verosimile testimonianza di un'antica antropizzazione, peraltro singolare a questa altitudine.

Le comunità faunistiche e floristiche, che si sono costituite insediandosi nell'ampia conca e nel circostante bacino, sono il frutto di una successione biologica relativamente poco disturbata e, per questo, di primario interesse scientifico, in particolare le biocenosi planetoniche e bentoniche installate nelle fosse d'acqua residue del lago-torbiera, rappresentano un importantissimo campo di studio per i naturalisti, per la unicità del biotopo, in ambito per lo meno provinciale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Passatore con il torrente Liocca: rio Passatore fino al punto quotato 1373, poi retta di minima distanza con il confine comunale Ramiseto-Collegna verso sud-est, poi il medesimo confine fino al limite della tavoletta, il medesimo verso ovest, poi la cresta rocciosa verso nord-ovest, un tratto della curva di livello da 1400 metri, poi il rio Ramiseto, il torrente Liocca fino alla confluenza del rio Passatore;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che, pertanto, è necessario ed

urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la zona è stata particolarmente curata dal Corpo forestale dello Stato, che vi ha in parte attuato l'avviamento della faggeta ad alto fusto, gettando così le premesse per una ulteriore valorizzazione boschiva dell'area; tale area rientra nella carta delle zone di interesse naturalistico dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

La proposta avanzata è motivata dal fatto che l'area è interessata da un progetto di costruzione di impianti sciistici (sciovie e piste di discesa) e di ampliamento edilizio del centro di Varvilla a scopo turistico-residenziale.

La soprintendenza ha inoltre riferito che per la spiccata vocazione ambientale-naturalistica del territorio in questione, con rilevanti caratteri di interesse geomorfologico, vegetazione e faunistico, gli interventi previsti, se attuati, comporterebbero conseguenze irreversibili a detti caratteri ed al paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del lago Mescà che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del lago Mescà sito nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Passatore con il torrente Liocca: rio Passatore fino al punto quotato 1373, poi retta di minima distanza con il confine comunale Ramiseto-Collegna verso sud-est, poi il medesimo confine fino al limite della tavoletta, il medesimo

verso ovest, poi la cresta rocciosa verso nord-ovest, un tratto della curva di livello da 1400 metri, poi il rio Ramiseto, il torrente Liocca fino alla confluenza del rio Passatore.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: l'area comprende il borgo di Cecciola nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché il borgo di Cecciola è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano, sul versamento occidentale del monte Lungo, alla destra del torrente Liocca, in prossimità della sua confluenza nel fiume Enza, in un contesto ambientale di rilevante interesse paesaggistico.

Lo si incontra attualmente risalendo la Val d'Enza a monte di Vetto, dopo aver toccato altri antichi borghi di montagna che conservando in parte il peculiare carattere originario con muratura e coperture in pietra.

Cecciola è, dal punto di vista storico-ambientale, il più significativo borgo dell'Appennino Reggiano; il nucleo urbano conserva essenzialmente aspetti dell'originale « paesaggio architettonico » montano, carat-

terizzato da numerosi sottopassi ad arco, corti selciate e loggiati, legati, tra loro da un fitto intreccio di stretti vicoli.

All'interno del borgo sono ancora presenti numerosi antichi fabbricati di elevato interesse storico-tipologico, ricchi di elementi architettonici in pietra di squisita fattura, quali portali, finestre e targhe devozionali finemente scolpite e risalenti ai secoli XVI-XVII.

Il manto di copertura in lastre di pietra, che ancora oggi caratterizza le falde dei tetti di gran parte del fabbricati, nonché l'integrità del perimetro urbano, che non è stato fino ad oggi pesantemente alterato da nuove costruzioni, accentuano il pregio paesistico di Cecciola. I profili architettonici si inseriscono infatti equilibratamente nel contesto ambientale riprendendone le aspre forme naturali, mentre una fitta maglia di appezzamenti coltivati, delimitate da siepi confinarie, fa da splendida cornice a tutto l'abitato.

Il tutto risulta godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pertanto, è necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numero 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha rifeito che:

in tale territorio la normativa vigente non salva-guarda esaurientemente l'attuale immagine del borgo e del suo contesto con conseguente gravissima alterazione dei caratteri peculiari del bellissimo borgo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente il borgo Cecciola nel comune di Ramiseto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI


UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA

Legge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2
Decreto Ministeriale 1 / 8/1985 Dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico del territorio del lago Mescà ricadente nel
comune di Ramiseto (RE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M.

Elementi nn. 85 III SE - 85 II SO Scala 1: 25.000



**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del territorio del lago del Cerreto e della val
Riarbero sito nel Comune di Collagna**

23

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero sito nel comune di Collagna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero, sito nel comune di Collagna (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché costituito dal sistema lacustre cerretano e dal bacino del torrente Riarbero si presenta come un comparto paesistico di altissimo interesse, per le peculiari connotazioni ambientali e per la straordinaria bellezza paesaggistica.

Il versante settentrionale del monte La Nuda, costituito da un grande pianoro degradante verso nord, reca evidenti le tracce della morfogenesi glaciale, con la presenza del più rappresentativo sistema lacustre dell'appennino reggiano, formato dal lago del Cerreto, dal lago Scuro e dal lago delle Gore, ai quali sono intercalate numerose torbiere. Recentemente è stato creato anche un invaso idrico artificiale, denominato lago Prande, situato immediatamente a valle dei suddetti specchi lacustri.

L'area è percorsa da cordoni morenici sui quali alligna una fitta faggeta, al cui interno spiccano esemplari isolati di abete bianco e rosso e di leccio, di spettacolare effetto scenografico.

Percorrendo la rotabile asfaltata che congiunge il passo del Cerreto con la stazione sciistica di Cerreto Laghi, si coglie nel suo insieme l'intero sistema lacustre cerretano, nella sua verde cornice di boschi e vette montane, il cui pregio paesaggistico è accentuato dalle tonalità cromatiche assunte dalle acque lacustri sulle quali si specchiano imponenti massi erratici variegati da marmitte glaciali.

In queste acque è presente, peraltro, una singolare popolazione faunistica, caratterizzata da particolari specie di crostacei;

Verso levante il grande pianoro degradante occupato dai laghi è bruscamente interrotto dalle profonde forre del torrente Riarbero e dei suoi affluenti, che incidono, per un'altezza di decine di metri, le arenarie eoceniche costituenti il substrato geologico della zona. La fitta successione di cime, pendii e versanti, risultato del modellamento glaciale e idrico, è ricoperta da una densa omogenea faggeta, che maschera a tratti i peculiari aspetti morfogenetici del terreno.

Nella testata delle valli del bacino si aprono numerosi piccoli circhi glaciali, il più importante dei quali è quello situato tra il monte Belfiore e l'anticima occidentale del monte Ischia, costituente uno spettacolare anfiteatro quasi completamente boscato.

Una fittissima rete di piazzole per carbonaie, che costellano l'interno delle faggete, rimane a testimonianza della secolare attività dell'uomo, mentre cippi isolati e sporadiche incisioni su roccia ricordano il passaggio delle mandrie transumanti dirette in Toscana, o di lì provenienti.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

a partire dal passo del Cerreto in senso orario: s.s. 63 dal passo del Cerreto verso Cerreto Alpi fino alla località Vacchereccia (punto quotato 929), poi la strada Vacchereccia-Cerreto Alpi, da qui il fosso Puntaroli fino alla cima de Il Monte (punto quotato 1158) poi un segmento retto fino al punto quotato 935 (confluenza rio Tornello-torrente Riarbero) poi il rio Tornello nel suo ramo destro fino al punto quotato 1766, poi il confine comunale Collagna-Ligonchio fino al punto quotato 1660, poi il confine regionale Emilia-Toscana in direzione ovest fino al passo del Cerreto (punto quotato 1261);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

gran parte di questa area è stata segnalata dalla Società Botanica Italiana come biotopo di elevatissimo interesse floristico, per la presenza spontanea di abete rosso e abete bianco, e che l'ambito territoriale in questione è oggetto di una proposta di particolare tutela ambientale da parte dell'Idro.S.Er. (Idrorisorse e sviluppo dell'Emilia-Romagna).

La soprintendenza ha inoltre riferito che si temono nuovi insediamenti edilizi e la realizzazione di nuove strutture sull'area in questione e che il comparto paesistico dei laghi cerretani e della valle Riarbero, presenta una singolare vocazione naturalistico-ambientale e non può pertanto, assolutamente subire alcuna modifica, senza che ne derivino danni irreversibili ai caratteri paesaggistici del comparto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero, nel comune di Collagna che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le soprastate ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero, sito nel comune di Collagna (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal passo del Cerreto in senso orario: strada statale 63 dal passo del Cerreto verso Cerreto Alpi fino alla località Vacchereccia (punto quotato 929) poi la strada Vacchereccia-Cerreto Alpi, da qui il fosso Puntaroli fino alla cima de Il Monte (punto quotato 1158) poi un segmento retto fino al punto quotato 935 (confluenza rio Tornello-torrente Riarbero) poi il rio Tornello nel suo ramo destro fino al punto quotato 1766, poi il confine comunale Collagna-Ligonchio fino al punto quotato 1660, poi il confine regionale Emilia-Toscana in direzione ovest fino al passo del Cerreto (punto quotato 1261).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Collagna e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5555)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area pedecollinare di Roncolo-Montecavolo sita nel comune di Quattro Castella.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area pedecollinare Roncolo-Montecavolo, sita nel comune di Quattro Castella (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché allo interno del reggiano si può ritenere l'esempio più significativo di raccordo dell'Appennino alla pianura padana; infatti l'area raggiunge altissimi valori estetici per la sua originale combinazione di elementi orografici, naturalistici e monumentali.

La percezione di tale ambito, attraverso la duplice forma di visione diacronica e ravvicinata, sincronica e lontana, permette alla collettività un godimento completo delle bellezze paesaggistiche contenute in tale zona pedecollinare.

Il tracciato curvilineo della strada provinciale Quattro Castella-Albinea che scorre al piede del sistema collinare, fornisce a chi la percorre una visione dinamica e ravvicinata dall'area pedecollinare.

Ampi coltivi dai perimetri geometrici si intercalano alle forme curvilinee dei boschi a querceto posti in corrispondenza delle numerose vallette ricche d'acqua che frantumano in molteplici scorci visuali il versante settentrionale della pedecollina.

La dolcezza delle forme dei declivi coltivati, gli accostamenti fra gli elementi orografici e vegetazionali, gli armoniosi volumi delle antiche fabbriche, accompagnati alla progressiva percezione del raffinato e sottile equilibrio esistente fra l'ambito naturale e gli aspetti antropici, determinano l'originale bellezza di questo ambito geografico.

Percorrendo la citata rotabile pedecollinare, in breve successione temporale scaturiscono improvvisi e sorprendenti gli episodi architettonici: al complesso religioso di Montecavolo, con le sue eleganti forme che si uniscono in organico rapporto ai boschi circostanti, segue l'interessante sequenza delle ville rustiche erette in epoche diverse da nobili famiglie reggiane.

La dinamica percezione della armoniosa distribuzione spaziale temporale delle ville entro questo ambiente, permeato già di per sé di una diffusa gioiosità connessa all'amenità della posizione, alla soavità delle forme naturali, alla leggiadria dei colori, fa sì che tale paesaggio multiforme possa essere letto unitariamente; in esso i quattro elementi compositivi fondamentali (la geometria, la figura umana, l'ambiente e il movimento) sono armoniosamente uniti.

Per chi osserva l'intera fascia pedecollinare dalla pianura l'immagine inquadrata è delimitata a sinistra dai volumi del complesso religioso della Mucciatella e a destra dalla stupenda chiesa medioevale di Roncolo, dominata dall'erta cima del monte Biliano, sulla cui sommità si estende un vasto bosco.

Il piano collinare intermedio è suddiviso secondo mirabili proporzioni dai riquadri regolari dei larghi campi, dalle macchie boschive, con inframmezzate le emergenze monumentali del complesso di Montecavolo e delle ville di campagna: la stupenda villa Toschi che domina l'abitato di Montecavolo, la villa Favorita, le possenti forme

20-12-85
8.41.85
19.3.86



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'UMBRIA

Regge 29/6/1939, n. 1497; Decreto Ministeriale 21/9/1984, art. 2

Decreto Ministeriale 1/8/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago del Cerreto e della

Val Riarbero sito nel comune di Collagna (PE)

Perimetro dell'area sottoposta a tutela, su cartografia I.G.M. Elementi n. 96 I NO

Scala 1 : 25.000



PER CONFORMITÀ
IL SOPRINTENDENTE
(Dot. Arch. Lucia Gremmo)

